

UNICO

Persone fisiche 2012

FASCICOLO 2 - Periodo d'imposta 2011

Istruzioni per la compilazione

FASCICOLO 1

Dati personali Compilazione del frontespizio

Familiari a carico

Quadro RA Redditi dei terreni

Quadro RB Redditi dei fabbricati

Quadro RC Redditi di lavoro dipendente e assimilati

Quadro RP Oneri e spese

Quadro RN Calcolo dell'IRPEF

Quadro RV Addizionale regionale e comunale all'IRPEF

Quadro CR Crediti d'imposta

Quadro RX Compensazioni e rimborsi

Quadro CS Contributo di solidarietà

UNICO MINI versione semplificata del Modello UNICO Persone Fisiche, ideata per agevolare i contribuenti che si trovano nelle **situazioni meno complesse**

FASCICOLO 2

Quadro RH Redditi di partecipazione in società di persone e assimilate

Quadro RL Altri redditi

Quadro RM Redditi a tassazione separata e imposta sostitutiva. Imposte su immobili e attività finanziarie all'estero

Quadro RT Plusvalenze di natura finanziaria

Quadro RR Contributi previdenziali

Modulo RW Investimenti all'estero e/o trasferimenti da, per e sull'estero

Quadro AC Comunicazione dell'amministratore di condominio

Persone fisiche non residenti Guida alla compilazione del Modello UNICO 2012

FASCICOLO 3

ISTRUZIONI COMUNI AI

QUADRI RE - RF - RG - RD - RS

Novità della disciplina del reddito d'impresa e di lavoro autonomo

Quadro RE Lavoro autonomo derivante dall'esercizio di arti e professioni

Quadro EC Prospetto per il riallineamento dei valori civili e fiscali

Quadro RF Impresa in contabilità ordinaria

Quadro RG Impresa in regime di contabilità semplificata

Quadro CM Contribuenti minimi

Quadro RD Allevamento di animali, produzione di vegetali ed altre attività agricole

Quadro RS Prospetti comuni ai quadri RA, RD, RE, RF, RG, CM e RH

Quadro RQ Imposta sostitutiva di cui all'art. 8, comma 1, della L. n. 342/2000

Quadro RU Crediti di imposta concessi a favore delle imprese

Quadro FC Redditi dei soggetti controllati residenti in Stati o territori con regime fiscale privilegiato

Quadro CE Credito di imposta per redditi prodotti all'estero

I. ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DEI QUADRI AGGIUNTIVI AL MODELLO BASE	3	III. PERSONE FISICHE NON RESIDENTI GUIDA ALLA COMPILAZIONE DEL MODELLO UNICO 2012	37
1. Istruzioni per la compilazione del quadro RH	3	APPENDICE	43
2. Istruzioni per la compilazione del quadro RL	6	TABELLA ALIQUOTA CONVENZIONALE MASSIMA APPLICABILE SUI DIVIDENDI ESTERI	47
3. Istruzioni per la compilazione del quadro RM	11	TABELLA CODICI INVESTIMENTI ALL'ESTERO E ATTIVITÀ ESTERE DI NATURA FINANZIARIA	47
4. Istruzioni per la compilazione del quadro RT	21	ELENCO DEI PAESI INDICATI NEL D.M. DEL 4 MAGGIO 1999	47
II. ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DEI PROSPETTI VARI	28	CONVENZIONI CONTRO LE DOPPIE IMPOSIZIONI STIPULATE DALL'ITALIA ED ATTUALMENTE IN VIGORE	48
1. Istruzioni per la compilazione del quadro RR	28		
2. Istruzioni per la compilazione del modulo RW	32		
3. Istruzioni per la compilazione del quadro AC	35		

PARTE I: ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DEI QUADRI AGGIUNTIVI AL MODELLO BASE

1. QUADRO RH - Redditi di partecipazione in Società di persone e assimilate

GENERALITÀ

Il Quadro RH deve essere utilizzato per dichiarare le quote di reddito derivanti da partecipazioni in società ed associazioni o imprese familiari o coniugali:

- dai soci delle società di persone ed equiparate di cui all'art. 5 del TUIR;
- dai collaboratori di imprese familiari;
- dal coniuge che partecipa all'azienda coniugale non gestita in forma societaria;
- dalle persone fisiche, membri di Gruppi Europei di Interesse Economico (GEIE) residenti nel territorio dello Stato o, se non residenti, con stabile organizzazione nel territorio dello Stato;
- dai soci di società che hanno optato per il regime della trasparenza ai sensi dell'art. 116 del TUIR.

Vanno altresì indicati in questo quadro i proventi conseguiti in sostituzione dei redditi prodotti in forma associata e le indennità conseguite, anche in forme assicurative, a titolo di risarcimento dei danni consistenti nella perdita di detti redditi, salvo che per le indennità relative a redditi prodotti in più anni, per le quali è prevista la tassazione separata, con esclusione dei danni dipendenti da invalidità permanenti o da morte di cui all'art. 6, comma 2, del TUIR.

Qualora tra i redditi prodotti in forma associata vi siano redditi soggetti a tassazione separata, questi ultimi devono essere dichiarati dal socio, dal collaboratore familiare o dal coniuge, proporzionalmente alla propria quota, nel quadro RM.

Nel caso in cui dal prospetto rilasciato dai soggetti di cui all'art. 5 del TUIR e dai GEIE o dai soggetti di cui all'art. 116 del TUIR risultino imposte pagate all'estero in via definitiva, per poter usufruire del relativo credito d'imposta occorre compilare il quadro CR, del FASCICOLO 1 ovvero il quadro CE del FASCICOLO 3.

Nel caso di crediti d'imposta dichiarati dalle società di cui all'art. 5 del TUIR nel quadro RU del rispettivo modello Unico SP o dai soggetti di cui all'art. 116 del TUIR attribuiti ai soci, i suddetti crediti non vanno indicati nel presente quadro. L'indicazione degli stessi e dei relativi utilizzi vanno esposti nel quadro RU del FASCICOLO 3.

Si precisa che uno speciale regime di tassazione separata, da dichiarare nel quadro RM, è previsto per i redditi di partecipazione derivanti da società residenti in paesi in regime di fiscalità privilegiata (art. 167 e 168 del TUIR). Si ricorda a tal proposito che il socio al quale sia imputato il reddito riferibile a partecipazioni in un soggetto estero localizzato in Stato o territorio a fiscalità privilegiata deve utilizzare il quadro RS (FASCICOLO 3) per evidenziare i crediti d'imposta per le imposte pagate all'estero.

Si ricorda che:

1. i redditi o le perdite sono imputati a ciascun socio, indipendentemente dalla percezione, proporzionalmente alla propria quota di partecipazione agli utili;
2. qualora la partecipazione sia stata assunta non a titolo personale ma nell'ambito dell'attività d'impresa e sia indicata tra le attività relative all'impresa nell'inventario redatto ai sensi dell'art. 2217 del c.c., la quota di reddito o di perdita non va indicata in questo quadro, bensì nei quadri RF o RG del FASCICOLO 3;
3. i collaboratori dell'impresa familiare devono compilare il presente quadro solo nel caso in cui l'impresa abbia realizzato un reddito, in quanto detti collaboratori, agli effetti sia civili che fiscali, partecipano agli utili ma non alle perdite dell'impresa. Ciascun familiare, apponendo la firma nel frontespizio, oltre a sottoscrivere la dichiarazione, attesta anche di aver prestato la sua attività di lavoro nell'impresa in modo continuativo e prevalente. Si precisa che, nel caso in cui l'imprenditore nell'ambito dell'attività dell'impresa familiare, si sia avvalso del regime dei contribuenti minimi (art. 1, commi da 96 a 117, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, finanziaria per l'anno 2008) i collaboratori familiari sono esonerati dagli obblighi dichiarativi e di versamento riferibili al reddito ad essi imputato dall'imprenditore, in quanto l'imposta sul reddito prodotto dall'impresa familiare è stata versata interamente dall'imprenditore;
4. nel caso in cui l'azienda coniugale non sia gestita in forma societaria, il reddito o la perdita da imputare al coniuge è pari al 50 per cento dell'ammontare risultante dalla dichiarazione del titolare od alla diversa quota stabilita ai sensi dell'art. 210 del codice civile;
5. i redditi o le perdite sono imputati a ciascuno dei membri del Gruppo Europeo di Interesse Economico (GEIE) nella proporzione prevista dal contratto di gruppo o, in mancanza, in parti uguali.

Nel presente quadro va compilata la sezione II per dichiarare il reddito (o la perdita) imputato al socio dalle società che abbiano optato per la trasparenza fiscale di cui all'art. 116 del TUIR. Il reddito è imputato in proporzione alle rispettive quote di partecipazioni agli utili (o alle perdite) e concorre alla formazione del reddito complessivo dell'anno in corso alla data di chiusura del periodo d'imposta della società partecipata. Si precisa che le perdite fiscali della società partecipata sono imputate ai soci in proporzione alle quote di partecipazione alle perdite dell'esercizio entro il limite delle rispettive quote del patrimonio netto contabile della società partecipata, determinate senza considerare la perdita dell'esercizio e tenendo conto di conferimenti effettuati entro la data di approvazione del relativo bilancio. Qualora la partecipazione sia stata assunta non a titolo personale ma nell'ambito dell'attività d'impresa e sia indicata tra le attività relative all'impresa nell'inventario redatto ai sensi dell'art. 2217 del c.c., la quota di reddito o di perdita non va indicata in questo quadro, bensì nei quadri RF o RG del FASCICOLO 3.

Il quadro si compone delle seguenti sezioni:

Sezione I – Dati della società, associazione, impresa familiare, azienda coniugale o GEIE;

Sezione II – Dati della società partecipata in regime di trasparenza;

Sezione III – Determinazione del reddito;

Sezione IV – Riepilogo.

SEZIONE I - Dati della società, associazione, impresa familiare, azienda coniugale o GEIE

Questa sezione è composta dai **rigli da RH1 a RH4**: qualora il dichiarante partecipi a più di quattro società deve compilare più moduli. Nei rigli della presente Sezione devono essere rispettivamente indicati in:

- **colonna 1**, il codice fiscale della società o dell'associazione partecipata;
- **colonna 2**, uno dei seguenti codici:
 - 1 se trattasi di società di persone e assimilate esercenti attività d'impresa, azienda coniugale, imprese familiari in contabilità ordinaria o GEIE;
 - 2 se trattasi di associazioni fra artisti e professionisti;
 - 3 se trattasi di società di persone e assimilate esercenti attività d'impresa, azienda coniugale, imprese familiari in contabilità semplificata;
 - 4 se trattasi di società semplici;
 - 5 nel caso in cui la società di persone ed assimilate esercenti attività d'impresa, azienda coniugale, imprese familiari, in contabilità ordinaria o GEIE abbia attribuito al socio dichiarante, in sede di recesso, di esclusione, di riscatto e di riduzione del capitale esuberante o di liquidazione, anche concorsuale, una somma superiore al prezzo pagato per l'acquisto delle quote di patrimonio;
 - 6 nel caso in cui la società di persone ed assimilate esercenti attività d'impresa, azienda coniugale, imprese familiari, in contabilità semplificata abbia attribuito al socio dichiarante, in sede di recesso, di esclusione, di riscatto e di riduzione del capitale esuberante o di liquidazione, anche concorsuale, una somma superiore al prezzo pagato per l'acquisto delle quote di patrimonio;
 - 7 nel caso in cui l'associazione partecipata abbia attribuito al socio dichiarante, in sede di recesso, di esclusione, di riscatto e di riduzione del capitale esuberante o di liquidazione, anche concorsuale, una somma superiore al prezzo pagato per l'acquisto della quota di patrimonio;
 - 8 nel caso in cui la società semplice partecipata abbia attribuito al socio dichiarante, in sede di recesso, di esclusione, di riscatto e di riduzione del capitale esuberante o di liquidazione, anche concorsuale, una somma superiore al prezzo pagato per l'acquisto della quota di patrimonio.

Nel caso in cui la società semplice o l'associazione fra artisti e professionisti attribuisca al socio una quota di reddito (o perdita) che è stata ad essa imputata da una società o associazione di diversa natura (ad esempio a seguito di partecipazione in società in nome collettivo), occorre indicare separatamente le quote in ragione del relativo codice (1, 2, 3, 4 oppure in sede di recesso, di esclusione, di riscatto e di riduzione del capitale esuberante o di liquidazione, anche concorsuale 5, 6, 7, 8);
- **colonna 3**, la quota di partecipazione al reddito della società partecipata espressa in percentuale. Nel caso in cui nella colonna 2 sia stato indicato uno dei codici da 5 a 8, la presente colonna non deve essere compilata;
- **colonna 4**, la quota del reddito (o perdita, preceduta dal segno meno) della società partecipata imputata al dichiarante;



Vedere in APPENDICE la voce "Perdite riportabili senza limiti di tempo".

- **colonna 5**, la casella va barrata nel caso in cui si dichiarino perdite riportabili senza limiti di tempo;
- **colonna 6**, la casella va barrata se la società partecipata attribuisce una quota di reddito dei terreni determinato nel quadro RA;
- **colonna 7**, va barrata se spetta la detrazione di cui all'art. 13, comma 5 del TUIR;
- **colonna 8**, la quota di reddito "minimo" derivante dalla partecipazione in società considerate non operative ai sensi dell'art. 30 della legge 23 dicembre 1994, n. 724 e successive modifiche, quale risulta dal prospetto rilasciato dalle stesse società. Tale colonna deve essere compilata nel caso in cui la quota di reddito attribuita ai soci, indicata nella colonna 4, sia pari o superiore alla quota di reddito "minimo". Si ricorda che detto reddito "minimo" non può essere compensato con perdite d'impresa di esercizi precedenti;
- **colonna 9**, la quota delle ritenute d'acconto, subite dalla società partecipata, imputata al dichiarante;
- **colonna 10**, la quota dei crediti d'imposta spettante al dichiarante, esclusi quelli da riportare nel quadro RU;
- **colonna 12**, la quota degli oneri detraibili imputati al dichiarante.

Nella casella di **colonna 11** va indicato:

- il **codice 1** se è stato imputato reddito derivante dall'attività di ricerca, per il quale il ricercatore intende avvalersi dell'agevolazione prevista dall'art. 3 del D.L. 269 del 2003, dall'art. 17, comma 1, del D.L. n. 185 del 2008 e dall'art. 44 del D.L. n. 78 del 2010. In tal caso nella colonna 4 va riportato il 10 per cento della quota di reddito imputata;
- il **codice 2** se è stato imputato reddito per il quale spettano i benefici previsti dalla legge n. 238 del 2010 nei confronti dei lavoratori che rientrano in Italia. In tal caso nella colonna 4 va riportato il 20 per cento del reddito imputato se il dichiarante è una lavoratrice e il 30 per cento se il dichiarante è un lavoratore.

SEZIONE II - Dati della società partecipata in regime di trasparenza

Questa sezione è composta dai **rigli da RH5 a RH6**: qualora il dichiarante partecipi a più di due società deve compilare più moduli. Nei rigli della presente Sezione devono essere rispettivamente indicati in:

- **colonna 1**, il codice fiscale della società partecipata trasparente;
- **colonna 3**, la quota di partecipazione agli utili espressa in percentuale;
- **colonna 4**, la quota del reddito (o perdita, preceduta dal segno meno) della società partecipata imputata al dichiarante;
- **colonna 5**, la casella va barrata nel caso in cui si dichiarino perdite riportabili senza limiti di tempo;



Vedere in APPENDICE la voce "Perdite riportabili senza limiti di tempo".

- **colonna 8**, la quota di reddito "minimo" derivante dalla partecipazione in società considerate non operative ai sensi dell'art. 30 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, quale risulta dal prospetto rilasciato dalle stesse società. Tale colonna deve essere compilata nel caso in cui la quota di reddito attribuita ai soci, indicata nella colonna 4, sia pari o superiore alla quota di reddito "minimo". Si ricorda che detto reddito "minimo" non può essere compensato con le perdite d'impresa;
- **colonna 9**, la quota delle ritenute d'acconto, subite dalla società trasparente, imputata al dichiarante;

- **colonna 10**, la quota dei crediti d'imposta spettanti al dichiarante, esclusi quelli da riportare nel quadro RU;
- **colonna 11**, la quota del credito per imposte pagate all'estero relative a redditi prodotti dalla società trasparente nei periodi anteriori all'esercizio dell'opzione;
- **colonna 12**, la quota degli oneri detraibili imputati al dichiarante;
- **colonna 13**, la quota di eccedenza dell'IRES (quadro RX, rigo RX1, colonna 4, del Modello UNICO 2011 - SC) derivante dalla precedente dichiarazione presentata dalla società trasparente per la parte imputata al socio;
- **colonna 14**, la quota degli acconti versati dalla società trasparente per la parte imputata al socio.

SEZIONE III - Determinazione del reddito dati comuni alla sezione I e alla sezione II

Questa sezione è composta dai **rigi** da **RH7** a **RH18**.

Nel compilare i rigi da RH7 ad RH18, comuni alle sezioni I e II, il dichiarante qualora abbia compilato entrambe le sezioni, procede a sommare gli importi esposti nei campi comuni.

Nel caso di compilazione di più moduli, i dati di questa sezione vanno riportati solo sul primo.

Nel **rigo RH7, colonna 2**, va indicato l'importo complessivo delle quote di reddito (importi positivi di colonna 4) derivanti dalla partecipazione in imprese in regime di contabilità ordinaria o semplificata (codice 1 e 3 di colonna 2 dei rigi da RH1 a RH4), e delle quote attribuite nelle ipotesi di cui all'art. 20-bis del TUIR (codici 5 e 6), e la somma delle quote di reddito (importi positivi) indicate nelle colonne 4, dei rigi RH5 ed RH6, derivanti dalla partecipazione in società che hanno optato per il regime della trasparenza ai sensi dell'art. 116 del TUIR.

Nel **rigo RH7, colonna 1**, va indicato l'importo complessivo delle quote di reddito "minimo" (importi di colonna 8) derivanti dalla partecipazione in imprese in regime di contabilità ordinaria o semplificata (codice 1 e 3 di colonna 2 dei rigi da RH1 a RH4) e la somma delle quote di reddito "minimo" indicate nelle colonne 8, dei rigi RH5 ed RH6, derivanti dalla partecipazione in società che hanno optato per il regime della trasparenza ai sensi dell'art. 116 del TUIR.

Nel **rigo RH8**, va indicato l'importo complessivo (non preceduto dal segno meno) delle quote di perdite derivanti dalla partecipazione in imprese in regime di contabilità ordinaria (codice 1 di colonna 2 dei rigi da RH1 a RH4) e la somma delle quote di perdite indicati nelle colonne 4, dei rigi RH5 ed RH6 derivanti dalla partecipazione in società che hanno optato per il regime della trasparenza ai sensi dell'art. 116 del TUIR.



Vedere in APPENDICE la voce "Perdite di impresa e di lavoro autonomo".

Nel **rigo RH9, colonna 2**, va indicata la differenza, tra l'importo di rigo RH7 col. 2 e l'importo di rigo RH8. Se il risultato è negativo, indicare zero e riportare tale importo nell'apposito prospetto delle perdite del quadro RS, per la parte non utilizzata per compensare altri redditi d'impresa dell'anno, distinguendo la parte riportabile senza limiti di tempo.

In ogni caso tale differenza non può essere inferiore all'eventuale importo indicato nella col. 1 del rigo RH7. Nel **rigo RH9, colonna 1**, va indicata l'eventuale eccedenza di perdite d'impresa in contabilità ordinaria non compensate, derivanti dalla differenza tra l'importo indicato nel rigo RH8 e la differenza tra l'importo di rigo RH7 col. 2 e quello di rigo RH9 col. 2. Tale perdita può essere computata in diminuzione degli eventuali redditi indicati nei quadri RD o RF o RG. L'eccedenza non utilizzata per compensare altri redditi d'impresa, va riportata nel quadro RS distinguendo la parte riportabile senza limiti di tempo.

Se l'importo di rigo RH9, col. 2 è di segno positivo, nel **rigo RH10** va indicato l'importo delle perdite d'impresa in contabilità ordinaria del periodo d'imposta oggetto di dichiarazione (determinate nel quadro RF), fino a concorrenza della differenza tra l'importo di rigo RH9, col. 2 e l'importo di rigo RH7 col. 1.

L'eccedenza non utilizzata per compensare altri redditi d'impresa, va riportata nel quadro RS.

Nel **rigo RH11** deve essere indicata la differenza fra rigo RH9 colonna 2 e rigo RH10.

Nel **rigo RH12**, va indicata, fino a concorrenza di rigo RH11 l'eventuale eccedenza di perdite d'impresa degli esercizi precedenti non utilizzate per compensare altri redditi d'impresa prodotti nel periodo d'imposta. Si ricorda che, in relazione alle perdite pregresse, la normativa vigente esclude la possibilità da parte dei soci di una società partecipata di compensare i redditi attribuiti da quest'ultima con le perdite maturate nei periodi antecedenti l'opzione per il regime di tassazione in trasparenza.



Qualora risulti compilata la colonna 1 del rigo RH7, nel rigo RH12 vanno indicate le perdite d'impresa degli esercizi precedenti (non utilizzate per compensare altri redditi d'impresa dell'anno) fino a concorrenza della differenza, se positiva, tra l'importo di rigo RH11 e l'importo indicato nella colonna 1 del rigo RH7, in quanto per effetto dell'art. 30, comma 3, lett. c), ultimo periodo, della legge 23 dicembre 1994, n. 724 e successive modificazioni, le perdite di esercizi precedenti possono essere computate in diminuzione solo per la parte di reddito eccedente quello minimo determinato ai sensi del predetto art. 30. L'eventuale eccedenza di perdite di esercizi precedenti, non utilizzate per compensare altri redditi d'impresa, va indicata nelle corrispondenti colonne del prospetto RS.

Nel **rigo RH13**, vanno indicate le perdite derivanti dalle partecipazioni in società di persone esercenti attività commerciali in contabilità semplificata (codice 3) dei rigi da RH1 a RH4. Tale importo va indicato senza riportare il segno "meno".

Nel **rigo RH14, colonna 2**, va indicata la differenza tra l'importo di rigo RH11 e la somma dei rigi RH12 e RH13. In caso di importo negativo riportare con il segno meno.

In ogni caso tale differenza non può essere inferiore all'eventuale importo indicato nella colonna 1 del rigo RH7. Tale importo va riportato nel rigo RN1 del quadro RN.

Nel **rigo RH14, colonna 1**, va indicata l'eventuale eccedenza di perdite d'impresa in contabilità semplificata non compensate, derivanti dalla differenza tra, la somma degli importi indicati nei rigi RH12 e RH13 e la differenza tra gli importi di rigo RH11 e rigo RH14, colonna 2. Tale perdita va riportata nel rigo RN1, del quadro RN per abbattere il reddito complessivo al netto del reddito minimo.

Nel **rigo RH15**, va indicato il reddito (o la perdita, preceduta dal segno meno) derivante dalla partecipazione in associazioni fra artisti e professionisti (codice 2 e 7 dei rigi da RH1 a RH4).

Se il risultato è positivo nel **rigo RH16**, vanno indicate le eventuali perdite di lavoro autonomo degli esercizi precedenti fino a concorrenza del rigo RH15 non utilizzate per compensare altri redditi di lavoro autonomo dell'anno.

Nel **rigo RH17**, va indicata la differenza tra il rigo RH15 e il rigo RH16. Tale importo va riportato nel rigo RN1 del quadro RN. Se l'importo è negativo, tale perdita potrà essere utilizzata per abbattere il reddito complessivo fino a concorrenza del reddito minimo.

Nel **rigo RH18** l'importo complessivo delle quote di reddito (importi positivi di colonna 4) derivanti dalla partecipazione in società semplici (codice 4 e 8 dei rigi da RH1 a RH4). Tale importo va riportato nel rigo RN1 del quadro RN.

SEZIONE IV - Riepilogo

Questa sezione è composta dai rigi da RH19 a RH24.

In tale sezione va indicato il totale degli importi delle colonne da 9 a 14 dei rigi da RH1 a RH6.

Nel **rigo RH19**, va riportata la somma delle colonne 9 dei rigi da RH1 a RH6.

Nel **rigo RH20, colonna 2**, va riportata la somma delle colonne 10 dei rigi da RH1 a RH6. Si precisa che nella **colonna 1** di tale rigo va indicata l'importo del credito d'imposta sui fondi comuni di investimento. L'ammontare spettante va desunto direttamente dal prospetto rilasciato dalla società partecipata.

Nel **rigo RH21**, va indicato il totale degli importi delle colonne 11 dei rigi RH5 ed RH6.

Nel **rigo RH22**, va indicato il totale degli importi delle colonne 12 dei rigi da RH1 a RH6.

Nel **rigo RH23**, va indicato il totale degli importi delle colonne 13 dei rigi RH5 ed RH6.

Nel **rigo RH24**, va indicato il totale degli importi delle colonne 14 dei rigi RH5 ed RH6.

2. QUADRO RL - Altri redditi

GENERALITÀ

Questo quadro è composto da tre sezioni:

Sezione I – riservata ai redditi di capitale la cui disciplina è contenuta nel titolo I, capo III del TUIR;

Sezione II – riservata a taluni redditi diversi la cui disciplina è contenuta nel Titolo I, capo VII, del TUIR ed alle erogazioni per l'esercizio di attività sportiva dilettantistica, di cui all'art. 67, comma 1, lett. m) del TUIR;

Sezione III – riservata agli altri redditi di lavoro autonomo indicati nel comma 2 dell'art. 53 del TUIR.

SEZIONE I-A - Redditi di capitale

La prima sezione deve essere utilizzata per la dichiarazione degli utili che concorrono a formare il reddito complessivo del contribuente, derivanti dalla partecipazione al capitale di società ed enti soggetti all'IRES e quelli distribuiti da società ed enti esteri di ogni tipo, unitamente a tutti gli altri redditi di capitale, percepiti nel 2011, senza avere riguardo al momento in cui è sorto il diritto a percepirli.

Gli interessi, le rendite e gli altri proventi conseguiti nell'esercizio di imprese commerciali non costituiscono redditi di capitale, e quindi devono essere indicati in quello relativo al reddito d'impresa.

Si precisa che solo i contribuenti che detengono partecipazioni di natura qualificata ovvero partecipazioni di natura non qualificata in società residenti in paesi o territori a fiscalità privilegiata, i cui titoli non sono negoziati in mercati regolamentati, dovranno esporre nella dichiarazione dei redditi (730 o UNICO) i proventi percepiti indicati nella prevista certificazione degli utili o desumibili da altra documentazione rilasciata dalle società emittenti, italiane o estere, o dai soggetti intermediari.

Non devono essere dichiarati i redditi di capitale esenti, soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d'imposta oppure ad imposta sostitutiva.

I redditi prodotti all'estero, percepiti direttamente dal contribuente senza l'intervento di intermediari residenti ovvero quando l'intervento degli intermediari non ha comportato l'applicazione della ritenuta alla fonte, devono essere indicati in questo quadro se il contribuente non si avvale del regime di imposizione sostitutiva compilando il quadro RM.

Qualora ricorrano le condizioni per fruire del credito d'imposta per le imposte pagate all'estero occorre compilare la sezione I del quadro CR del FASCICOLO 1 ovvero il quadro CE del FASCICOLO 3, qualora siano stati prodotti all'estero anche redditi d'impresa.

Nel primo rigo devono essere indicati gli utili, anche in natura, compresi gli acconti, distribuiti dalle società di capitali e dagli enti, commerciali e non commerciali, aventi in Italia la sede legale o amministrativa o l'oggetto principale dell'attività. Sono assimilati alle azioni i titoli partecipativi e gli strumenti finanziari emessi da soggetti non residenti che presentano le seguenti caratteristiche:

- la relativa remunerazione deve essere costituita esclusivamente da utili, ossia essere rappresentativa di una partecipazione ai risultati economici della società emittente (di società appartenenti allo stesso gruppo o dell'affare in relazione al quale gli strumenti finanziari sono stati emessi);
- tale remunerazione deve essere totalmente indeducibile dal reddito della società emittente secondo le regole proprie vigenti nel Paese estero di residenza.



Vedere in APPENDICE la voce "Utili prodotti all'estero".

Devono essere, inoltre, incluse le somme percepite, in aggiunta ai dividendi, in forza di alcune convenzioni bilaterali contro le doppie imposizioni.

Costituiscono utili anche le somme o il valore normale dei beni ricevuti dai soci in caso di recesso, di riduzione del capitale esuberante o di liquidazione anche concorsuale di società ed enti, per la parte che eccede il prezzo pagato per l'acquisto o la sottoscrizione delle azioni o quote annullate, diminuito delle somme o del valore normale dei beni ricevuti a titolo di ripartizione delle riserve e altri fondi di cui all'art. 47, comma 5, del TUIR (riserve o altri fondi costituiti con sovrapprezzi di emissione, con interessi di conguaglio versati dai sottoscrittori di nuove azioni o quote, o con versamenti dei soci a fondo perduto o in conto capitale e con saldi di rivalutazione monetaria esenti da imposta, anche se tali riserve sono state imputate a capitale).

Nella sezione, devono essere indicati anche gli utili da partecipazione di natura non qualificata, relativi a società in Paesi o territori a fiscalità privilegiata i cui titoli non sono negoziati in mercati regolamentati e i proventi di natura non qualificata derivanti dagli strumenti finanziari emessi dalle predette società. In tal caso, gli utili e i proventi equiparati concorrono alla formazione del reddito imponibile per la

loro totalità e la ritenuta del 12,50 per cento applicata su tali redditi è a titolo d'acconto. Rimane ferma la possibilità di applicare la predetta ritenuta a titolo d'imposta qualora il percettore abbia esperito con esito positivo la procedura di interpello prevista per tale fattispecie. Invece, sugli utili e proventi equiparati provenienti da partecipazioni non qualificate in società residenti in paesi o territori a fiscalità privilegiata, i cui titoli sono negoziati in mercati regolamentati continua ad essere applicabile la ritenuta a titolo di imposta.

Nel **rigo RL1**, indicare gli utili e gli altri proventi equiparati in qualunque forma corrisposti da società di capitali o enti commerciali, residenti e non residenti, riportati nell'apposita certificazione. Tra gli utili ed i proventi da indicare nel presente rigo devono essere ricompresi anche quelli derivanti da contratti di associazione in partecipazione, o dai contratti di cointeressenza, il cui apporto sia costituito da capitale o da capitale e da opere e servizi nonché quelli conseguiti in caso di recesso, di riduzione del capitale esuberante o di liquidazione anche concorsuale di società ed enti.

In particolare indicare:

- nella **colonna 1**:
 - il **codice 1**, in caso di utili e di altri proventi equiparati di natura qualificata corrisposti da imprese residenti in Italia ovvero residenti in Stati aventi un regime fiscale non privilegiato formati con utili prodotti fino all'esercizio in corso al 31 dicembre 2007;
 - il **codice 2**, in caso di utili e di altri proventi equiparati di natura qualificata provenienti da imprese residenti o domiciliate in Stati o territori aventi un regime fiscale privilegiato;
 - il **codice 3**, in caso di utili e di altri proventi equiparati corrisposti da imprese residenti o domiciliate in Stati o territori aventi un regime fiscale privilegiato provenienti da partecipazioni non qualificate i cui titoli non sono negoziati in mercati regolamentati. Si ricorda che in caso di utili e di altri proventi che andrebbero indicati con il codice 3, ma per i quali è stato rilasciato parere favorevole dall'Agenzia delle Entrate a seguito di interpello proposto ai sensi dell'art. 167, comma 5, del TUIR, tali importi dovranno essere indicati nella sezione V del quadro RM;
 - il **codice 4**, in caso di utili e di altri proventi che andrebbero indicati con il codice 2, ma per i quali è stato rilasciato parere favorevole dall'Agenzia delle Entrate a seguito di interpello proposto ai sensi dell'art. 167, comma 5, del TUIR;
 - il **codice 5**, in caso di utile e di altri proventi equiparati corrisposti da imprese residenti in Italia ovvero residenti in Stati aventi un regime fiscale non privilegiato formati con utili prodotti a partire dall'esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007;
 - il **codice 6**, in caso di utili e di altri proventi prodotti a partire dall'esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007, che andrebbero indicati con il codice 2, ma per i quali è stato rilasciato parere favorevole dall'Agenzia delle Entrate a seguito di interpello proposto ai sensi dell'art. 167, comma 5 del TUIR;
- nella **colonna 2**:
 - il 40% della somma degli utili e degli altri proventi equiparati corrisposti nell'anno 2011 desumibili dalla relativa certificazione ai punti 28, 30, 32 e 34 qualora sia stato indicato nella colonna 1 il codice 1 o 4;
 - il 49,72% della somma degli utili e degli altri proventi equiparati corrisposti nell'anno 2011 desumibili dalla certificazione ai punti 29, 31 e 33 qualora sia stato indicato nella colonna 1 il codice 5 o 6;
 - il 100% della somma degli utili e degli altri proventi equiparati corrisposti nell'anno 2011 da imprese residenti o domiciliate in Stati o Territori aventi un regime fiscale privilegiato (cosiddetta *black list*), desumibili dalla relativa certificazione ai punti 28, 30, 32, e 34 qualora sia stato indicato nella colonna 1 il codice 2 o 3.



L'elenco degli paesi o territori aventi un regime fiscale privilegiato di cui al DM 21 novembre 2001 (cosiddetta black list) è desumibile in appendice alla voce "Paesi e territori aventi un regime fiscale privilegiato".

- nella **colonna 3** l'importo complessivo delle ritenute d'acconto subite, rilevabile dal punto 38 della certificazione. Si precisa, al fine della compilazione del rigo RL1, che nel caso in cui al percipiente siano state rilasciate più certificazioni contenenti utili e/o proventi aventi la medesima codifica, si deve compilare un solo rigo, riportando a colonna 2 la somma dei singoli importi relativi agli utili e agli altri proventi equiparati e a colonna 3 la somma delle ritenute. Se sono stati percepiti utili e/o proventi per i quali è necessario indicare diversi codici occorrerà compilare distinti moduli.

Nel **rigo RL2**, vanno riportati gli altri redditi di capitale, percepiti nel 2011 al lordo delle eventuali ritenute a titolo di acconto.

In particolare indicare:

- nella **colonna 1**:
 - il **codice 1** in caso di interessi e di altri proventi derivanti da capitali dati a mutuo e da altri contratti (depositi e conti correnti diversi da quelli bancari e postali) compresa la differenza tra la somma percepita alla scadenza e quella data a mutuo o in deposito ovvero in conto corrente. Al riguardo, si precisa che tali interessi si presumono percepiti, salvo prova contraria, alle scadenze e nella misura pattuita e che, nel caso in cui le scadenze non risultano stabilite per iscritto, gli interessi si presumono percepiti per l'ammontare maturato nel periodo d'imposta. Se la misura degli interessi non è determinata per iscritto, gli interessi devono essere calcolati al saggio legale;
 - il **codice 2** in caso di rendite perpetue dovute a titolo di corrispettivo per il trasferimento di un immobile o per la cessione di un capitale, oppure imposte quali oneri al donatario (art. 1861 c.c.) e di prestazioni annue perpetue a qualsiasi titolo dovute, anche se disposte per testamento (art. 1869 c.c.);
 - il **codice 3** in caso di compensi percepiti per la prestazione di garanzie personali (fideiussioni) o reali (pigni o ipoteche) assunte in favore di terzi;
 - il **codice 4** in caso di proventi derivanti da organismi d'investimento collettivo in valori mobiliari di diritto estero non conformi alla direttiva comunitaria 2009/65/CE, diversi da quelli assoggettati a forme di vigilanza nei Paesi esteri nei quali sono istituiti, situati negli Stati membri dell'Unione europea e negli Stati aderenti all'Accordo sullo Spazio economico europeo che sono inclusi nella lista di cui al decreto da emanarsi ai sensi dell'art. 168-bis del TUIR (c.d. *white list*). In attesa dell'emanazione del suddetto decreto si deve fare riferimento alla lista dei Paesi di cui al decreto ministeriale 4 settembre 1996 e successive modificazioni ed integrazioni;
 - il **codice 5** in caso di altri interessi, esclusi quelli aventi natura compensativa, diversi da quelli sopra indicati ed ogni altro provento in misura definita derivante dall'impiego di capitale, nonché degli altri proventi derivanti da altri rapporti aventi per oggetto l'impiego del capitale esclusi i rapporti attraverso cui possono essere realizzati differenziali positivi e negativi in dipendenza di un evento incerto,

- nonché dei proventi derivanti da operazioni di riporto e pronti contro termine su titoli che concorrono a formare il reddito complessivo del contribuente, ovvero dei proventi derivanti dal mutuo di titoli garantito che concorrono a formare il reddito complessivo del contribuente. Con questo codice vanno, altresì, indicati gli interessi di mora e per dilazione di pagamento relativi a redditi di capitale;
- il **codice 6** in caso di proventi conseguiti in sostituzione dei redditi di capitale, anche per effetto della cessione dei relativi crediti, e delle indennità conseguite, anche in forma assicurativa, a titolo di risarcimento di danni consistenti nella perdita dei redditi stessi;
 - il **codice 7** in caso di utili derivanti da contratti di associazione in partecipazione e cointeressenza di cui all'art. 44, c. 1 lett. f), del TUIR se dedotti dall'associante in base alle norme del TUIR vigenti anteriormente alla riforma dell'imposizione sul reddito delle società di cui al D.Lgs. n. 344 del 2003.
 - il **codice 8** in caso di redditi derivanti dalla partecipazione a fondi immobiliari imputati per trasparenza ai partecipanti ai sensi dell'art. 32, comma 3-bis, del decreto legge 31 maggio n. 78, come modificato dall'art. 8 del decreto legge 13 maggio 2011, n. 70, che possiedono quote di partecipazione in misura superiore al 5 per cento del patrimonio del fondo alla data del 31 dicembre 2011 o, se inferiore, al termine del periodo di gestione del fondo. Ai fini della verifica della predetta percentuale si tiene conto delle partecipazioni detenute direttamente o indirettamente, per il tramite di società controllate, di società fiduciarie o per interposta persona nonché delle partecipazioni imputate ai familiari indicati nell'art. 5, comma 5, del TUIR. I redditi conseguiti dal fondo sono imputati al partecipante in proporzione alla quota di partecipazione al fondo da questi detenuta e concorrono alla formazione del suo reddito complessivo, ancorché non percepiti. Detti redditi sono determinati escludendo dal risultato della gestione conseguito dal fondo i proventi e gli oneri da valutazione. L'eventuale risultato negativo è irrilevante e, in tal caso, la colonna 2 non deve essere compilata.
- Si ricorda che i redditi compresi nelle somme o nel valore normale dei beni attribuiti alla scadenza dei contratti e dei titoli di cui ai codici 1, 4 e 7 se il periodo di durata dei contratti o dei titoli è inferiore a cinque anni devono essere dichiarati nel presente quadro; qualora invece il periodo di durata sia superiore a cinque anni, i predetti redditi devono essere dichiarati nel quadro RM (ed assoggettati a tassazione separata salvo opzione per la tassazione ordinaria);

- nella **colonna 2** l'importo relativo alla tipologia di reddito indicato;
- nella **colonna 3** l'importo complessivo delle ritenute d'acconto subite.

Se sono stati percepiti proventi per i quali è necessario indicare diversi codici occorrerà compilare distinti moduli.

Nel **rigo RL3**, va indicata nelle rispettive colonne, la somma degli importi esposti nei rigi da RL1 a RL2. L'importo indicato al rigo RL3, **colonna 2**, sommato agli altri redditi Irpef, deve essere riportato nel rigo RN1, colonna 5, del quadro RN. L'importo indicato al rigo RL3, **colonna 3**, deve essere sommato alle altre ritenute e riportato nel rigo RN32, colonna 4, del quadro RN.

SEZIONE I-B - Redditi di capitale imputati da Trust

Nel **rigo RL4** vanno indicati gli importi sotto elencati, trasferiti al dichiarante da Trust trasparenti o misti di cui all'art. 73, comma 2, del TUIR di cui lo stesso è beneficiario. Tali dati vanno riportati nei corrispondenti rigi del quadro RN. Nella particolare ipotesi in cui il dichiarante sia beneficiario di più Trust deve essere compilato un rigo distinto per ogni Trust, avendo cura di riportare nel quadro RN il totale degli importi indicati in ciascun rigo.

In particolare, va indicato:

- nella **colonna 1**, il codice fiscale del Trust;
- nella **colonna 2**, il reddito imputato dal Trust;
- nella **colonna 3**, l'ammontare del credito d'imposta derivante dalla partecipazione agli OICVM e a fondi comuni di investimento;
- nella **colonna 4**, l'ammontare dei crediti di imposta per i redditi prodotti all'estero;
- nella **colonna 5**, l'ammontare delle ritenute d'acconto;
- nella **colonna 6**, l'eccedenza IRES trasferita al contribuente dal Trust trasparente o misto;
- nella **colonna 7**, l'ammontare complessivo degli altri crediti di imposta;
- nella **colonna 8**, l'ammontare degli acconti IRES versati dal Trust per la parte trasferita al dichiarante.

SEZIONE II-A - Redditi diversi

La seconda sezione deve essere utilizzata per la dichiarazione dei redditi diversi. Nell'esposizione dei singoli dati il contribuente deve indicare dapprima i corrispettivi lordi percepiti, compresi gli interessi moratori e quelli per dilazione di pagamento relativi a tali corrispettivi e successivamente le spese relative agli stessi. I corrispettivi e i proventi da dichiarare nel presente quadro vanno calcolati per cassa e cioè con riferimento alle somme effettivamente percepite nel 2011; nel caso, quindi, di riscossione dei corrispettivi in forma parziale (per dilazione di pagamento o rateazioni) vanno dichiarati, nel periodo d'imposta, solo gli importi effettivamente riscossi, rimandando ai successivi periodi la dichiarazione di quelli restanti.

Nel **rigo RL5, colonna 1**, indicare i corrispettivi percepiti, a seguito della lottizzazione di terreni o della esecuzione di opere intese a rendere i terreni stessi edificabili, per la vendita, anche parziale, dei terreni o degli edifici.



Vedere in APPENDICE la voce "Lottizzazione".

Nel **rigo RL6, colonna 1**, indicare i corrispettivi percepiti per la cessione a titolo oneroso di beni immobili acquistati (compresi i terreni agricoli) o costruiti da non più di cinque anni, con esclusione di quelli acquisiti per successione previsti dall'art. 67, comma 1, lett. b) del TUIR, e delle unità immobiliari urbane che per la maggior parte del periodo intercorso tra l'acquisto o la costruzione e la cessione sono state adibite ad abitazione principale del cedente o dei suoi familiari. In caso di cessione a titolo oneroso di immobili ricevuti per donazione ai fini della individuazione del periodo di cinque anni occorre fare riferimento alla data di acquisto o costruzione degli immobili da parte del donante. Non vanno indicati i corrispettivi delle cessioni se sulle plusvalenze realizzate è stata applicata e versata a cura del notaio, all'atto della cessione, l'imposta sostitutiva prevista dalla legge 23 dicembre 2005, n. 266. Si precisa che le plusvalenze realizzate a seguito di cessioni a titolo oneroso di terreni suscettibili di utilizzazione edificatoria secondo gli strumenti urbanistici vigenti al momento della cessione, vanno invece indicate nella sezione II del quadro RM.

Per quanto riguarda le spese da indicare nei rigi RL5, **colonna 2** (vendita di terreni ed edifici a seguito di lottizzazione o di opere finalizzate a rendere i terreni stessi edificabili) e RL6, **colonna 2**, (rivendita di beni immobili nel quinquennio) si precisa che esse sono costituite dal prezzo di acquisto o dal costo di costruzione del bene ceduto, aumentato di ogni altro costo inerente. In particolare, per i terreni che costituiscono oggetto di lottizzazione o di opere intese a renderli edificabili, se gli stessi sono stati acquistati oltre cinque anni prima dell'inizio delle citate operazioni, si assume come prezzo di acquisto il valore normale del terreno al quinto anno anteriore. Per i terreni acquisiti a titolo gratuito e per i fabbricati costruiti su terreni acquisiti a titolo gratuito si tiene conto del valore normale del terreno alla data di inizio delle operazioni che danno luogo a plusvalenza. Si precisa che, per effetto delle modifiche apportate dal D.L. 4 luglio 2006, n. 223, all'art. 68, comma 1, del TUIR per gli immobili di cui alla lett. b) dell'art. 67 del TUIR acquisiti per donazione, si assume come prezzo o costo di costruzione quello sostenuto dal donante.

Se la percezione dei corrispettivi non avviene interamente nello stesso periodo d'imposta, le spese vanno calcolate proporzionalmente ai corrispettivi percepiti nel periodo d'imposta, anche se già sostenute, con ulteriore loro scomputo proporzionale in occasione della dichiarazione degli altri importi nei periodi d'imposta in cui ha luogo la relativa percezione.

Nel **rigo RL7, colonna 1**, indicare i corrispettivi lordi percepiti nell'anno per la cessione a titolo oneroso di partecipazioni sociali effettuata entro il 28 gennaio 1991. Per le cessioni effettuate in data successiva va utilizzato il quadro RT. Le spese di cui al rigo RL7, **colonna 2**, sono costituite dal relativo prezzo d'acquisto.

Nel **rigo RL8, colonna 1**, indicare i proventi derivanti dalla successiva vendita, totale o parziale, di una o più aziende precedentemente affittate o concesse in usufrutto, percepiti da un soggetto che non esercita attività d'impresa. In questo rigo devono essere indicate, inoltre, le plusvalenze realizzate in caso di successiva cessione, anche parziale, delle aziende acquisite per causa di morte o per atto gratuito da familiari. Ai fini della determinazione delle plusvalenze derivanti dalle operazioni di cui al presente rigo si applicano le disposizioni dell'art. 58 del TUIR. Si ricorda che il trasferimento di azienda per causa di morte o per atto gratuito a familiari non costituisce realizzo di plusvalenze dell'azienda stessa, anche qualora, a seguito dello scioglimento, entro cinque anni dall'apertura della successione, della società esistente tra gli eredi, la predetta azienda resti acquisita da uno solo di essi.

Nella **colonna 2** indicare il costo non ammortizzato delle aziende cedute di cui alla colonna 1. In caso di successiva vendita, anche parziale, di azienda acquisita per causa di morte o per atto gratuito a familiari, l'azienda è assunta ai medesimi valori fiscalmente riconosciuti nei confronti del dante causa.

Nel **rigo RL9**, indicare i proventi derivanti dall'affitto e dalla concessione in usufrutto dell'unica o di tutte le aziende possedute.

Nel **rigo RL10**, indicare i proventi derivanti dalla concessione in usufrutto e dalla sublocazione di beni immobili, dall'affitto, locazione, noleggio o concessione in uso di veicoli, macchine e altri beni mobili.

Nel **rigo RL11**, indicare l'intero ammontare dei redditi di natura fondiaria non determinabili catastalmente (censi, decime, quartesi, livelli, lastrici solari, aree urbane e altri redditi consistenti in prodotti del fondo o commisurati ai prodotti stessi), compresi quelli dei terreni dati in affitto per usi non agricoli. Questi redditi non beneficiano di alcuna deduzione di spese.

Nel **rigo RL12**, indicare i redditi dei terreni e dei fabbricati situati all'estero, riportando l'ammontare netto assoggettato ad imposta sui redditi nello Stato estero per il 2011 o, in caso di difformità dei periodi di imposizione, per il periodo d'imposta estero che scade nel corso di quello italiano. Se nello Stato estero l'immobile non è assoggettabile ad imposizione, quest'ultimo non deve essere dichiarato a condizione che il contribuente non abbia percepito alcun reddito. Se nello Stato estero gli immobili sono tassabili mediante applicazione di tariffe d'estimo o in base a criteri simili, indicare l'ammontare risultante dalla valutazione effettuata nello Stato estero, ridotto delle spese eventualmente ivi riconosciute; in tal caso spetta il credito d'imposta per le imposte pagate all'estero secondo i criteri stabiliti dall'art. 165 del TUIR. Qualora ricorrano le condizioni per fruire del credito d'imposta per le imposte pagate all'estero, occorre compilare la sezione I del quadro CR del FASCICOLO 1, ovvero nel quadro CE del FASCICOLO 3, qualora siano stati prodotti all'estero anche redditi d'impresa.

Se il reddito derivante dalla locazione dell'immobile sito all'estero non è soggetto ad imposta sui redditi nel Paese estero, indicare l'ammontare del canone di locazione percepito, ridotto del 15 per cento a titolo di deduzione forfetaria delle spese.

Se tale reddito è soggetto all'imposta nello Stato estero, indicare l'ammontare dichiarato in detto Stato senza alcuna deduzione di spese; in tal caso spetta il credito d'imposta per le imposte pagate all'estero.

Nel rigo RL12 devono essere indicati anche altri redditi sui quali non è stata applicata alcuna ritenuta, ad esempio vincite conseguite all'estero per effetto della partecipazione a giochi on line.

Nel **rigo RL13**, indicare i redditi derivanti dall'utilizzazione economica di opere dell'ingegno, di brevetti industriali e di processi, formule e informazioni relativi ad esperienze acquisite in campo industriale, commerciale o scientifico, che sono percepiti dagli aventi causa a titolo gratuito (ad es. eredi e legatari dell'autore o inventore) o da soggetti che abbiano acquistato a titolo oneroso i diritti alla loro utilizzazione. Per gli acquirenti a titolo gratuito il reddito va dichiarato nell'intera misura, senza deduzione di spese. Per gli acquirenti a titolo oneroso va dichiarato l'importo percepito, forfetariamente ridotto del 25 per cento.

Si ricorda che i proventi derivanti dall'utilizzazione economica di opere dell'ingegno e di invenzioni industriali e simili da parte dell'autore o inventore, vanno dichiarati nella Sezione III del presente quadro.

Nel **rigo RL14**, indicare i corrispettivi derivanti da attività commerciali non esercitate abitualmente.

Nel **rigo RL15**, indicare i compensi derivanti da attività di lavoro autonomo, anche se svolte all'estero, non esercitate abitualmente. Nel medesimo rigo indicare i premi attribuiti in riconoscimento di particolari meriti artistici, scientifici o sociali non assoggettabili a ritenuta a titolo d'imposta, con esclusione dei premi stessi corrisposti a cittadini italiani da Stati esteri o enti internazionali.

I redditi derivanti da rapporti di collaborazione coordinata e continuativa o da collaborazioni a progetto vanno invece dichiarati, nel quadro RC del FASCICOLO 1. Si ricorda che non concorrono alla formazione del reddito complessivo e, pertanto, non devono essere dichiarati i compensi percepiti dal coniuge, dai figli, affidati o affiliati, minori di età o permanentemente inabili al lavoro e dagli ascendenti, per prestazioni di lavoro autonomo non esercitate abitualmente rese nei confronti dell'artista o professionista.

Nel **rigo RL16**, indicare i corrispettivi derivanti dall'assunzione di obblighi di fare, non fare o permettere (esempio: la c.d. indennità di rinuncia percepita, per la mancata assunzione del personale, avviato al lavoro ai sensi della L. 2 aprile 1968, n. 482);

Le spese di cui ai **righi RL9** (affitto e concessione in usufrutto di aziende), **RL10** (utilizzazione da parte di terzi di beni mobili e immobili), **RL14** (attività commerciali occasionali), **RL15** (attività occasionali di lavoro autonomo) **RL16** (assunzione di obblighi di fare, non fare o permettere) possono essere portate in deduzione solo se specificamente inerenti la produzione dei relativi redditi.

Inoltre, per i redditi indicati nei righe RL14, RL15 ed RL16 sono state previste delle detrazioni dall'imposta lorda che saranno determinate, se spettanti, nel quadro RN del FASCICOLO 1.

Nel **rigo RL17**, indicare i redditi occasionali forfettizzati, come determinati ai sensi dell'art. 71, comma 2-bis) del TUIR ove è previsto un regime di determinazione forfettizzata dei redditi derivanti dallo svolgimento non abituale di attività agricole connesse, eccedenti i limiti di cui al comma 2, lettera c) dell'articolo 32 del TUIR.

Tali redditi conseguiti occasionalmente, classificati come redditi diversi, devono essere determinati in misura pari al 15 per cento (per le attività di manipolazione e trasformazione) e al 25 per cento (per le attività di servizi) dei corrispettivi.

Nel rigo RL17, **colonna 1**, indicare l'importo complessivo dei corrispettivi percepiti; nella **colonna 2**, indicare l'importo delle deduzioni forfetarie spettanti sui redditi di colonna 1. In presenza di entrambe le tipologie di reddito nelle rispettive colonne indicare l'ammontare complessivo dei corrispettivi e delle deduzioni forfetarie spettanti.

Nel **rigo RL18**, indicare, nelle rispettive colonne, la somma degli importi da rigo RL5 a rigo RL17.

Si ricorda che le spese e gli oneri da indicare, ove previsto nella colonna 2 dei righe da RL5 a RL17 non possono in ogni caso superare i relativi corrispettivi e, nell'ambito di ciascun corrispettivo, quelli sostenuti per ognuna delle operazioni eseguite.

Si precisa che non sono ammesse in deduzione le spese relative alla c.d. indennità di rinuncia all'assunzione obbligatoria riportata nel rigo RL16, **colonna 2**.

Si ricorda che il contribuente è tenuto a compilare e a conservare un apposito prospetto indicante distintamente per ciascuno dei redditi di cui alle colonne 2 dei righe RL5, RL6, RL7, RL8, RL9, RL10, RL14, RL15, RL16 e RL17, per ognuna delle operazioni eseguite, l'ammontare lordo dei corrispettivi e dei compensi, l'importo delle spese inerenti a ciascuna delle operazioni stesse e il reddito conseguito. Questo prospetto dovrà essere esibito o trasmesso all'ufficio tributario competente, su richiesta di quest'ultimo.

Nel **rigo RL19**, indicare l'importo risultante dalla differenza tra l'ammontare lordo dei redditi (rigo RL18 colonna 1) e il totale delle deduzioni (rigo RL18, colonna 2) che, sommato agli altri redditi dichiarati ai fini dell'Irpef, va riportato nel rigo RN1, colonna 5, del quadro RN.

Nel **rigo RL20**, indicare l'ammontare delle ritenute d'acconto, comprese quelle eventualmente sospese che, sommato all'importo delle altre ritenute va riportato nel rigo RN32, colonna 4, del quadro RN.

SEZIONE II-B - Attività sportive dilettantistiche e prestazioni rese a favore di cori, bande musicali e filodrammatiche

In questa sezione dovete dichiarare:

- le indennità di trasferta, i rimborsi forfetari di spesa, i premi e i compensi percepiti dai direttori artistici e dai collaboratori tecnici per prestazioni di natura non professionale rese in favore di cori, bande musicali e filodrammatiche che perseguono finalità dilettantistiche (art. 1, comma 299 della legge 27 dicembre 2006, n. 296);
- le indennità di trasferta, i rimborsi forfetari di spesa, i premi ed i compensi percepiti per l'esercizio di attività sportive dilettantistiche erogati dal Coni, dalle federazioni sportive nazionali, dall'unione nazionale per l'incremento delle razze equine (Unire), dagli enti di promozione sportiva e da qualunque organismo, comunque denominato, che persegue finalità dilettantistiche e che da essi sia riconosciuto;
- le somme e i valori in genere, a qualunque titolo percepiti nel periodo d'imposta, in relazione a rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di carattere amministrativo-gestionale di natura non professionale resi in favore di società e associazioni sportive dilettantistiche (art. 90 comma 3, lett. a) della L. 27 dicembre 2002 n. 289).

Per tali compensi, percepiti nel 2011, è prevista la seguente modalità di tassazione:

- i primi euro 7.500,00 complessivamente percepiti nel periodo d'imposta non concorrono alla formazione del reddito;
- sugli ulteriori euro 20.658,28 viene operata una ritenuta a titolo di imposta (con aliquota del 23%);
- sulle somme eccedenti l'importo complessivo di euro 28.158,28, viene operata una ritenuta a titolo d'acconto (con aliquota del 23%).

Si precisa che sono esclusi dall'imposizione i rimborsi di spese documentate relative al vitto, all'alloggio, al viaggio ed al trasporto, sostenute in occasione di prestazioni effettuate fuori dal territorio comunale, che pertanto non devono essere indicati in questa sezione.

Per facilitare la compilazione dei righe RL21, RL22, RL23 e RL24 è necessario utilizzare il seguente prospetto.

Prospetto per i compensi ed altre somme derivanti da attività sportive dilettantistiche e da collaborazioni in cori, bande e filodrammatiche rese da direttori e collaboratori tecnici			
	Compensi percepiti nel 2011	5 Ritenute operate sui compensi percepiti nel 2011	8 Addizionale trattenuta sui compensi percepiti nel 2011
Totale compensi	1		
Compensi esenti (fino a euro 7.500,00)	2	6 Ritenute a titolo d'imposta (casella 3 X 23%)	9 Addizionale trattenuta sulla parte di reddito con ritenuta a titolo d'imposta (casella 3 X aliquota vigente*)
Compensi con ritenuta a titolo d'imposta	3		
Imponibile (con ritenuta a titolo d'acconto)	4	7 Ritenute a titolo d'acconto (casella 5 - casella 6)	10 Addizionale trattenuta sulla parte di reddito con ritenuta a titolo d'acconto (casella 8 - casella 9)

* Per l'applicazione delle aliquote vigenti vedere la tabella allegata alle istruzioni relative al quadro RV del Fascicolo 1.

Indicare in:

- **casella 1**, il totale dei compensi percepiti;
- **casella 2**, i compensi percepiti fino ad un importo massimo di euro 7.500,00;
- **casella 3**, i compensi percepiti eccedenti l'importo di euro 7.500,00 per un importo massimo di euro 20.658,28;

- **casella 4**, la differenza tra l'importo della casella 1 e la somma degli importi indicati nelle caselle 2 e 3. Ad esempio se nel corso del 2010 sono stati percepiti compensi per attività sportive dilettantistiche, per complessivi euro 35.000,00, al punto 1 del prospetto verrà indicato l'importo di euro 35.000,00, al punto 2 euro 7.500,00, al punto 3 euro 20.658,28 e al punto 4 euro 6.841,72;
 - **casella 5**, il totale delle ritenute risultanti dalla certificazione rilasciata dal soggetto che ha erogato i compensi;
 - **casella 6**, il 23% dell'importo indicato nella casella 3;
 - **casella 7**, la differenza tra l'importo indicato nella casella 5 e l'importo indicato nella casella 6; se tale differenza è negativa indicare zero;
 - **casella 8**, il totale dell'addizionale regionale trattenuta risultante dalla certificazione rilasciata dal soggetto che ha erogato i compensi;
 - **casella 9**, con riferimento al domicilio fiscale al 31 dicembre 2011, applicare all'importo indicato nella casella 3, le aliquote previste dalle singole regioni per la determinazione dell'addizionale regionale all'IRPEF. L'elenco di tali aliquote può essere desunto dalla tabella allegata alle istruzioni relative al quadro RV del FASCICOLO 1;
 - **casella 10**, la differenza tra l'importo indicato nella casella 8 e l'importo indicato nella casella 9; se tale differenza è negativa indicare zero.
- Nel **rigo RL21** indicare:
- a **colonna 1**, l'importo di casella 1 del prospetto.
- Nel **rigo RL22** riportare:
- a **colonna 1**, l'importo di casella 3 del prospetto. L'indicazione di tale importo è necessaria ai soli fini della determinazione delle aliquote da applicare al reddito imponibile (vedere istruzioni per la compilazione del rigo RN4 del quadro RN);
 - a **colonna 2**, l'importo di casella 4 del prospetto; tale importo sommato agli altri redditi Irpef, deve essere riportato nel rigo RN1 colonna 5.
- Nel **rigo RL23** indicare:
- a **colonna 1**, l'importo della casella 5 del prospetto;
 - a **colonna 2**, l'importo della casella 7 del prospetto; tale importo deve essere sommato alle ritenute relative agli altri redditi e riportato nel rigo RN32, colonna 4, del quadro RN.
- Nel **rigo RL24** indicare:
- a **colonna 1**, l'importo della casella 8 del prospetto;
 - a **colonna 2**, l'importo della casella 10; tale importo, deve essere riportato nel rigo RV3 colonna 3 del quadro RV.

SEZIONE III - Altri redditi di lavoro autonomo

In questa sezione vanno dichiarati gli altri redditi di lavoro autonomo indicati nel comma 2 dell'art. 53 del TUIR.

Si ricorda che da quest'anno per i redditi indicati in questa sezione spetta una detrazione dall'imposta lorda che sarà determinata, se spettante, nel quadro RN del FASCICOLO 1.

Nel **rigo RL25**, indicare i proventi lordi derivanti dalla utilizzazione economica di opere dell'ingegno e di invenzioni industriali e simili da parte dell'autore o inventore, vale a dire i compensi, compresi i canoni, relativi alla cessione di opere e invenzioni, tutelate dalle norme sul diritto d'autore, conseguiti anche in via occasionale (brevetti, disegni e modelli ornamentali e di utilità, know-how, articoli per riviste o giornali, ecc.). Se i citati proventi derivano da diritti acquisiti per successione o donazione, ovvero se i diritti sono stati acquisiti a titolo oneroso da terzi, vanno dichiarati nella seconda sezione del presente quadro.

Nel **rigo RL26**, indicare i compensi lordi derivanti dall'attività di levata dei protesti esercitata dai segretari comunali.

Nel **rigo RL27**, indicare l'ammontare lordo dei proventi percepiti dagli associati in partecipazione (anche in caso di cointeressenza agli utili di cui all'art. 2554 c.c.) il cui apporto consista esclusivamente in prestazioni di lavoro e gli utili spettanti ai promotori e ai soci fondatori di società per azioni, in accomandita per azioni e a responsabilità limitata.

TOTALE COMPENSI, PROVENTI E REDDITI

Nel **rigo RL28**, indicare il totale dei compensi, indennità, proventi e redditi, sommando gli importi da rigo RL25 a rigo RL27.

Deduzioni forfetarie delle spese di produzione dei compensi e dei proventi di cui ai rigi RL25 e RL26

Nel **rigo RL29**, indicare la somma delle seguenti deduzioni forfetarie:

- 25 per cento ovvero, se i compensi sono percepiti da soggetti di età inferiore ai 35 anni, il 40 per cento dei proventi di rigo RL25;
- 15 per cento dei compensi di rigo RL26.

Totale netto compensi, proventi e redditi

Nel **rigo RL30**, indicare la differenza tra l'importo di **rigo RL28** e quello di **rigo RL29**.

Sommare l'importo di **rigo RL30** agli altri redditi dichiarati ai fini dell'Irpef e riportare il totale al **rigo RN1, colonna 5, del quadro RN**.

Ritenute d'acconto

Nel **rigo RL31**, indicare l'ammontare delle ritenute d'acconto (comprese quelle eventualmente sospese) sui compensi e redditi dichiarati in questa Sezione da riportare, sommato alle altre ritenute, al **rigo RN32, colonna 4, del quadro RN**.

3. QUADRO RM – Redditi soggetti a tassazione separata e a imposta sostitutiva. Imposte su immobili e attività finanziarie all'estero

GENERALITÀ

In questo quadro devono essere indicati i redditi soggetti a tassazione separata indicati nell'art. 7, comma 3, art. 15, comma 1, lett. f), e art. 17 del TUIR, nonché alcuni redditi di capitale percepiti all'estero, ai quali si applica la disposizione dell'art. 18 del TUIR e i redditi di capitale di cui all'art. 4 del D.Lgs. 1° aprile 1996, n. 239, sui quali non è stata applicata l'imposta sostitutiva.

Relativamente ai redditi, alle indennità ed alle plusvalenze da indicare in questo quadro va tenuto presente il diverso trattamento tributario agli stessi applicabile a seconda che siano o meno conseguiti nell'esercizio di imprese commerciali:

- se percepiti nell'esercizio di imprese commerciali, i redditi, le indennità e le plusvalenze sono di regola assoggettati a tassazione ordinaria. Il contribuente può richiedere la tassazione separata degli stessi nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta nel

quale sarebbero imputabili come componenti del reddito di impresa, dichiarando in questo quadro l'ammontare conseguito o imputato nell'anno in cui avviene il conseguimento o l'imputazione;

- se percepiti al di fuori dell'esercizio di imprese commerciali (ad esempio, se percepiti da collaboratori di imprese familiari o dal coniuge di azienda coniugale non gestita in forma societaria), i redditi, le indennità e le plusvalenze sono di regola assoggettati a tassazione separata e vanno indicati in questo quadro, nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta in cui sono percepiti. Il contribuente ha, peraltro, la facoltà di optare per la tassazione ordinaria, barrando la relativa casella posta nella Sezione interessata.

Si ricorda, inoltre, che gli interessi moratori e quelli per dilazione di pagamento, inerenti ai crediti sui quali sono maturati, sono imponibili secondo il regime tributario applicabile ai crediti ai quali detti interessi ineriscono.

Si rammenta, altresì, che ai sensi dell'art. 1, comma 3, del D.L. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito dalla L. 28 febbraio 1997, n. 30, è dovuto il versamento di un acconto pari al 20 per cento dei redditi soggetti a tassazione separata (artt. 7, comma 3, e 17 del TUIR) da indicare nella dichiarazione dei redditi e non soggetti a ritenuta alla fonte. Per tale versamento si rinvia alle istruzioni della Sezione VI.

Il quadro si articola in sedici sezioni.

SEZIONE I - Indennità e anticipazioni di cui alle lettere d), e), f) dell'art. 17, del TUIR

Nella **Sezione I** vanno indicate:

- a) le indennità, compresi gli acconti e le anticipazioni, percepite per la cessazione di rapporti di agenzia delle persone fisiche;
- b) le indennità, compresi gli acconti e le anticipazioni, percepite per la cessazione da funzioni notarili;
- c) le indennità, compresi gli acconti e le anticipazioni, percepite da sportivi professionisti al termine dell'attività sportiva, ai sensi dell'art. 4, settimo comma, della L. 23 marzo 1981, n. 91, se non rientranti fra le indennità indicate nell'art. 17, comma 1, lett. a), del TUIR.

Ciò premesso nei **rigli RM1** e **RM2**, indicare:

- nella **colonna 1**, la lettera corrispondente al tipo di reddito secondo l'elencazione sopra riportata;
- nella **colonna 2**, l'anno di insorgenza del diritto a percepirli ovvero, in caso di anticipazioni, l'anno 2011;
- nella **colonna 3**, l'ammontare dell'indennità, degli acconti e delle anticipazioni;
- nella **colonna 4**, la somma degli importi percepiti nel 2011 e in anni precedenti relativamente allo stesso rapporto ovvero, in mancanza di precedenti erogazioni, l'importo di colonna 3;
- nella **colonna 5**, l'ammontare delle ritenute d'acconto subite nel 2011 (comprese quelle eventualmente sospese);
- nella **colonna 6**, la somma delle ritenute di colonna 5 e quelle eventualmente subite in anni precedenti (comprese quelle eventualmente sospese).

Nella **colonna 7**, barrare la casella in caso di opzione per la tassazione ordinaria (vedere le istruzioni di rigo RM15). In caso di precedenti anticipazioni o acconti deve essere comunque mantenuto lo stesso regime di tassazione originariamente prescelto.

SEZIONE II - Indennità, plusvalenze e redditi di cui alle lettere g), g-bis), g-ter), h), i), l) e n) dell'art. 17, comma 1, del Tuir

Nella **Sezione II** vanno indicati i redditi, le indennità e le plusvalenze di seguito elencate (si ricorda che per i seguenti redditi il contribuente ha la facoltà di optare per la tassazione ordinaria):

- a) le plusvalenze, compreso il valore di avviamento, realizzate mediante cessione a titolo oneroso di aziende possedute da più di cinque anni e i redditi conseguiti in dipendenza di liquidazione, anche concorsuale, di imprese commerciali esercitate da più di cinque anni;
- b) le plusvalenze realizzate mediante cessione a titolo oneroso di terreni suscettibili di utilizzazione edificatoria secondo gli strumenti urbanistici vigenti al momento della cessione. Al riguardo si precisa che per terreni suscettibili di utilizzazione edificatoria si intendono quelli qualificati come edificabili dal piano regolatore generale o, in mancanza, dagli altri strumenti urbanistici vigenti al momento della cessione e che la plusvalenza si realizza anche se il terreno è stato acquisito per successione o donazione ovvero è stato acquistato a titolo oneroso da più di cinque anni. Le predette plusvalenze vanno determinate secondo i criteri di cui agli ultimi due periodi dell'art. 68, comma 2, del TUIR (per maggiori chiarimenti vedere in APPENDICE, voce "Calcolo delle plusvalenze");
- c) le plusvalenze e le altre somme di cui all'art. 11, commi da 5 a 8, della L. 30 dicembre 1991, n. 413, percepite a titolo di indennità di esproprio o ad altro titolo nel corso del procedimento espropriativo. Si ricorda che la compilazione di questo rigo interessa i soli contribuenti che hanno percepito somme assoggettate alla ritenuta alla fonte a titolo d'imposta e intendono optare per la tassazione di tali plusvalenze nei modi ordinari (tassazione separata o, per opzione, tassazione ordinaria), scomputando conseguentemente la predetta ritenuta che, in tal caso, si considera a titolo di acconto (per maggiori chiarimenti vedere in APPENDICE, voce "Indennità di esproprio");
- d) le indennità per la perdita dell'avviamento spettanti al conduttore in caso di cessazione della locazione di immobili urbani adibiti ad usi diversi da quello di abitazione e le indennità di avviamento delle farmacie spettanti al precedente titolare;
- e) le indennità spettanti a titolo di risarcimento, anche in forma assicurativa, dei danni consistenti nella perdita di redditi relativi a più anni;
- f) i redditi compresi nelle somme attribuite o nel valore normale dei beni assegnati ai soci delle società indicate nell'art. 5 del TUIR, nei casi di recesso, esclusione e riduzione del capitale, o agli eredi in caso di morte del socio, e i redditi imputati ai soci in dipendenza di liquidazione, anche concorsuale, delle società stesse, se il periodo di tempo intercorso tra la costituzione della società e la comunicazione del recesso o dell'esclusione, la deliberazione di riduzione del capitale, la morte del socio o l'inizio della liquidazione, è superiore a cinque anni. In caso di opzione per la tassazione ordinaria detti redditi devono essere dichiarati nel quadro RH del presente fascicolo;
- g) i redditi compresi nelle somme o nel valore normale dei beni attribuiti alla scadenza dei contratti e dei titoli di cui alle lett. a), b), f) e g), comma 1, dell'art. 44 del TUIR, quando non sono soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o ad imposta sostitutiva, se il periodo di durata del contratto o del titolo è superiore a cinque anni;
- h) i redditi percepiti dal professionista, a seguito di cessione della clientela o di elementi immateriali comunque riferibile all'attività professionale qualora tali redditi siano stati riscossi interamente entro il periodo d'imposta.

Ciò premesso, nei **rigli da RM3 a RM7**, indicare:

- nella **colonna 1**, la lettera corrispondente al tipo di reddito secondo l'elencazione sopra riportata;

- nella **colonna 2**, l'anno di insorgenza del diritto a percepirla ovvero, per i redditi di cui alla precedente lettera a) e per quelli imputati ai soci in dipendenza di liquidazione, anche concorsuale, di cui alla precedente lettera f), l'anno in cui i redditi sono stati rispettivamente conseguiti o imputati;
- nella **colonna 3**, l'ammontare del reddito, della indennità o della plusvalenza;
- nella **colonna 4**, l'importo delle ritenute subite nel 2011 (comprese quelle eventualmente sospese);
- nella **colonna 5**, barrare la casella in caso di opzione per la tassazione ordinaria (vedere le istruzioni di rigo RM15).

SEZIONE III - Imposte e oneri rimborsati

Nella **Sezione III** vanno indicate le somme conseguite a titolo di rimborso di imposte o di oneri, compreso il CSSN, dedotti dal reddito complessivo o per i quali si è fruito della detrazione in periodi di imposta precedenti e che nell'anno 2011 sono state oggetto di sgravio, rimborso o comunque di restituzione (anche sotto forma di credito d'imposta) da parte degli uffici finanziari o di terzi. Non vanno indicate in questa sezione le spese sanitarie deducibili o per le quali spetta la detrazione, rimborsate per effetto di contributi o premi di assicurazione versati dal contribuente o da altri e per i quali non spetta la detrazione d'imposta o che non sono deducibili dal suo reddito complessivo né dai redditi che concorrono a formarlo.

Ciò premesso, nel **rigo RM8** indicare:

- nella **colonna 1**, l'anno in cui si è fruito della detrazione dall'imposta;
- nella **colonna 2**:
 - il codice 1 per somme conseguite a titolo di rimborso di oneri che hanno diritto ad una detrazione. Tra questi ad esempio:
 - a) i contributi erogati, non in conto capitale, a fronte di mutui ipotecari, corrisposti in un periodo d'imposta successivo a quello in cui il contribuente ha usufruito della detrazione relativamente agli interessi passivi senza tener conto dei predetti contributi;
 - b) la quota di interessi passivi per i quali il contribuente ha fruito della detrazione in anni precedenti, a fronte di mutui contratti per interventi di recupero edilizio o per la costruzione di unità immobiliari da adibire ad abitazione principale, riferito all'importo di mutuo non utilizzato per la relativa spesa alla costruzione;



Vedere in **APPENDICE** la voce "Imposte ed oneri rimborsati - casi particolari".

- il codice 2 per i contributi erogati per interventi relativi al recupero del patrimonio edilizio di cui all'art. 1, legge 27 dicembre 1997, n. 449, per i quali il contribuente ha usufruito della detrazione in anni precedenti a fronte delle spese direttamente sostenute.
- nella **colonna 3**, le somme conseguite a titolo di rimborso di oneri per i quali si è fruito della detrazione dall'imposta; si precisa che va indicato l'importo dell'onere rimborsato e non l'ammontare della detrazione;
- nella **colonna 4**, barrare la casella in caso di opzione per la tassazione ordinaria (vedere le istruzioni di rigo RM15).

Nel **rigo RM9** indicare:

- nella **colonna 1**, le somme conseguite a titolo di rimborso di imposte o di oneri dedotti dal reddito complessivo;
- nella **colonna 2**, barrare la casella in caso di opzione per la tassazione ordinaria (vedere le istruzioni di rigo RM15).

Deve essere indicato in questo rigo, ad esempio, l'importo del CSSN, dedotti in anni precedenti e restituiti nel 2011.

SEZIONE IV - Redditi percepiti in qualità di erede o legatario

Nella **Sezione IV** vanno indicati i redditi che gli eredi o i legatari hanno percepito nel 2011 in caso di morte dell'avente diritto, ad esclusione dei redditi fondiari e di impresa. I redditi di cui all'art. 17, comma 1, lett. a), b) e c) del TUIR, erogati da soggetti che hanno l'obbligo di effettuare le ritenute alla fonte, nonché i ratei di stipendio o di pensione, non devono essere dichiarati anche se percepiti dagli eredi o dai legatari. I trattamenti di fine rapporto e le indennità indicati nell'art. 17, comma 1, lett. a), del TUIR, erogati da soggetti non obbligati all'effettuazione delle ritenute alla fonte devono essere indicati nella Sezione XI del presente quadro. In tal caso, nel rigo RM24, indicare nella colonna 4 la percentuale del reddito spettante all'erede e nella colonna 5 il codice fiscale del defunto.

I redditi percepiti dagli eredi o dai legatari devono essere determinati secondo le disposizioni proprie della categoria di appartenenza (con riferimento al defunto) e sono assoggettati a tassazione separata.

I curatori di eredità giacente e gli amministratori di eredità devolute sotto condizione sospensiva o in favore di nascituri non ancora concepiti devono indicare in questa sezione i menzionati redditi di cui all'art. 7, comma 3, del TUIR, i quali, se il chiamato all'eredità è persona fisica o non è noto, sono in via provvisoria tassati separatamente con l'aliquota stabilita per il primo scaglione di reddito, salvo conguaglio dopo l'accettazione dell'eredità.

Ciò premesso, compilare i **righe RM10** e **RM11**, indicando:

- nella **colonna 1**, l'anno di apertura della successione;
- nella **colonna 2**, il reddito percepito, al lordo della quota dell'imposta sulle successioni proporzionale al credito indicato nella relativa dichiarazione;
- nella **colonna 3**, la quota dell'imposta sulle successioni;
- nella **colonna 4**, le ritenute d'acconto relative ai redditi dichiarati;
- nella **colonna 5**, barrare la casella in caso di opzione per la tassazione ordinaria (vedere le istruzioni di rigo RM15).

Per quanto riguarda l'esposizione dei redditi derivanti da utili di partecipazioni, si fa riferimento alle istruzioni del rigo RL1. Ad esempio nel caso di utili derivanti da partecipazioni di natura qualificata corrisposti da imprese residenti in Italia indicare nella colonna 3, il 40% della somma degli utili corrisposti nell'anno 2011 desumibili dalla relativa certificazione.

Si ricorda che per gli emolumenti arretrati per prestazioni di lavoro dipendente e per le indennità per la cessazione di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa o di lavoro a progetto che gli eredi devono indicare nella presente sezione, l'Agenzia delle entrate provvede a iscrivere a ruolo l'imposta dovuta senza applicazione degli interessi e delle sanzioni (ovvero a operare i rimborsi spettanti) e ad applicare la tassazione ordinaria se più favorevole per il contribuente. Per gli altri redditi, invece, può essere esercitata l'opzione per la tassazione ordinaria (es.: indennità per la cessazione di rapporti di agenzia delle persone fisiche, per la cessazione da funzioni notarili, ecc.).

SEZIONE V - Redditi di capitale soggetti ad imposizione sostitutiva

Nella **Sezione V** vanno indicati i redditi di capitale di fonte estera, diversi da quelli che concorrono a formare il reddito complessivo del contribuente (che vanno dichiarati nel quadro RL, sez. I), percepiti direttamente dal contribuente senza l'intervento di intermediari residenti. Tali redditi sono soggetti ad imposizione sostitutiva nella stessa misura della ritenuta alla fonte a titolo di imposta applicata in Italia sui redditi della stessa natura (art. 18 del TUIR).

Il contribuente ha la facoltà di non avvalersi del regime di imposizione sostitutiva e in tal caso compete il credito d'imposta per le imposte pagate all'estero. Gli utili di fonte estera (compresi quelli derivanti da strumenti finanziari e da contratti di associazione in partecipazione) qualora siano derivanti da partecipazioni non qualificate non possono essere assoggettati a tassazione ordinaria. Resta inteso che i predetti utili relativi a partecipazione di natura qualificata dovranno essere indicati nel quadro RL, Sezione I.

Per gli utili e gli altri proventi assimilati di natura non qualificata provenienti da società residenti in Paesi o territori a fiscalità privilegiata i cui titoli non sono negoziati in mercati regolamentati, vedere istruzioni quadro RL.

Nella Sezione V vanno indicati gli interessi, i premi e gli altri proventi delle obbligazioni e titoli similari, pubblici e privati, ai quali non sia stata applicata l'imposta sostitutiva prevista dal D.Lgs. 1° aprile 1996, n. 239. In tal caso i suddetti proventi vanno dichiarati per la parte maturata nel periodo di possesso e incassata, in modo esplicito o implicito, nel periodo d'imposta. Per effetto delle disposizioni dell'art. 4, comma 2, del citato D.Lgs. 239 del 1996, per tali redditi non è ammessa l'opzione per la tassazione ordinaria.

In questa Sezione vanno altresì indicati i proventi di cui alla lett. g) dell'art. 44, comma 1, del TUIR derivanti dalla partecipazione ad organismi di investimento collettivo in valori mobiliari di diritto estero conformi alla direttiva comunitaria 2009/65/CE ovvero non conformi alla direttiva comunitaria purché assoggettati a forme di vigilanza nei Paesi esteri nei quali sono istituiti, situati negli Stati membri dell'Unione europea e negli Stati aderenti all'Accordo sullo spazio economico europeo (SEE) che sono inclusi nella lista di cui al decreto da emanarsi ai sensi dell'art. 168-bis del TUIR (c.d. *white list*) ai quali non sia stata applicata la ritenuta di cui all'art. 10-ter, commi 1 e 2, della legge 23 marzo 1983, n. 77. Per effetto di quanto previsto dall'art. 45, comma 1, terzo periodo, del TUIR detti proventi sono determinati valutando le somme impiegate apportate o affidate in gestione nonché le somme percepite o il valore normale dei beni ricevuti, rispettivamente secondo il cambio del giorno in cui le somme o i valori sono impiegati o incassati.

I versamenti delle imposte relative ai redditi indicati nella presente Sezione devono essere effettuati con i termini e le modalità previsti per il versamento delle imposte risultanti dalla presente dichiarazione.

Ciò premesso, nel **rigo RM12**, indicare:

- nella **colonna 1**, la lettera corrispondente al tipo di reddito secondo l'elencazione riportata in APPENDICE alla voce "Redditi di capitale di fonte estera soggetti ad imposta sostitutiva";
- nella **colonna 2**, il codice dello Stato estero in cui il reddito è stato prodotto (vedere in APPENDICE al FASCICOLO 1, la tabella "Elenco Paesi e Territori esteri");
- nella **colonna 3**, l'ammontare del reddito, al lordo di eventuali ritenute subite nello Stato estero in cui il reddito è stato prodotto;
- nella **colonna 4**, l'aliquota applicabile;
- nella **colonna 5**, l'imposta dovuta.

Nella **colonna 6**, barrare la casella in caso di opzione per la tassazione ordinaria (vedere le istruzioni di rigo RM15). In tal caso compete il credito per le imposte eventualmente pagate all'estero.

Nel **rigo RM13**, con riferimento ai redditi di capitale di cui all'art. 4 del D.Lgs. 1° aprile 1996, n. 239, indicare:

- nella **colonna 1**, l'ammontare del reddito che non è stato assoggettato ad imposta sostitutiva;
- nella **colonna 2**, l'imposta dovuta.

SEZIONE VI - Riepilogo delle Sezioni da I a V

La presente sezione costituisce un riepilogo delle sezioni da I a V. Per i redditi soggetti a tassazione separata esposti in tali sezioni, che devono essere indicati nella dichiarazione dei redditi e non sono soggetti a ritenuta alla fonte, l'art. 1, comma 3, del D.L. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito dalla L. 28 febbraio 1997, n. 30, ha previsto un versamento a titolo di acconto pari al 20 per cento.

Il versamento del predetto acconto del 20 per cento, da effettuarsi mediante utilizzo del mod. F24, utilizzando il **codice tributo 4200**, è dovuto con riferimento, ad esempio, ai seguenti redditi, ove non siano stati assoggettati a ritenuta alla fonte:

- plusvalenze, compreso il valore di avviamento, conseguite mediante cessione a titolo oneroso di aziende possedute da più di 5 anni e redditi conseguiti in dipendenza di liquidazione, anche concorsuale, di imprese commerciali esercitate da più di cinque anni;
- plusvalenze realizzate mediante cessione a titolo oneroso di terreni edificabili secondo gli strumenti urbanistici vigenti al momento della cessione;
- indennità per perdita dell'avviamento spettanti al conduttore in caso di cessazione della locazione di immobili urbani adibiti ad usi diversi da quello di abitazione e indennità di avviamento delle farmacie spettanti al precedente titolare;
- indennità spettanti a titolo di risarcimento, anche in forma assicurativa, dei danni consistenti nella perdita di redditi relativi a più anni;
- redditi percepiti dal professionista, a seguito di cessione della clientela o di elementi immateriali comunque riferibile all'attività professionale qualora tali redditi siano stati riscossi in un'unica soluzione;
- redditi compresi nelle somme attribuite o nel valore normale dei beni assegnati ai soci di società di persone nei casi di recesso, esclusione e riduzione del capitale o agli eredi in caso di morte del socio e redditi imputati ai soci in dipendenza di liquidazione, anche concorsuale, delle società stesse, se il periodo di tempo intercorso tra la costituzione della società e la comunicazione del recesso o dell'esclusione, la deliberazione di riduzione del capitale, la morte del socio o l'inizio della liquidazione è superiore a cinque anni;
- somme conseguite a titolo di rimborso di imposte o di oneri dedotti dal reddito complessivo o per i quali si è fruito della detrazione in periodi di imposta precedenti;
- redditi che gli eredi o i legatari hanno percepito in caso di morte dell'avente diritto, ad esclusione dei redditi fondiari o di impresa;
- contratti di associazione in partecipazione e cointeressenza di cui all'art. 44, c. 1 lett. f), del TUIR detenuti per più di cinque anni i cui costi sono stati dedotti dall'associante in base alle norme del TUIR vigenti anteriormente alla riforma dell'imposizione sul reddito delle società di cui al D.Lgs. n. 344 del 2003.

È importante sapere che l'acconto non è dovuto sui redditi di capitale di cui alla Sezione V per i quali si applica l'imposta sostitutiva, in quanto già soggetti, in sede di dichiarazione, al pagamento dell'imposta a titolo definitivo.

Ciò premesso, nel **rigo RM14**, indicare:

- a **colonna 1**, il totale dei redditi sopra elencati, assoggettati a tassazione separata, per i quali non sono state applicate ritenute alla fonte;
- a **colonna 2**, l'acconto dovuto determinato applicando l'aliquota del 20 per cento all'ammontare imponibile dei redditi indicato nella col. 1.

Redditi a tassazione ordinaria

Nel **rigo RM15**, qualora il contribuente abbia optato per la tassazione ordinaria nelle Sezioni interessate, indicare:

- nella **colonna 1**, il totale dei redditi per i quali è stata effettuata l'opzione;
- nella **colonna 2**, l'ammontare delle ritenute relative a tali redditi.

Il totale dei redditi per i quali il contribuente ha optato per la tassazione ordinaria deve essere sommato agli altri redditi assoggettati all'Irpef e riportato nel **rigo RN1, colonna 5, del quadro RN**; le relative ritenute devono essere sommate alle altre ritenute e riportati nel **rigo RN32, colonna 4**.

SEZIONE VII - Proventi derivanti da depositi a garanzia

Nella **Sezione VII** vanno indicati i proventi derivanti da depositi di denaro, di valori mobiliari e di altri titoli diversi dalle azioni e dai titoli similari, costituiti fuori dal territorio dello Stato, a garanzia di finanziamenti concessi a imprese residenti, qualora i proventi stessi non siano stati percepiti per il tramite di banche o di altri intermediari finanziari non assoggettati al prelievo alla fonte. Su detti proventi è dovuta la somma del 20 per cento, anche nel caso in cui gli stessi siano esenti e indipendentemente da ogni altro tipo di prelievo per essi previsto. Tale somma deve essere versata nei termini e con le modalità previste per il versamento delle imposte risultanti dalla dichiarazione modello UNICO 2012 Persone Fisiche.

Ciò premesso, nel **rigo RM16**, indicare:

- nella **colonna 1**, l'ammontare dei proventi derivanti dai depositi a garanzia;
- nella **colonna 2**, l'importo della somma dovuta.



Per ulteriori informazioni vedi in APPENDICE "Proventi derivanti da depositi a garanzia di finanziamenti" e "Versamenti", e il paragrafo sulle rateizzazioni nelle Istruzioni generali del FASCICOLO 1.

SEZIONE VIII - Redditi assoggettati a tassazione separata derivanti da partecipazione in imprese estere (art. 167 e 168 del TUIR)

La presente sezione deve essere compilata:

- a) dal soggetto che ha dichiarato nel quadro FC del FASCICOLO 3 il reddito di una società o di altro ente, residente o localizzato in stati o territori con regime fiscale privilegiato (c.d. *controlled foreign companies o cfc*) di cui detiene, direttamente o indirettamente, anche tramite società fiduciarie o per interposta persona, il controllo ed al quale risulti imputato il reddito della cfc nel predetto quadro FC del presente modello UNICO 2012;
- b) nel caso di cui all'art. 168 del TUIR in cui al dichiarante siano imputati i redditi del soggetto estero collegato come determinati nella sezione III del quadro FC, in dipendenza della sua partecipazione agli utili del soggetto estero;
- c) dai soci o associati di un soggetto di cui all'art. 5 del TUIR, ai quali sia stato imputato il reddito di una società o di altro ente residente o localizzato in Stati o territori con regime fiscale privilegiato;
- d) nel caso in cui al dichiarante sia stata imputata, in qualità di socio, una quota di reddito di una società trasparente ex art. 116 del TUIR, alla quale, a sua volta, sia stato attribuito il reddito di una società o di altro ente residente o localizzato in Stati o territori con regime fiscale privilegiato. In tal caso il dichiarante deve indicare il reddito imputato in relazione alla propria partecipazione agli utili.

I redditi imputati a tali soggetti sono assoggettati a tassazione separata nel periodo d'imposta in corso alla data di chiusura dell'esercizio o periodo di gestione di una società o di altro ente residente o localizzato in Stati o territori con regime fiscale privilegiato con l'aliquota media applicata sul reddito complessivo netto e comunque non inferiore al 27 per cento.

Nel caso in cui al dichiarante siano stati imputati redditi di più soggetti esteri dei quali possiede partecipazioni, devono essere utilizzati più quadri RM, avendo cura di numerarli progressivamente compilando la casella "Mod. N." posta in alto a destra di ogni quadro.

Pertanto, nel **rigo RM17**, deve essere indicato:

- in **colonna 1**, il codice fiscale del soggetto che ha dichiarato il reddito della società o di altro ente residente o localizzato in Stati o territori con regime fiscale privilegiato nel quadro FC. Qualora vi sia coincidenza tra il soggetto che ha dichiarato il reddito della società non residente ed il soggetto dichiarante, quest'ultimo deve indicare il proprio codice fiscale;
- in **colonna 2**:
 - nelle ipotesi a) e b), il reddito dichiarato nel quadro FC del FASCICOLO 3 del presente modello, in proporzione alla propria partecipazione nel soggetto estero partecipato;
 - nell'ipotesi c), il reddito imputato dal soggetto di cui all'art. 5 del TUIR cui il dichiarante partecipa in qualità di socio o associato, per la parte proporzionale alla sua partecipazione agli utili;
 - nell'ipotesi d), il reddito imputato dalla società trasparente di cui all'art. 116 del TUIR cui il dichiarante partecipa in qualità di socio per, la parte proporzionale alla sua partecipazione agli utili;
- in **colonna 3**, l'aliquota media di tassazione applicata sul reddito complessivo netto, corrispondente al rapporto tra l'importo indicato nel rigo RN5 e quello di cui al rigo RN4 e comunque non inferiore al 27 per cento;
- in **colonna 4**, l'imposta risultante dall'applicazione dell'aliquota di colonna 3 al reddito di colonna 2;
- in **colonna 5**, l'imposta pagata all'estero a titolo definitivo dal soggetto non residente sul reddito indicato in colonna 2 fino a concorrenza dell'importo di colonna 4, per la parte riferibile al dichiarante;
- in **colonna 6**, l'imposta dovuta, risultante dalla differenza tra l'importo di colonna 4 e quello di colonna 5.

Nel **rigo RM18**, deve essere indicato:

- in **colonna 1**, il valore di colonna 6 del rigo RM17. nel caso in cui al dichiarante siano stati imputati redditi riferibili a più di un soggetto estero, per i quali si rende necessario l'utilizzo di più moduli, deve essere indicata la somma degli importi indicati nella colonna 6 del rigo RM17 di tutti i moduli compilati;
- in **colonna 2**, il credito di imposta del quale il contribuente ha chiesto, nella precedente dichiarazione, l'utilizzo in compensazione (rigo RX8);

- in **colonna 3**, l'importo dell'eccedenza di cui a colonna 2 e colonna 4 (credito d'imposta previsto dall'art. 2, comma 6, della legge Finanziaria 2010), utilizzato in compensazione ai sensi del D.L. n. 241 del 1997;
 - in **colonna 4**, l'importo degli acconti versati con mod. F24. (per il calcolo degli acconti vedi *appendice* alla voce "acconto imposte sui redditi derivanti da imprese estere partecipate");
 - in **colonna 5**, l'importo da versare, corrispondente alla somma algebrica, se positiva, degli importi indicati nelle colonne da 1 a 4.
- Se il risultato di tale operazione è negativo, indicare l'importo a credito in **colonna 6** (senza farlo precedere dal segno "-") e riportare lo stesso nel rigo **RX7**, del quadro **RX**, della presente dichiarazione.

I versamenti delle imposte relative ai redditi della presente sezione devono essere effettuati entro i termini e con le modalità previste per il versamento delle imposte sui redditi risultanti dalla presente dichiarazione. Per il versamento dell'imposta (IRPEF) dovuta a saldo, è stato istituito il **codice tributo 4722** e per quello relativo al primo acconto, il **codice tributo 4723**.

SEZIONE IX - Premi per assicurazioni sulla vita in caso di riscatto del contratto

Nella **Sezione IX** va indicato l'ammontare dei versamenti integrativi per i quali si è fruito della detrazione di imposta relativi a contratti di assicurazione sulla vita del contribuente stipulati o rinnovati entro il 31 dicembre 2000 e successivamente integrati senza che ciò configuri una novazione oggettiva (cfr. Ris. n. 378/E del 2002) nell'ipotesi di riscatto nel corso dei cinque anni successivi alla data della predetta integrazione del contratto. Ciò premesso, nel **rigo RM19**, indicare:

- nella **colonna 1**, l'anno d'imposta relativo all'ultima dichiarazione nella quale il contribuente ha usufruito della detrazione;
- nella **colonna 2**, l'ammontare dei premi integrativi per i quali si è fruito della detrazione d'imposta;
- nella **colonna 3**, l'ammontare delle ritenute d'acconto subite nel 2011 (comprese quelle eventualmente sospese), risultante dalla certificazione consegnata dall'impresa assicuratrice.

SEZIONE X - Rivalutazione del valore dei terreni ai sensi dell'art. 2, D.L. n. 282/2002 e succ. modif.

Nella **Sezione X** vanno indicati i valori dei terreni di cui all'art. 67, comma 1 lett. a) e b) del TUIR rideterminati ai sensi dell'art. 2 del decreto legge 24 dicembre 2002, n. 282, convertito con modificazioni dalla legge 21 febbraio 2003, n. 27 e successive modificazioni, secondo le disposizioni previste dall'art. 7, legge n. 448 del 2001.

Nei rigi da **RM20** a **RM22** devono essere distintamente indicate, per il periodo d'imposta 2011, le operazioni relative alla rideterminazione del valore dei terreni edificabili, dei terreni agricoli e dei terreni oggetto di lottizzazione, per i quali il valore di acquisto è stato rideterminato sulla base di una perizia giurata di stima ed è stato effettuato il relativo versamento dell'imposta sostitutiva del 4% su tale importo.

Possono essere oggetto di rivalutazione i terreni posseduti alla data del 1° luglio 2011 per i quali l'imposta sostitutiva è stata versata sino al 30 giugno 2012.

Il versamento dell'imposta sostitutiva deve essere effettuato entro il 30 giugno 2012 in un'unica soluzione oppure può essere rateizzato fino ad un massimo di tre rate annuali di pari importo, a decorrere dalla medesima data. Sull'importo delle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi nella misura del 3 per cento annuo da versare contestualmente a ciascuna rata. I soggetti che si avvalgono della rideterminazione dei terreni posseduti alla data del 1° luglio 2011 possono scomputare dall'imposta sostitutiva dovuta l'imposta eventualmente già versata in occasione di precedenti procedure di rideterminazione effettuate con riferimento ai medesimi terreni, sempreché non abbiano già presentato istanza di rimborso. In caso di versamento rateale la rata deve essere determinata scomputando dall'imposta dovuta quanto già versato e dividendo il risultato per il numero delle rate.

Si ricorda che la plusvalenza conseguita per la cessione dei terreni o aree deve essere indicata negli appositi campi dei quadri RL e/o RM. Nel caso di comproprietà di un terreno o di un'area rivalutata sulla base di una perizia giurata di stima, ciascun comproprietario deve dichiarare il valore della propria quota per la quale ha effettuato il versamento dell'imposta sostitutiva dovuta.

Nel caso di versamento cumulativo dell'imposta per più terreni o aree deve essere distintamente indicato il valore del singolo terreno o area con la corrispondente quota dell'imposta sostitutiva dovuta su ciascuno di essi. Per la compilazione del rigo, in particolare, indicare:

- nella **colonna 1**, il valore rivalutato risultante della perizia giurata di stima;
- nella **colonna 2**, l'imposta sostitutiva dovuta;
- nella **colonna 3**, l'imposta eventualmente già versata in occasione di precedenti procedure di rideterminazione effettuate con riferimento ai medesimi beni che può essere scomputata dall'imposta sostitutiva dovuta relativa alla nuova rideterminazione;
- nella **colonna 4**, l'imposta da versare pari all'importo della differenza tra l'imposta di colonna 2 e quella di colonna 3; qualora il risultato sia negativo il campo non va compilato;
- nella **colonna 5**, deve essere barrata la casella se l'importo dell'imposta sostitutiva da versare di colonna 4 è stato rateizzato;
- nella **colonna 6**, deve essere barrata la casella se l'importo dell'imposta sostitutiva da versare di colonna 4 indicata nella colonna 2 è parte di un versamento cumulativo.

SEZIONE XI - Redditi e ritenute derivanti da pignoramento presso terzi

Nella presente sezione devono essere riportati i dati relativi ai redditi percepiti nell'ambito della procedura di pignoramento presso terzi. Il creditore pignoratizio, infatti, è tenuto a indicare nella dichiarazione dei redditi i redditi percepiti e le ritenute subite da parte del terzo erogatore anche se si tratta di redditi soggetti a tassazione separata, a ritenuta a titolo di imposta o a imposta sostitutiva (Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate n. 34755 del 3 marzo 2010 e circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 8/E del 2 marzo 2011). Le ritenute subite possono essere scomputate dall'imposta risultante dalla dichiarazione. Le somme percepite a seguito della procedura di pignoramento presso terzi vanno indicate nel relativo quadro di riferimento (ad es. se si tratta di redditi di lavoro dipendente questi vanno riportati nel quadro RC). Nel caso di redditi soggetti a tassazione separata (ad es. trattamento di fine rapporto e arretrati di lavoro dipendente) vanno utilizzate, se possibile, le sezioni della dichiarazione previste per i redditi erogati dai soggetti che non rivestono la qualifica di sostituto d'imposta (ad es. la sez. XI del quadro RM per TFR e arretrati percepiti da collaboratori domestici, baby-sitter, badanti).

Le ritenute subite da parte del terzo erogatore devono invece essere indicate nel rigo RM23 (Redditi presenti in dichiarazione), riportando il rigo della dichiarazione e l'eventuale modulo aggiuntivo nel quale è stato indicato il relativo reddito.

Se il reddito percepito nell'ambito della procedura di pignoramento presso terzi non è compreso in alcun quadro della dichiarazione dei redditi, in quanto ordinariamente non va esposto in dichiarazione (ad es. interessi derivanti da conti correnti bancari assoggettati ad im-

posta sostitutiva del 27 per cento), deve essere compilato il rigo RM24 (Redditi non presenti in dichiarazione), riportando tutte le informazioni necessarie per la corretta liquidazione dell'imposta dovuta.

In particolare, nel **rigo RM23 (Redditi presenti in dichiarazione)**, indicare:

- nella **colonna 1** il quadro e il rigo della dichiarazione nel quale è stato indicato il reddito percepito tramite pignoramento presso terzi;
- nella **colonna 2**, se sono stati compilati più moduli, il numero del modulo nel quale è stato indicato il reddito percepito tramite pignoramento presso terzi;
- nella **colonna 3** l'ammontare delle ritenute subite da parte del terzo erogatore relative a redditi da assoggettare a tassazione ordinaria. Tale importo va compreso nel totale delle ritenute subite (rigo RN32, colonna 4);
- nella **colonna 4** l'ammontare delle ritenute subite da parte del terzo erogatore relative a redditi da assoggettare a tassazione diversa da quella ordinaria.

Nel **rigo RM24 (Redditi non presenti in dichiarazione)** indicare:

- nella **colonna 1** la tipologia di reddito percepito tramite pignoramento presso terzi, utilizzando uno dei seguenti codici:
 - 1 - reddito di terreni;
 - 2 - reddito di fabbricati;
 - 3 - reddito di lavoro dipendente;
 - 4 - reddito di pensione;
 - 5 - redditi di capitale;
 - 6 - redditi diversi;
 - 7 - redditi di lavoro autonomo;
 - 8 - redditi di impresa;
 - 9 - redditi di lavoro dipendente, redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente assoggettati a ritenuta a titolo di imposta;
 - 10 - compensi relativi agli anni precedenti soggetti a tassazione separata;
 - 11 - trattamento di fine rapporto di lavoro dipendente, indennità equipollenti, altre indennità e prestazioni in forma di capitale;
 - 12 - altri redditi;
- nella **colonna 2** la somma percepita a seguito del provvedimento di pignoramento;
- nella **colonna 3** il tipo di tassazione che deve essere applicata in relazione alla tipologia reddituale indicata nella colonna 1:
 - 1 - ritenuta a titolo di imposta;
 - 2 - imposta sostitutiva;
 - 3 - tassazione separata;
- nella **colonna 4** l'aliquota che il contribuente deve applicare sulle somme indicate in colonna 2;
- nella **colonna 5**, l'ammontare dell'imposta dovuta applicando l'aliquota di colonna 4 all'imponibile di colonna 2;
- nella **colonna 6** l'ammontare delle ritenute che sono state applicate dal soggetto erogatore.

Per determinare l'imposta a debito o a credito effettuare la seguente operazione: colonna 5 (imposta dovuta) – colonna 6 (ritenute operate)

Se il risultato è positivo riportare l'importo ottenuto (debito) nella **colonna 7**.

Se il risultato è negativo indicare l'importo ottenuto (credito), non preceduto dal segno meno, nella **colonna 8**. Tale importo va riportato nella colonna 1 del rigo RX18. Se nella colonna 3 del rigo RM24 è stato indicato il codice 3 (tassazione separata), il credito non va riportato nel quadro RX, ma l'Agenzia delle Entrate ne terrà conto nella successiva fase di liquidazione definitiva dell'imposta.

SEZIONE XII - Redditi corrisposti da soggetti non obbligati all'effettuazione delle ritenute d'acconto

Nella **Sezione XII** devono essere indicati i redditi erogati ad esempio da un soggetto che non riveste la qualifica di sostituto d'imposta assoggettabili a tassazione separata, quali il trattamento di fine rapporto (TFR) e gli arretrati di lavoro dipendente percepiti da collaboratori domestici, baby-sitter, badanti (contratti di collaborazione domestica).

Vanno altresì indicate in tale sezione le indennità percepite per la cessazione dei rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, in cui il diritto all'indennità risulta da atto di data certa anteriore all'inizio del rapporto.

Ai fini della determinazione del trattamento di fine rapporto imponibile è utile sapere che i decreti legislativi n. 47 del 18 febbraio 2000 e n. 168 del 12 aprile 2001, hanno previsto una diversa modalità di determinazione per il TFR maturato a partire dal 1° gennaio 2001. Pertanto, ai fini del calcolo dell'ammontare imponibile è necessario distinguere la quota di TFR maturato al 31 dicembre 2000 dalla quota di TFR maturato dal 1° gennaio 2001.

Si precisa che nel caso in cui siano stati percepiti più TFR erogati dallo stesso o da diversi datori di lavoro è necessario compilare distinte sezioni XI (utilizzando più moduli del quadro RM).

Quota di TFR maturato al 31 dicembre 2000: occorre ridurre l'ammontare del TFR erogato di una somma pari a euro 309,87 (ovvero a euro 258,23 se il rapporto di lavoro è cessato entro il 30 dicembre 1997) per ciascun anno preso a base di commisurazione (colonne da 6 a 21). L'importo annuo di euro 309,87 deve essere rapportato a mese per i periodi inferiori all'anno e deve essere proporzionalmente ridotto negli anni in cui il rapporto si è svolto per un numero di ore inferiore a quello ordinario previsto dai contratti collettivi di lavoro (periodi di part-time).

Quota di TFR maturato dal 1° gennaio 2001: l'importo erogato deve essere considerato al netto delle rivalutazioni assoggettate ad imposta sostitutiva dell'11 per cento (colonne da 22 a 40).

È riconosciuta una detrazione d'imposta di euro 61,97 annue se il TFR erogato è relativo a rapporti di lavoro a tempo determinato di durata effettiva non superiore a due anni (art. 19, comma 1-ter TUIR).

Per i periodi inferiori all'anno le suddette detrazioni devono essere rapportate al relativo numero di mesi; se il rapporto si svolge per un numero di ore inferiore a quello ordinario previsto dai contratti collettivi di lavoro (periodi di part-time), le detrazioni devono essere proporzionalmente ridotte.

L'importo delle detrazioni non può in ogni caso eccedere l'imposta calcolata sul TFR erogato riferibile alla quota maturata dall'1/1/2001. Si precisa che le detrazioni non spettano in caso di anticipazioni sul TFR.

Nel **rigo RM25**, indicare le somme percepite nel 2011 a titolo di trattamento di fine rapporto e le altre indennità di lavoro dipendente, comprese le somme ed i valori comunque percepiti, al netto delle spese legali sostenute, anche se a titolo risarcitorio o nel contesto di procedure esecutive, a seguito di provvedimenti dell'autorità giudiziaria o di transazioni relativi alla risoluzione del rapporto di lavoro dipendente.

Nelle colonne da 1 a 3 vanno indicati i dati relativi al rapporto di lavoro. In particolare:

- nella **colonna 1**, indicare la data di inizio del rapporto di lavoro;
- nella **colonna 2**, indicare la data di cessazione del rapporto di lavoro.
In caso di anticipazione del TFR va indicata la data della richiesta dell'anticipazione, o, in alternativa, il 31 dicembre 2010;
- nella **colonna 3**, indicare il periodo compreso tra l'inizio e la cessazione del rapporto di lavoro espresso in anni e mesi. In caso di anticipazione del TFR va indicato il periodo compreso tra la data di inizio del rapporto di lavoro e la data di richiesta dell'erogazione, o in alternativa il 31 dicembre dell'anno precedente la medesima data;
- nella **colonna 4**, indicare la percentuale del reddito spettante all'erede; in tal caso, nelle successive colonne indicare l'indennità complessivamente erogata nell'anno o in anni precedenti a tutti i coeredi (o al *de cuius*) e gli acconti complessivamente versati dai medesimi (o dal *de cuius*) in anni precedenti. Gli acconti da versare (colonne 21 e 38) dovranno invece essere commisurati alla percentuale di colonna 4;
- nella **colonna 5**, indicare il codice fiscale del dipendente deceduto;

TFR ed altre indennità maturate al 31 dicembre 2000 (colonne da 6 a 21)

- nella **colonna 6**, indicare l'ammontare del TFR maturato al 31 dicembre 2000, inteso come importo disponibile presso il datore di lavoro a tale data, aumentato delle anticipazioni e degli acconti eventualmente già erogati;
- nella **colonna 7**, indicare l'ammontare del TFR erogato nel corso del 2011 e riferito al TFR maturato al 31 dicembre 2000;
- nella **colonna 8**, indicare:
A – se si tratta di anticipazione;
B – se si tratta di saldo;
C – se si tratta di acconto.
- nella **colonna 9**, indicare l'ammontare complessivo delle anticipazioni e degli acconti di TFR erogato in anni precedenti riferibile al TFR maturato al 31 dicembre 2000.

Nelle seguenti colonne 10, 11 e 12 indicare il periodo di lavoro per il quale spettano le riduzioni:

- nella **colonna 10**, indicare il periodo, espresso in anni e mesi, di lavoro svolto a tempo pieno;
- nella **colonna 11**, indicare l'eventuale periodo, espresso in anni e mesi, di lavoro svolto a tempo parziale al 31 dicembre 2000, specificando nella successiva **colonna 12** la relativa percentuale (da calcolare con la seguente operazione: numero ore lavorate diviso il totale delle ore previste dal contratto nazionale);
- nella **colonna 13**, indicare l'ammontare complessivo delle altre indennità e somme corrisposte al netto dei contributi previdenziali obbligatori per legge maturato al 31 dicembre 2000;
- nella **colonna 14**, indicare:
A – se si tratta di anticipazione;
B – se si tratta di saldo;
C – se si tratta di acconto;
- nella **colonna 15**, indicare l'ammontare complessivo delle anticipazioni e degli acconti di altre indennità erogato in anni precedenti riferibile al maturato al 31 dicembre 2000;
- nella **colonna 16**, indicare l'importo della riduzione complessivamente spettante sul TFR maturato al 31 dicembre 2000. Tale importo si ottiene moltiplicando la cifra di euro 309,87 (ovvero euro 258,23 se il rapporto di lavoro è cessato entro il 30 dicembre 1997) per gli anni presi a base di commisurazione considerati fino al 31 dicembre 2000 (colonne 10, 11 e 12).
La cifra di euro 309,87 deve essere rapportata a mese per i periodi inferiori all'anno e deve essere proporzionalmente ridotta negli anni in cui il rapporto si è svolto per un numero di ore inferiore a quello ordinario previsto dai contratti collettivi di lavoro.
Ad esempio, se nella colonna 10 sono stati indicati due anni e tre mesi, nella colonna 11 un anno e nella colonna 12 la percentuale del 50%, l'importo da evidenziare nella colonna 16 sarà dato da $(309,87 \times 2) + (309,87 \times 3/12) + (309,87 \times 50\%)$ e sarà quindi pari a euro 852,00.
Si precisa che l'importo della colonna 16 non può eccedere la somma degli importi delle colonne 7 e 9;
- nella **colonna 17**, indicare il risultato della seguente operazione: $(\text{colonna 7} + \text{colonna 9} - \text{colonna 16}) + (\text{colonna 13} + \text{colonna 15})$
- nella **colonna 18**, indicare l'importo pari al 20 per cento dell'imponibile riportato nella precedente colonna 17.
- nella **colonna 19**, indicare l'ammontare della detrazione spettante ai sensi dell'art. 1 del decreto 20 marzo 2008 sul TFR e sulle indennità equipollenti di cui all'art. 17, comma 1, lett. a) del TUIR. Tale detrazione non compete sulle anticipazioni. Nella ipotesi in cui l'importo della detrazione sia superiore all'acconto (colonna 18), l'eccedenza andrà riportata alla colonna 36.
- nella **colonna 20**, indicare l'ammontare complessivo degli acconti di imposta versati negli anni precedenti in relazione alle somme evidenziate nei punti 9 e 15.
- nella **colonna 21**, indicare l'acconto da versare derivante dalla seguente operazione: $\text{colonna 18} - \text{colonna 19} - \text{colonna 20}$
Se il risultato è minore di zero indicare zero. Si precisa che in caso di somme percepite dall'erede, l'importo da evidenziare nella presente colonna deve essere commisurato alla percentuale di colonna 4 (vedere in proposito le precisazioni contenute a colonna 4).
Si ricorda che l'importo dell'acconto risultante dalla colonna 21 deve essere versato utilizzando nella delega di pagamento (modello F24) il codice tributo 4200;

TFR ed altre indennità maturate al 1° gennaio 2001 (colonne da 22 a 40)

- nella **colonna 22**, indicare l'ammontare del TFR maturato dal 1° gennaio 2001 disponibile presso il datore di lavoro, comprensivo delle anticipazioni e degli acconti eventualmente già erogati e ridotto delle rivalutazioni già assoggettate ad imposta sostitutiva;
- nella **colonna 23**, indicare l'ammontare del TFR erogato nel corso del 2010 riferibile al TFR maturato dal 1° gennaio 2001 ridotto delle rivalutazioni già assoggettate ad imposta sostitutiva;
- nella **colonna 24**, indicare:
A – se si tratta di anticipazione;

B – se si tratta di saldo;
C – se si tratta di acconto;

- nella **colonna 25**, indicare l'ammontare complessivo delle anticipazioni e degli acconti di TFR erogato in anni precedenti riferibile al TFR maturato dal 1° gennaio 2001;
 - nella **colonna 26**, barrare la casella se trattasi di contratto di lavoro a tempo determinato con durata effettiva non superiore ai due anni. Per durata effettiva s'intende il periodo compreso tra la data di inizio e quella di cessazione del rapporto di lavoro con esclusione dei periodi di sospensione del rapporto stesso ai sensi dell'art. 2110 c.c. (ad es. in caso di infortunio o gravidanza) che possono rendere il periodo di commisurazione superiore ai due anni.
- Nelle seguenti colonne 27, 28 e 29 indicare il periodo di lavoro per il quale spettano le detrazioni:
- nella **colonna 27**, indicare il periodo, espresso in anni e mesi, di lavoro svolto a tempo pieno dal 1° gennaio 2001, per il quale spetta la detrazione di euro 61,97 sul TFR erogato.
 - nella **colonna 28**, indicare l'eventuale periodo, espresso in anni e mesi, di lavoro svolto a tempo parziale dal 1° gennaio 2001 per il quale spetta la detrazione di euro 61,97 sul TFR erogato, specificando nella successiva **colonna 29** la relativa percentuale (calcolata con la seguente operazione: numero ore lavorate diviso il totale delle ore previste dal contratto nazionale); ai fini della compilazione si precisa che:
 - non devono essere considerati i periodi di sospensione dal lavoro (ad es. infortunio o gravidanza);
 - le colonne non devono essere compilate nel caso di erogazione nell'anno di anticipazione sul TFR (punto 24 compilato con il codice A).
 - nella **colonna 30**, indicare l'ammontare complessivo delle altre indennità e somme corrisposte al netto dei contributi previdenziali obbligatori per legge maturato dal 1° gennaio 2001;
 - nella **colonna 31**, indicare:
 - A – se si tratta di anticipazione;
 - B – se si tratta di saldo;
 - C – se si tratta di acconto;
 - nella **colonna 32**, indicare l'ammontare complessivo delle anticipazioni e degli acconti di altre indennità erogato in anni precedenti riferibile al maturato dal 1° gennaio 2001;
 - nella **colonna 33**, indicare il risultato della seguente operazione: colonna 23 + colonna 25 + colonna 30 + colonna 32
 - nella **colonna 34**, indicare il 20 per cento dell'imponibile riportato nella precedente colonna 33;
 - nella **colonna 35**, indicare l'importo delle detrazioni complessivamente spettanti sul TFR maturato dal 1° gennaio 2001. Tale importo si ottiene moltiplicando la cifra di euro 61,97 per gli anni presi a base di commisurazione considerati dal 1° gennaio 2001 (colonne 27, 28 e 29). La cifra di euro 61,97 deve essere rapportata a mese per i periodi inferiori all'anno e deve essere proporzionalmente ridotta negli anni in cui il rapporto si è svolto per un numero di ore inferiore a quello ordinario previsto dai contratti collettivi di lavoro. Ad esempio, se nella colonna 27 sono stati indicati due anni e tre mesi, nella colonna 28 un anno e sei mesi e nella colonna 29 la percentuale del 50%, l'importo da indicare nella colonna 35 è dato da $(61,97 \times 2) + (61,97 \times 3/12) + (61,97 \times 50\%) + (61,97 \times 6/12 \times 50\%)$ e sarà quindi pari a euro 186,00. Si precisa che:
 - l'importo delle detrazioni non può in ogni caso eccedere l'imposta dovuta sul TFR erogato riferibile al maturato dall'1/1/2001 (pari al 20 per cento dell'importo di colonna 23 + 25);
 - le detrazioni non spettano in caso di anticipazioni sul TFR;
 - nella **colonna 36**, indicare l'ammontare della detrazione spettante ai sensi dell'art. 1 del decreto 20 marzo 2008 sul TFR e sulle indennità equipollenti di cui all'art. 17, comma 1, lett. a) del TUIR. Tale detrazione non compete sulle anticipazioni;
 - nella **colonna 37**, indicare l'ammontare complessivo degli acconti di imposta versati negli anni precedenti in relazione alle somme evidenziate nei punti 25 e 32;
 - nella **colonna 38**, indicare il risultato della seguente operazione: colonna 34 – colonna 35 – colonna 36 – colonna 37. Se il risultato è minore di zero indicare zero. Si precisa che in caso di somme percepite dall'erede, l'importo dell'acconto deve essere commisurato alla percentuale di colonna 4 (vedere in proposito le precisazioni contenute a colonna 4). Si ricorda che l'imposta risultante dalla colonna 38 deve essere versata utilizzando nella delega di pagamento (modello F24) il codice tributo 4200;
 - nella **colonna 39**, con riferimento alle somme erogate nell'anno, indicare l'importo della rivalutazione del TFR maturato dal 1° gennaio 2001 ai sensi dell'art. 2120 c.c. assoggettata all'imposta sostitutiva del 11 per cento;
 - nella **colonna 40**, indicare l'ammontare dell'imposta sostitutiva dell'11 per cento calcolata sull'importo di colonna 39. Si precisa che in caso di somme percepite dall'erede, l'importo deve essere commisurato alla percentuale di colonna 4. Si ricorda che l'imposta sostitutiva risultante a colonna 40 va versata con modello F24 con il codice tributo 1714.

Nel **rigo RM26**, indicare:

- nella **colonna 1** l'importo degli emolumenti arretrati di lavoro dipendente.
- nella **colonna 2**, indicare il 20 per cento dell'importo di colonna 1.

Si ricorda che per i redditi indicati in questa sezione l'Agenzia delle Entrate provvede a richiedere l'imposta dovuta senza applicazione degli interessi e delle sanzioni (ovvero a operare i rimborsi spettanti) e ad applicare la tassazione ordinaria se più favorevole per il contribuente.

Si ricorda che l'imposta risultante dalla colonna 2 del rigo RM21 deve essere versata utilizzando nella delega di pagamento (modello F24) il codice tributo 4200.

Nel **rigo RM27**, indicare le indennità, nonché gli acconti e le anticipazioni, percepite per la cessazione dei rapporti di collaborazione coordinata e continuativa o per lavori a progetto assoggettabili a tassazione separata e cioè quelle indennità per le quali il diritto alla percezione risulta da atto di data certa anteriore all'inizio del rapporto, comprese le somme ed i valori comunque percepiti, al netto delle spese legali sostenute, anche se a titolo risarcitorio o nel contesto di procedure esecutive, a seguito di provvedimenti dell'autorità giudiziaria o di transazioni relativi alla risoluzione del rapporto di collaborazione coordinata e continuativa, riportando:

- nella **colonna 1**, l'anno in cui è sorto il diritto alla percezione ovvero, in caso di anticipazioni, l'anno 2010;
- nella **colonna 2**, l'importo delle somme percepite nell'anno;

- nella **colonna 3**, l'ammontare complessivo dell'importo maturato;
- nella **colonna 4**, il 20 per cento dell'importo di colonna 2.

Si ricorda che l'imposta risultante dalla colonna 4 del rigo RM25 deve essere versata utilizzando nella delega di pagamento (modello F24) il codice tributo 4200.

SEZIONE XIII - Art. 15, comma 11 del decreto legge n. 185/2008

La presente sezione deve essere compilata, per effetto del comma 11 dell'art. 15 del decreto legge n. 185 del 2008, in caso di imputazione ai sensi dell'art. 5 del TUIR della quota di riallineamento dei valori fiscali ai maggiori valori attribuiti in bilancio ad attività diverse da quelle indicate nel comma 10 del predetto art. 15.

Tali maggiori valori sono assoggettati a tassazione con aliquota ordinaria, ed eventuali maggiorazioni, dell'IRPEF separatamente dall'imponibile complessivo. A tal fine nel **rigo RM28**, indicare:

- in **colonna 1**, la quota imputata dei maggiori valori;
- in **colonna 2**, l'aliquota ordinaria dell'IRPEF e in **colonna 3** la rispettiva imposta;
- in **colonna 4** l'aliquota maggiorata dell'IRPEF e in **colonna 5** la rispettiva imposta;
- in **colonna 6** il totale dell'imposta dovuta pari alla somma delle colonne 3 e 5.

La predetta imposta deve essere versata in un'unica soluzione entro il termine di versamento a saldo delle imposte relative all'esercizio nel corso del quale è stata posta in essere l'operazione, di cui al comma 10 dell'art. 15 del decreto legge n. 185 del 2008.

SEZIONE XIV - Art. 33, del decreto legge n. 78/2010

L'art. 33 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, ha introdotto per i dirigenti e i collaboratori di imprese che operano nel settore finanziario un'aliquota addizionale del 10% su specifici compensi.

L'addizionale si applica sugli emolumenti variabili corrisposti sotto forma di bonus e stock option, per la parte che eccede il triplo della parte fissa della retribuzione (erogata prima dell'entrata in vigore del decreto-legge del 6 luglio 2011, n. 98), nonché sulla parte che eccede la parte fissa della retribuzione erogata dopo l'entrata in vigore del decreto-legge del 6 luglio 2011, n. 98.

Nel caso in cui l'addizionale non sia stata trattenuta in tutto o in parte (ad esempio per i dirigenti del settore finanziario residenti in Italia con datore di lavoro estero), il contribuente stesso deve compilare questa sezione per determinare l'imposta addizionale del 10%

In particolare, nel **rigo RM29** indicare:

- in **colonna 1**, l'ammontare totale erogato del bonus e delle stock option;
- in **colonna 2**, l'ammontare del bonus e delle stock option che eccede il triplo della parte fissa della retribuzione, nonché l'importo che eccede la parte fissa della retribuzione;
- in **colonna 3**, la relativa addizionale calcolata nella misura del 10% del campo 2;
- in **colonna 4**, la trattenuta operata dal sostituto d'imposta;
- in **colonna 5**, l'imposta a debito (colonna 3 – colonna 4) da versare mediante il mod. F24 utilizzando l'apposito codice tributo.

SEZIONE XV - Imposta sostitutiva sulla partecipazione al fondo comune d'investimento immobiliare (comma 4-bis, art. 32, D.L. n. 78/2010, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 122/2010)

La presente sezione va compilata dai soggetti che alla data del 31 dicembre 2010 detenevano una quota di partecipazione al fondo comune d'investimento immobiliare superiore al 5 per cento.

Ai fini della verifica della percentuale di partecipazione nel fondo si tiene conto delle partecipazioni detenute direttamente o indirettamente per il tramite di società controllate, di società fiduciarie o per interposta persona, nonché delle partecipazioni imputate ai familiari indicati nell'art. 5, comma 5, del TUIR. I predetti partecipanti sono tenuti a corrispondere un'imposta sostitutiva dell'IRPEF del 5 per cento del valore medio delle quote possedute risultante dai prospetti periodici redatti nel periodo d'imposta 2010.

Il contribuente può delegare la società di gestione del risparmio o l'intermediario depositario delle quote al pagamento dell'imposta sostitutiva; in tal caso il partecipante è tenuto a fornire la provvista. Qualora il versamento sia stato effettuato tramite l'intermediario non deve essere compilata la presente Sezione.

I partecipanti che versano l'imposta sostitutiva sono tenuti a compilare i **righe da RM30 a RM32** per ogni fondo in cui detengono una partecipazione superiore al 5 per cento, in particolare va indicato:

- in **colonna 1**, la denominazione dell'organismo di investimento, come risultante dal relativo regolamento;
- in **colonna 2**, il numero attribuito dalla Banca d'Italia all'organismo di investimento;
- in **colonna 3**, l'ammontare corrispondente al valore medio delle quote possedute nel 2010;
- in **colonna 4**, l'imposta dovuta corrispondente al 5 per cento dell'importo indicato in colonna 3.

L'imposta è versata dal partecipante con le modalità e nei termini previsti per il versamento a saldo delle imposte risultanti dalla presente dichiarazione dei redditi utilizzando l'apposito codice tributo.

SEZIONE XVI - Imposta su immobili e attività finanziarie detenute all'estero (art. 19, comma da 13 a 22 decreto legge n. 201/2011)

La presente sezione deve essere compilata dalle persone fisiche residenti nel territorio dello Stato titolari di diritto di proprietà o altro diritto reale su un immobile situato all'estero ovvero che possiedono attività finanziarie all'estero ai fini del calcolo dell'imposta sul valore degli immobili situati all'estero e l'imposta sulle attività detenute all'estero. Entrambe le imposte sono dovute proporzionalmente alla quota e ai mesi dell'anno di possesso.

L'imposta sugli immobili situati all'estero è dovuta nella misura dello 0,76 per cento del valore degli immobili. L'aliquota è dovuta nella misura dello 0,40 per cento per i soggetti che lavorano all'estero per lo Stato italiano nei casi in cui l'abitazione sia stata adibita ad abitazione principale; in questi casi spetta anche una detrazione dall'imposta per un massimo di euro 200. Il valore è costituito dal costo risultante dall'atto di acquisto o dai contratti e, in mancanza, secondo il valore di mercato rilevabile nel luogo in cui è situato l'immobile. Per gli immobili situati in Paesi appartenenti alla Unione europea o in Paesi aderenti allo Spazio economico europeo può essere il valore utilizzato nel Paese estero ai fini dell'assolvimento di imposte sul patrimonio o sui trasferimenti. L'imposta sulle attività finanziarie detenute all'estero è dovuta nella misura dell'1 per mille del valore di mercato delle attività finanziarie rilevato al termine del periodo d'imposta nel luogo in cui sono detenute le attività, anche utilizzando la documentazione dell'intermediario estero di riferimento per le singole attività e, in mancanza, secondo

il valore nominale o di rimborso. Per i conti correnti e libretti di risparmio detenuti in Paesi della UE o dello SEE che garantiscono un adeguato scambio di informazioni l'imposta è stabilita in misura fissa pari all'imposta di bollo dovuto per l'anno 2011 (euro 34,20).

I **righe da RM33 a RM34** devono essere compilati nel seguente modo, tenendo presente che colonna 1 e colonna 2 sono alternative tra loro:

- in **colonna 1**, il valore dell'immobile situato all'estero;
- in **colonna 2** il valore delle attività finanziarie detenute all'estero;
- in **colonna 3** la quota di possesso dell'immobile o delle attività finanziarie detenute all'estero;
- in **colonna 4** il periodo di possesso;
- in **colonna 5** l'imposta calcolata proporzionalmente alla quota e al periodo di possesso nella misura ordinaria dello 0,76 per cento (ovvero nella misura dello 0,40) di colonna 1 nel caso di immobile situato all'estero ovvero dell'1 per mille nel caso di attività finanziarie detenute all'estero salvo l'adempimento dell'imposta in misura fissa;
- in **colonna 6** il credito d'imposta pari al valore dell'imposta patrimoniale versata nello Stato in cui è detenuto l'immobile o l'attività finanziaria; tale credito d'imposta non può superare l'ammontare dell'imposta stessa; in questo campo deve anche essere indicato l'importo della detrazione spettante ai soggetti che lavorano all'estero per lo Stato italiano;
- in **colonna 7** l'imposta da versare pari alla differenza tra colonna 5 e colonna 6. Si precisa che il versamento dell'imposta non è dovuto per importi inferiori ai 200 euro (tale limite non vale per i soggetti che lavorano all'estero per lo Stato italiano);
- in **colonna 8** la casella deve essere barrata nel caso dell'applicazione ridotta per i soggetti che lavorano all'estero per lo Stato italiano; ovvero nel caso che l'imposta sulle attività finanziarie sia dovuta in misura fissa.

4. QUADRO RT - Plusvalenze di natura finanziaria

Questo quadro è composto da quattro sezioni a seconda delle tipologie dei redditi da dichiarare. Deve essere compilato per indicare i redditi derivanti dalle cessioni di quote di partecipazioni a fondi immobiliari a ristretta base partecipativa, partecipazioni non qualificate, partecipazioni qualificate, obbligazioni e altri strumenti che generano plusvalenze di cui all'art. 67 comma 1 lett. da c) bis a c) quinquies.

SEZIONE I - Plusvalenze assoggettate ad imposta sostitutiva del 20%

Nella presente Sezione vanno indicate le plusvalenze, realizzate in anni precedenti e i cui corrispettivi sono stati incassati nel 2011, derivanti dalla cessione a titolo oneroso di quote di partecipazione in fondi immobiliari a ristretta base partecipativa o familiari di cui all'art. 82, comma 18-bis, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, per le quali è dovuta l'imposta sostitutiva nella misura del 20 per cento.

Queste plusvalenze non possono essere compensate con l'eventuale eccedenza delle minusvalenze e degli altri oneri rispetto alle plusvalenze e ai proventi soggetti ad imposta sostitutiva con l'aliquota del 12,50 per cento. Diversamente, le minusvalenze realizzate mediante la cessione delle quote di partecipazione ai fondi immobiliari a ristretta base partecipativa o familiari possono essere compensate con le plusvalenze e gli altri redditi diversi di natura finanziaria soggetti ad imposta sostitutiva con l'aliquota del 12,50 per cento di cui alla sezione II.

La presente Sezione deve essere compilata anche in caso di opzione per l'applicazione del regime del risparmio amministrato o gestito nei casi in cui l'intermediario, in assenza di dati e notizie relative all'assoggettamento all'imposta patrimoniale dell'1 per cento del fondo partecipato, abbia applicato l'imposta sostitutiva sulle plusvalenze con l'aliquota ordinaria del 12,50 per cento. Ricorrendo tale ipotesi il contribuente è tenuto a versare la maggiore imposta sostitutiva dovuta.

Nel **riga RT1** indicare il totale dei corrispettivi delle cessioni a titolo oneroso di quote di partecipazione in fondi immobiliari a ristretta base partecipativa o familiari.

Nel **riga RT2** indicare l'importo complessivo del costo fiscalmente riconosciuto delle quote di partecipazione in fondi immobiliari a ristretta base partecipativa o familiari.

Nel **riga RT3, colonna 2**, indicare l'importo della plusvalenza che si ottiene per differenza fra l'importo del rigo RT1 e quello del rigo RT2, se positivo. Se il risultato è negativo riportare tale differenza in **colonna 1**.

La minusvalenza potrà essere portata in diminuzione delle eventuali plusvalenze della medesima categoria realizzate nei periodi d'imposta successivi ma non oltre il quarto, e deve essere riportato nella colonna 3 del rigo RT9. Tali minusvalenze non possono essere portate in diminuzione delle plusvalenze, indicate nelle Sezioni III e IV del presente quadro.

Nel **riga RT4** devono essere riportate le minusvalenze derivanti dalla precedente dichiarazione, indicate nel rigo RT3, colonna 1, al netto di quelle eventualmente compensate nella seconda Sezione del quadro RT del Modello UNICO 2011 Persone fisiche, da portare in compensazione con le plusvalenze indicate nella presente Sezione.

Nel **riga RT5, colonna 2**, devono essere indicate le eccedenze di minusvalenze certificate dagli intermediari anche se relative all'anno 2009 (indicate in **colonna 1**).

Nel **riga RT6**, il risultato della seguente operazione: RT3, col. 2 – RT4 – RT5, col. 2.

Nel **riga RT7** indicare l'imposta sostitutiva nella misura del 20 per cento del rigo RT6.

Nel **riga RT8, colonna 2**, indicare l'imposta sostitutiva dovuta al netto di quella ordinaria eventualmente già applicata dall'intermediario (indicata in **colonna 1**). L'importo da indicare nel rigo RT8, colonna 2, deve essere uguale alla seguente operazione: RT7 – RT8, colonna 1.

Nel **riga RT9**, indicare, suddivise per ciascun periodo d'imposta, le eventuali quote residue delle minusvalenze risultanti dalle dichiarazioni relative ai periodi d'imposta 2008, 2009, 2010 e dalla presente dichiarazione, che non si sono potute compensare nella presente Sezione.

SEZIONE II - Plusvalenze assoggettate ad imposta sostitutiva 12,50%

Questa sezione deve essere compilata per dichiarare le plusvalenze e gli altri redditi diversi di natura finanziaria indicati nell'art. 67, comma 1, lettere da c-bis) a c-quinquies), del TUIR, per le quali è dovuta l'imposta sostitutiva nella misura del 12,50 per cento. Ai fini dell'individuazione delle plusvalenze e dei redditi diversi di natura finanziaria prodotti in Italia dai soggetti non residenti si veda la voce di Appendice "Plusvalenze e redditi diversi di natura finanziaria dei soggetti non residenti".

Le plusvalenze e gli altri proventi da indicare nella presente Sezione sono quelli derivanti da:

- cessione a titolo oneroso di partecipazioni non qualificate. Rientra in questa Sezione la cessione a titolo oneroso di partecipazioni non qualificate non negoziate nei mercati regolamentati, in società o enti residenti o localizzati in Stati o territori indicati nella cosiddetta "black list". Sono assimilate a tali plusvalenze quelle realizzate mediante la cessione di titoli e strumenti finanziari assimilati alle azioni compresi quelli emessi da soggetti non residenti. Devono, inoltre, essere indicate in questa Sezione le plusvalenze relative a contratti di associazione in partecipazione e di cointeressenza, qualora il valore dell'apporto di capitale sia pari o inferiore al 5 per cento o al 25 per cento del valore del patrimonio netto contabile risultante dall'ultimo bilancio approvato prima della data di stipula del contratto secondo che si tratti di società i cui titoli sono negoziati in mercati

regolamentati o di altre partecipazioni, ovvero qualora il valore dell'apporto sia pari o inferiore al 25 per cento dell'ammontare delle rimanenze finali e del costo complessivo dei beni ammortizzabili, al netto dei relativi ammortamenti, qualora l'associante sia una impresa minore;

- cessione a titolo oneroso o rimborso di titoli non partecipativi (quali ad esempio le obbligazioni e i titoli di Stato), di metalli preziosi e di valute estere se derivanti da depositi o conti correnti o da cessione a termine. Alla cessione a titolo oneroso della valuta estera è equiparato anche il prelievo dal conto corrente ovvero dal deposito nel solo caso in cui la giacenza dei depositi complessivamente intrattenuti dal contribuente superi euro 51.645,69 per almeno sette giorni lavorativi continui;
- contratti derivati, nonché i redditi derivanti da ogni altro contratto a termine;
- cessione a titolo oneroso ovvero chiusura di rapporti produttivi di redditi di capitale, di crediti pecuniari non rappresentati da titoli, di strumenti finanziari, nonché quelli realizzati mediante rapporti attraverso cui possono essere conseguiti differenziali positivi e negativi in dipendenza di eventi incerti.

Fra le plusvalenze e i redditi di cui alle lettere c-ter), c-quater) e c-quinques), del comma 1 dell'art. 67 del TUIR, si comprendono anche quelli realizzati mediante rimborso o chiusura delle attività finanziarie o dei rapporti ivi indicati sottoscritti all'emissione o comunque non acquistati da terzi per effetto di cessione a titolo oneroso (art. 67, comma 1-quater, del TUIR).

Le plusvalenze derivanti dalla cessione di strumenti esteri, nonché di azioni estere per le quali non sussistono i requisiti di cui all'art. 44, comma 2, lett. a) del TUIR e che, pertanto, non siano inquadrabili tra quelle alle quali si applicano le disposizioni delle lettere c) e c-bis) del predetto art. 67 del TUIR, rientrano nell'ambito applicativo delle disposizioni di cui alle lettere c-ter) e c-quinques) dello stesso articolo. Per i contratti di associazioni in partecipazioni stipulati con associanti esteri vedi anche istruzioni alla sezione III.

Per quanto riguarda la cessione di diritti reali di godimento e, in particolare, del diritto di usufrutto e della nuda proprietà, si veda la voce di APPENDICE "Cessione di diritti reali di godimento relativi a partecipazioni".

Determinazione della base imponibile (art. 68 del TUIR)

La plusvalenza è determinata dalla differenza tra il corrispettivo percepito e il suo valore di acquisto, aumentato di ogni altro onere.

Per quanto riguarda i criteri di determinazione della base imponibile l'art. 68, comma 6, del TUIR, prevede che le plusvalenze sono costituite dalla differenza tra il corrispettivo percepito (ovvero la somma o il valore normale dei beni rimborsati) ed il costo (ovvero il valore d'acquisto), aumentato di ogni onere inerente alla loro produzione, compresa l'imposta di successione e donazione, le spese notarili, le commissioni d'intermediazione, la tassa sui contratti di borsa, ecc., ad eccezione degli interessi passivi.

Nel caso di acquisto per successione si assume come costo di acquisto il valore definito o, in mancanza, quello dichiarato agli effetti di tale imposta. Per i titoli esenti dal tributo successorio si assume come costo il valore normale alla data di apertura della successione. Per le successioni aperte successivamente alla data del 25 ottobre 2001 e fino al 2 ottobre 2006 si deve assumere come costo quello sostenuto dal *de cuius*. Nel caso di acquisto per donazione il contribuente deve assumere il costo del donante e, cioè, quello che il donante avrebbe assunto come costo o valore di acquisto se, invece di donare l'attività finanziaria di cui abbia il possesso, l'avesse ceduta a titolo oneroso. Il costo di acquisto dei titoli partecipativi deve intendersi comprensivo anche dei versamenti, in denaro o in natura, a fondo perduto o in conto capitale, nonché della rinuncia ai crediti vantati nei confronti della società da parte dei soci o partecipanti. Per le partecipazioni nelle società indicate dall'art. 5 del TUIR, il comma 6 dell'art. 68 del TUIR stabilisce che il costo è aumentato o diminuito dei redditi e delle perdite imputate al socio e dal costo si scomputano, fino a concorrenza dei redditi già imputati, gli utili distribuiti al socio. In caso di rideterminazione del valore delle partecipazioni ai sensi dell'art. 5 della legge n. 448 del 2001 e dell'art. 2 del D.L. n. 282 del 2002, e successive modificazioni, il contribuente può utilizzare il valore rideterminato della partecipazione in luogo del costo o del valore di acquisto. Con riferimento alle attività finanziarie rimpatriate per effetto della normativa sullo "scudo fiscale" il contribuente, ai sensi del comma 5-bis dell'art. 14 del decreto legge n. 350 del 2001, può assumere, in mancanza della documentazione di acquisto, l'importo dichiarato nella dichiarazione riservata. Le plusvalenze di cui all'art. 67, comma 1 lettera c-bis), del TUIR, derivanti dalla cessione di partecipazioni al capitale in società di persone e di capitale, residenti nel territorio dello Stato, costituite da non più di sette anni e possedute da almeno tre anni (cosiddette start up), non concorrono alla formazione del reddito imponibile in quanto esenti qualora e nella misura in cui, entro due anni dal loro conseguimento, siano reinvestite in società che svolgono la medesima attività sempreché si tratti di società costituite da non più di tre anni. Nel caso in cui, decorso il predetto termine di due anni, il cedente non reinveste la plusvalenza, quest'ultimo assume rilevanza nel periodo d'imposta in cui la plusvalenza è stata a suo tempo realizzata.

Per quanto concerne la determinazione della base imponibile delle plusvalenze derivanti dalla cessione a termine di valute, si assume come costo il valore della valuta calcolato in base al cambio a pronti vigente alla data di stipula del contratto di cessione.

Nel caso, invece, di cessione a pronti di valute estere prelevate da depositi e conti correnti, la base imponibile è pari alla differenza tra il corrispettivo della cessione ed il costo della valuta, rappresentato dal cambio storico calcolato sulla base del criterio "L.I.F.O.", costo che deve essere documentato dal contribuente. Qualora non sia possibile determinare il costo per mancanza di documentazione, si deve far riferimento al minore dei cambi mensili determinati con l'apposito decreto ministeriale nel periodo d'imposta in cui la plusvalenza è stata conseguita.

Per quanto concerne la determinazione della base imponibile della cessione a titolo oneroso di titoli diversi da quelli partecipativi essa è determinata per differenza tra il prezzo di cessione ed il costo di acquisto, calcolato sulla base del criterio "L.I.F.O." ed incrementato degli oneri strettamente inerenti. Qualora la cessione derivi dall'esercizio in forma specifica di una "opzione", la plusvalenza è determinata tenendo conto del premio pagato o incassato, il cui importo deve essere, quindi, dedotto o aggiunto al corrispettivo percepito.

Sempre in tema di determinazione della base imponibile delle plusvalenze derivanti dalla cessione a titolo oneroso di titoli non partecipativi, si fa presente che ai sensi del comma 7 dell'art. 68 del TUIR, dal corrispettivo percepito (o dalla somma rimborsata) si scomputano i redditi di capitale maturati ma non ancora riscossi e quindi sia quelli a maturazione periodica (interessi) che quelli a maturazione non periodica (proventi degli organismi d'investimento collettivo del risparmio). Tale principio non si applica tuttavia agli utili derivanti dalla cessione di partecipazioni in società ed enti soggetti all'imposta sul reddito delle società. Per le valute estere prelevate da depositi e conti correnti si assume come corrispettivo il valore normale della valuta alla data di effettuazione del prelievo. Per quanto concerne la determinazione della base imponibile delle plusvalenze derivanti dalla cessione a titolo oneroso di metalli preziosi, in mancanza della documentazione del costo di acquisto, le stesse sono determinate in misura pari al 25 per cento del corrispettivo della cessione.

I redditi derivanti da contratti derivati e da altri contratti a termine di natura finanziaria sono costituiti dal risultato che si ottiene facendo la somma algebrica sia dei differenziali, positivi o negativi, che degli altri proventi ed oneri che il contribuente ha percepito o ha sostenuto in relazione a ciascuno dei rapporti di cui alla citata disposizione dell'art. 67, lett. c-quater), del TUIR.

Nel caso in cui un contratto derivato di tipo traslativo che comporti la consegna dell'attività sottostante sia eseguito mediante tale consegna e non già mediante il pagamento del differenziale, il provento imponibile va determinato secondo le disposizioni – già esaminate – concernenti le plusvalenze derivanti dalla cessione a titolo oneroso di titoli, strumenti finanziari o di valute estere. Ai fini della determinazione delle plusvalenze e degli altri proventi realizzati mediante la cessione a titolo oneroso o la chiusura di rapporti produttivi di redditi di capitale e mediante la cessione a titolo oneroso ovvero il rimborso di crediti pecuniari o di strumenti finanziari, nonché quelli realizzati mediante rapporti attraverso cui possono essere conseguiti differenziali positivi e negativi in dipendenza di un evento incerto di cui all'art. 67, comma 1, lettera c-quinquies), del TUIR, stabilisce che i redditi in questione sono costituiti dalla differenza positiva tra i corrispettivi percepiti (ovvero le somme rimborsate) ed i corrispettivi pagati (ovvero le somme corrisposte), aumentati di ogni onere inerente alla loro produzione, con esclusione degli interessi passivi. Da ciò deriva che nei casi di specie non è ammessa la deducibilità delle minusvalenze e dei differenziali negativi. Nel caso in cui l'ammontare delle minusvalenze (o perdite) sia superiore a quello delle plusvalenze (o redditi), indicate nella presente Sezione, l'eccedenza è portata in deduzione, fino a concorrenza, dalle plusvalenze dei periodi d'imposta successivi, ma non oltre il quarto, a condizione che tale situazione sia evidenziata nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta in cui essa si è verificata. Le minusvalenze derivanti dalla cessione di partecipazioni non qualificate, titoli non partecipativi, certificati, valute, metalli preziosi, crediti pecuniari e altri strumenti finanziari non possono essere portate in deduzione dalle plusvalenze di partecipazioni qualificate e viceversa. Il contribuente è tenuto a compilare e a conservare un apposito prospetto nel quale indicare, per ognuna delle operazioni eseguite, l'ammontare lordo dei corrispettivi, l'ammontare dei relativi costi e il risultato del calcolo effettuato. Questo prospetto dovrà essere esibito o trasmesso, su richiesta, all'Agenzia delle Entrate.

MODALITÀ DI COMPILAZIONE DELLA SEZIONE II

I **rigi** da **RT10** a **RT20** devono essere utilizzati per il calcolo dell'imposta sostitutiva sulle plusvalenze e altri redditi diversi derivanti da partecipazioni non qualificate e da titoli non partecipativi, certificati, valute, metalli preziosi, crediti pecuniari e altri strumenti finanziari, i cui corrispettivi siano stati percepiti nel corso del 2011.

Nel **rigo RT10**, indicare il totale dei corrispettivi derivanti dalla cessione di partecipazioni non qualificate, dalla cessione o rimborso di titoli, valute, metalli preziosi, nonché differenziali positivi e altri proventi. La casella di **colonna 1** del **rigo RT11** va barrata nel caso in cui un soggetto abbia provveduto alla rideterminazione del costo delle partecipazioni ai sensi dell'art. 5 della legge n. 448 del 2001 e dell'art. 2 del D.L. n. 282 del 2002 e successive modificazioni.

Nel **rigo RT11**, **colonna 2**, indicare l'importo complessivo del costo fiscalmente riconosciuto dei titoli, valute, metalli preziosi o rapporti, ovvero del costo rideterminato. Per i metalli preziosi, in mancanza della documentazione attestante il costo di acquisto, indicare il 75 per cento dell'importo del relativo corrispettivo indicato nel rigo RT10.



Si ricorda che nel caso di rideterminazione del valore d'acquisto di partecipazioni, in società non quotate, qualificate e non qualificate effettuate con perizia giurata di stima ai sensi dell'art. 5 della L. 28 dicembre 2001 n. 448 e dell'art. 2 del D.L. n. 282 del 2002 e successive modificazioni, l'assunzione del valore "rideterminato" – in luogo del costo del valore d'acquisto – non consente il realizzo di minusvalenze. Inoltre, in occasione di cessioni delle partecipazioni rivalutate, il confronto tra il corrispettivo di vendita e il valore di perizia non può dar luogo a minusvalenze fiscalmente rilevanti. Ciò vale anche nell'ipotesi di rideterminazione parziale del costo della partecipazione.

Nel **rigo RT12**, **colonna 3**, indicare la differenza tra l'importo indicato nel rigo RT10 e l'importo di rigo RT11, col. 2, se positivo. La quota della plusvalenza esente derivante dalla cessione di partecipazioni in start up deve essere indicata in **colonna 2**. Se il risultato è negativo riportare tale importo nella **colonna 1** ed indicare zero nella colonna 3. La minusvalenza potrà essere portata in diminuzione delle eventuali plusvalenze della medesima categoria realizzate nei periodi d'imposta successivi ma non oltre il quarto, e deve essere riportato nella colonna 5 del rigo RT20. Tali minusvalenze non possono essere portate in diminuzione delle plusvalenze, indicate nelle Sezioni III e IV del presente quadro. Si precisa che ai sensi del comma 28 dell'art. 2 del D.L. n. 138 del 2011, le minusvalenze, perdite e differenziali negativi di cui all'articolo 67, comma 1, lett. da c-bis) a c-quater), del TUIR realizzate fino alla data del 31 dicembre 2011 possono essere portate in deduzione dalle plusvalenze e dagli altri redditi diversi di cui all'art. 67, comma 1, lett. da c-bis) a c-quinquies), del TUIR, realizzati a decorrere dal 1° gennaio 2012, per una quota pari al 62,50 per cento del loro ammontare. Restano fermi i limiti temporali di deduzione previsti dagli articoli 68, comma 5, del TUIR e 6, comma 5, del D.Lgs. n. 461 del 1997.

Nel **rigo RT13**, devono essere riportate le minusvalenze indicate nel rigo RT20 del quadro RT del Modello UNICO 2011 Persone fisiche, da portare in compensazione con le plusvalenze indicate nella presente Sezione. In questo rigo possono essere portate in compensazione anche le eventuali minusvalenze derivanti dalla cessione delle quote dei fondi immobiliari a ristretta base partecipativa o familiari che non sono state compensate con le plusvalenze della Sezione I.

Nel **rigo RT14**, **colonna 2**, devono essere indicate le eccedenze di minusvalenze certificate dagli intermediari anche se relative ad anni precedenti ma non oltre il quarto (indicate in **colonna 1**). La somma degli importi di cui ai rigi RT13, e RT14, colonna 2, non può essere superiore all'importo di cui al rigo RT12, colonna 3, al netto del rigo RT12 colonna 2.

Nel **rigo RT15**, il risultato della seguente operazione: RT12, col. 3 – RT12, col. 2 – RT13 – RT14, col. 2.

Nel **rigo RT16**, indicare l'imposta sostitutiva pari al 12,50 per cento dell'importo di rigo RT15.

Nel **rigo RT17**, indicare l'eccedenza d'imposta sostitutiva risultante dalla precedente dichiarazione fino a concorrenza dell'importo indicato nel rigo RT16. A tal fine si deve tener conto dell'eccedenza dell'imposta sostitutiva riportata nel rigo RX6, colonna 4 del quadro RX del Modello UNICO 2011, Persone fisiche, al netto dell'importo già compensato ai sensi del D.Lgs. n. 241 del 1997, utilizzando il modello F24.

Nel **rigo RT18**, **colonna 1**, indicare l'imponibile della quota della plusvalenza realizzata nel 2008 derivante dalla partecipazione non reinvestita nel biennio (*start up*).

Nel **rigo RT18**, **colonna 2**, indicare l'imposta calcolata sull'imponibile indicato in colonna 1, comprensiva delle addizionali regionale e comunale. Il recupero delle imposte non pagate in virtù dell'esenzione deve avvenire riferendosi al periodo d'imposta in cui ordinariamente la plusvalenza avrebbe dovuta essere assoggettata a tassazione.

Nel **rigo RT19**, indicare l'ammontare dell'imposta sostitutiva dovuta che è uguale al seguente risultato: RT16 – RT17 + RT18, colonna 2.

Nel **rigo RT20**, indicare, suddivise per ciascun periodo d'imposta, le eventuali quote residue delle minusvalenze risultanti dalle dichiarazioni relative ai periodi d'imposta 2007, 2008, 2009, 2010 e dalla presente dichiarazione, e per effetto dell'opzione per l'affrancamento ai sensi dell'articolo 2, commi da 29 a 32 del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, che non si sono potute compensare nella presente Sezione. Si precisa che in tale rigo non devono essere indicate le minusvalenze certificate dagli intermediari.

SEZIONE III - Plusvalenze derivanti dalla cessione di partecipazioni qualificate

La presente Sezione deve essere compilata dalle persone fisiche residenti in Italia e dai soggetti non residenti per dichiarare le plusvalenze realizzate mediante cessione a titolo oneroso di partecipazioni qualificate di cui all'art. 67, comma 1, lettera c), del TUIR, nonché le plusvalenze realizzate da investitori non istituzionali attraverso la cessione a titolo oneroso di quote di partecipazione a fondi immobiliari superiori al 5 per cento del patrimonio del fondo.

La Sezione è suddivisa in due parti a seconda del periodo in cui la cessione a titolo oneroso è stata effettuata: la Sezione III-A per le plusvalenze derivanti da cessioni a titolo oneroso poste in essere antecedentemente all'1 gennaio 2009 che concorrono alla formazione del reddito complessivo nella misura del 40 per cento del loro ammontare; la Sezione III-B per le plusvalenze derivanti da cessioni a titolo oneroso poste in essere a decorrere dal 1° gennaio 2009 che concorrono alla formazione del reddito complessivo nella misura del 49,72 per cento del loro ammontare.

Si ricorda che costituisce cessione di partecipazioni qualificate la cessione di azioni, diverse dalle azioni di risparmio, e di ogni altra partecipazione al capitale o al patrimonio delle società di persone ed equiparate residenti nel territorio dello Stato (ad esclusione delle associazioni tra artisti e professionisti), delle società ed enti commerciali residenti nel territorio dello Stato, nonché delle società ed enti non residenti nel territorio dello Stato (nel cui ambito sono compresi anche le associazioni tra artisti e professionisti e gli enti non commerciali), nonché la cessione di diritti o titoli attraverso cui possono essere acquisite le predette partecipazioni, qualora le partecipazioni, i diritti o titoli ceduti rappresentino, complessivamente, una percentuale superiore al 2 o al 20 per cento dei diritti di voto esercitabili nell'assemblea ordinaria, ovvero al 5 o al 25 per cento del capitale o del patrimonio, a seconda che si tratti, rispettivamente, di titoli negoziati in mercati regolamentati italiani o esteri o di altre partecipazioni. Le partecipazioni al capitale o al patrimonio in soggetti esteri nonché i titoli e gli strumenti finanziari sono assimilati alle azioni qualora sussistono le condizioni di cui all'art. 44, comma 2 lett. a), del TUIR. Sono sempre assimilate alle plusvalenze derivanti dalla cessione di partecipazioni qualificate quelle realizzate mediante la cessione di strumenti finanziari di cui alla lett. a) del comma 2 dell'art. 44 del TUIR quando non rappresentano una partecipazione al patrimonio. Devono essere indicate in questa Sezione le plusvalenze relative a contratti di associazione in partecipazione e di cointeressenza qualora il valore dell'apporto sia superiore al 5 per cento o al 25 per cento del valore del patrimonio netto contabile risultante dall'ultimo bilancio approvato prima della data di stipula del contratto secondo che si tratti di società i cui titoli sono negoziati in mercati regolamentati o di altre partecipazioni, ovvero qualora il valore dell'apporto sia superiore al 25 per cento dell'ammontare delle rimanenze finali e del costo complessivo dei beni ammortizzabili, al netto dei relativi ammortamenti, qualora l'associante sia una impresa minore. Inoltre, ai sensi dell'art. 32, comma 4, del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, la cessione di quote di partecipazione a fondi immobiliari detenute in misura superiore al 5 per cento del patrimonio del fondo sono assimilate alle cessioni di partecipazioni qualificate in società ed enti commerciali di cui all'art. 5 del TUIR. Ai fini della verifica della predetta percentuale si tiene conto delle partecipazioni detenute direttamente o indirettamente, per il tramite di società controllate, di società fiduciarie o per interposta persona nonché delle partecipazioni imputate ai familiari indicati nell'art. 5, comma 5, del TUIR.

Determinazione della base imponibile (art. 68 del TUIR)

Ai fini della determinazione delle plusvalenze e delle minusvalenze si applicano i criteri previsti dall'articolo 68, illustrati nel paragrafo "Determinazione della base imponibile" relativo alla Sezione II, a cui si rinvia. Tuttavia concorre alla formazione del reddito complessivo il 40 per cento o il 49,72 per cento della differenza tra le plusvalenze derivanti dalla cessione di partecipazioni qualificate e di quote di partecipazione a fondi immobiliari superiori al 5 per cento del patrimonio del fondo e quelle ad esse assimilate, e le relative minusvalenze.

In deroga ai criteri ordinari di determinazione delle plusvalenze derivanti dalla cessione di partecipazioni qualificate, il comma 4 dell'articolo 68 stabilisce che concorrono a formare integralmente il reddito complessivo del contribuente le plusvalenze relative a partecipazioni in società residenti in Paesi o territori a regime fiscale privilegiato.

Nel caso in cui l'ammontare delle minusvalenze (o perdite) sia superiore a quello delle plusvalenze (o redditi), indicate nella presente Sezione, l'eccedenza è portata in deduzione, fino a concorrenza delle plusvalenze dei periodi d'imposta successivi, ma non oltre il quarto, a condizione che tale situazione sia evidenziata nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta in cui essa si è verificata.

Le minusvalenze derivanti dalla cessione di partecipazioni qualificate non possono essere portate in deduzione dalle plusvalenze di partecipazioni non qualificate e viceversa.

Il contribuente è tenuto a compilare e a conservare un apposito prospetto nel quale indicare, per ognuna delle operazioni eseguite, l'ammontare lordo dei corrispettivi, l'ammontare dei relativi costi e il risultato del calcolo effettuato. Questo prospetto dovrà essere esibito o trasmesso, su richiesta, all'Agenzia delle Entrate.

MODALITÀ DI COMPILAZIONE DELLA SEZIONE III-A

I **righe** da **RT21** a **RT27** devono essere utilizzati per il calcolo del reddito imponibile relativo alle plusvalenze derivanti dalla cessione di partecipazioni qualificate poste in essere antecedentemente all'1 gennaio 2009 i cui corrispettivi sono stati percepiti nel corso del 2011.

Nel **riga RT21**, indicare il totale dei corrispettivi delle cessioni di partecipazioni qualificate.

La casella di **colonna 1** del **riga RT22** va barrata nel caso in cui un soggetto abbia provveduto alla rideterminazione del costo delle partecipazioni ai sensi dell'art. 5 della legge n. 448 del 2001 e dell'art. 2 del D.L. n. 282 del 2002 e successive modificazioni.

Nel **riga RT22**, **colonna 2** indicare l'importo complessivo del costo fiscalmente riconosciuto delle partecipazioni e dei diritti, determinato secondo le istruzioni precedentemente fornite tenendo conto anche delle disposizioni di carattere transitorio previste dal D.Lgs. n. 461 del 1997 qualora il contribuente se ne sia avvalso ovvero del costo rideterminato.



Si ricorda che nel caso di rideterminazione del valore d'acquisto di partecipazioni in società non quotate, qualificate e non qualificate effettuate con perizia giurata di stima ai sensi dell'art. 5 della L. 28 dicembre 2001 n. 448 e dell'art. 2 del D.L. n. 282 del 2002 e successive modificazioni, l'assunzione del valore "rideterminato" – in luogo del costo del valore d'acquisto – non consente il realizzo di minusvalenze. Inoltre, in occasione della cessione delle partecipazioni rivalutate, il confronto tra il corrispettivo di vendita e il valore di perizia non può dar luogo a minusvalenze fiscalmente rilevanti. Ciò vale anche nell'ipotesi di rideterminazione parziale del costo della partecipazione.

Nel **rigo RT23, colonna 3**, indicare l'importo delle plusvalenze che si ottiene per differenza tra l'importo del rigo RT21 e quello del rigo RT22, colonna 2, se positivo. La quota della plusvalenza esente, determinata nei limiti e nel rispetto delle condizioni di cui all'art. 68, commi 6 bis e 6 ter del TUIR, introdotti con l'art. 3 del D.L. n. 112 del 2008, convertito con modificazioni dalla L. n. 133 del 2008 deve essere indicata in **colonna 2**. Se il risultato è negativo riportare tale importo nella **colonna 1** ed indicare zero nella colonna 3. La minusvalenza potrà essere portata in diminuzione delle eventuali plusvalenze della medesima categoria realizzate nei periodi d'imposta successivi ma non oltre il quarto, e deve essere riportata nella colonna 5 del rigo RT42. Tali minusvalenze non possono essere portate in diminuzione delle plusvalenze, indicate nelle Sezioni I, II e IV del presente quadro.

Nel **rigo RT24**, possono essere riportate le minusvalenze indicate nel rigo RT42 del quadro RT del Modello UNICO 2011 Persone fisiche, da portare in compensazione con le plusvalenze derivanti da partecipazioni qualificate della presente Sezione.

Nel **rigo RT25**, indicare la differenza tra l'importo del rigo RT23, colonna 3, al netto del rigo RT23, colonna 2 e quello del rigo RT24.

Le eventuali minusvalenze residue vanno indicate nel rigo RT42, suddivise per ciascun periodo d'imposta.

Nel **rigo RT26**, indicare l'ammontare imponibile ai fini dell'IRPEF, da riportare nel quadro RN, nel rigo RN1, colonna 5, costituito dal 40 per cento dell'importo del rigo RT25.

Nel **rigo RT27**, indicare l'imposta sostitutiva versata nella misura del 12,50 per cento anche mediante un intermediario (imposta sostitutiva a credito) ai sensi dell'art. 5, comma 4, del D.Lgs. n. 461 del 1997, con riferimento a plusvalenze relative a partecipazioni di natura qualificata.

Nel **rigo RT28, colonna 1** indicare l'imponibile della quota della plusvalenza realizzata nel 2008 derivante dalla partecipazione non reinvestita nel biennio (*start up*). In tale rigo deve essere indicato anche l'imponibile delle suddette plusvalenze derivante dalla partecipazione in società di cui all'art. 5 del TUIR.

Nel **rigo RT28, colonna 2**, indicare l'imposta calcolata sull'imponibile indicato in colonna 1, comprensiva delle addizionali regionale e comunale. Il recupero delle imposte non pagate in virtù dell'esenzione deve avvenire riferendosi al periodo d'imposta in cui ordinariamente la plusvalenza avrebbe dovuta essere assoggettata a tassazione.

MODALITÀ DI COMPILAZIONE DELLA SEZIONE III-B

I **rigi da RT29 a RT36** devono essere utilizzati per il calcolo del reddito imponibile relativo alle plusvalenze derivanti dalla cessione di partecipazioni qualificate poste in essere a partire dalla data dell'1 gennaio 2009 i cui corrispettivi sono stati percepiti nel corso del 2011 e di quote di partecipazione a fondi immobiliari superiori al 5 per cento del patrimonio del fondo.

Nel **rigo RT29**, indicare il totale dei corrispettivi delle cessioni di partecipazioni qualificate e di quote di partecipazione a fondi immobiliari superiori al 5 per cento del patrimonio del fondo.

La casella di **colonna 1** del **rigo RT30** va barrata nel caso in cui un soggetto abbia provveduto alla rideterminazione del costo delle partecipazioni ai sensi dell'art. 5 della legge n. 448 del 2001 e dell'art. 2 del D.L. n. 282 del 2002 e successive modificazioni.

Nel **rigo RT30, colonna 2** indicare l'importo complessivo del costo fiscalmente riconosciuto delle partecipazioni e dei diritti, determinato secondo le istruzioni precedentemente fornite tenendo conto anche delle disposizioni di carattere transitorio previste dal D.Lgs. n. 461 del 1997 qualora il contribuente se ne sia avvalso ovvero del costo rideterminato. In caso di cessione di quote di partecipazione a fondi immobiliari detenute in misura superiore al 5 per cento, ai sensi dell'art. 32, comma 4, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, il costo è aumentato dei redditi del fondo imputati per trasparenza ai partecipanti ed è diminuito, fino a concorrenza dei risultati di gestione imputati per trasparenza (vedere istruzioni al quadro RL), dei proventi distribuiti dal fondo ai partecipanti.

Nel **rigo RT31, colonna 3**, indicare l'importo delle plusvalenze che si ottiene per differenza tra l'importo del rigo RT29 e quello del rigo RT30, colonna 2, se positivo. La quota della plusvalenza esente determinata nei limiti e nel rispetto delle condizioni di cui all'art. 68, commi 6 bis e 6 ter del TUIR, deve essere indicata in **colonna 2**. Se il risultato è negativo riportare tale importo nella **colonna 1** ed indicare zero nella colonna 3. La minusvalenza potrà essere portata in diminuzione delle eventuali plusvalenze della medesima categoria realizzate nei periodi d'imposta successivi ma non oltre il quarto, e deve essere riportata nella colonna 5 del rigo RT42. Tali minusvalenze non possono essere portate in diminuzione delle plusvalenze, indicate nelle Sezioni I, II e IV del presente quadro.

Nel **rigo RT32**, possono essere riportate le minusvalenze indicate nel rigo RT42 del quadro RT del Modello UNICO 2011 Persone fisiche, da portare in compensazione con le plusvalenze derivanti da partecipazioni qualificate della presente sezione.

Nel **rigo RT33**, indicare la differenza tra l'importo del rigo RT31, colonna 3, al netto del rigo RT31, colonna 2 e quello del rigo RT32.

Le eventuali minusvalenze residue vanno indicate nel rigo RT42, colonna 5.

Nel **rigo RT34**, indicare l'ammontare imponibile ai fini dell'IRPEF, da riportare nel quadro RN, nel rigo RN1, colonna 5, costituito dal 49,72 per cento dell'importo del rigo RT33.

Nel **rigo RT35**, indicare l'imposta sostitutiva versata nella misura del 12,50 per cento anche mediante un intermediario (imposta sostitutiva a credito) ai sensi dell'art. 5, comma 4, del D.Lgs. n. 461 del 1997, con riferimento a plusvalenze relative a partecipazioni di natura qualificata.

Nel **rigo RT36, colonna 1**, indicare l'imponibile della plusvalenza esente realizzata nel 2009 derivante dalla partecipazione non reinvestita nel biennio.

Nel **rigo RT36, colonna 2**, indicare l'imposta calcolata sull'imponibile indicato in colonna 1. Il recupero delle imposte non pagate in virtù dell'esenzione deve avvenire riferendosi al periodo d'imposta in cui ordinariamente la plusvalenza avrebbe dovuta essere assoggettata a tassazione.

SEZIONE IV - Plusvalenze derivanti dalla cessione di partecipazioni in società o enti residenti o localizzati in Stati o territori aventi un regime fiscale privilegiato

La presente Sezione deve essere compilata dalle persone fisiche residenti in Italia per dichiarare le plusvalenze ed i proventi indicati nell'art. 67, comma 1, lettera c), del TUIR derivanti da partecipazioni in società o enti residenti o localizzati in Stati o territori elencati nella cosiddetta "*black list*", le quali concorrono alla formazione del reddito complessivo nella misura del 100 per cento del loro ammontare. Tale regime impositivo si applica anche alle plusvalenze derivanti da contratti di associazione in partecipazione e cointeressenza e da strumenti di natura qualificata stipulati e emessi da tali società ed enti.

In ogni caso, a norma del comma 4 dell'articolo 68, nonostante la partecipazione sia relativa ad un soggetto residente in uno Stato o territorio a fiscalità privilegiata, è possibile dimostrare, tramite interpello da inoltrare all'Agenzia delle Entrate, che dal possesso delle partecipazioni qualificate non sia conseguito l'effetto di localizzare i redditi nello Stato o territorio a fiscalità privilegiata.

In questa Sezione vanno indicate anche le plusvalenze derivanti dalla cessione a titolo oneroso di partecipazioni non qualificate non negoziate nei mercati regolamentati, in società o enti residenti o localizzati in Stati o territori indicati nella predetta "black list" sempreché non sia dimostrato tramite l'esercizio del diritto di interpello, che dal possesso delle suddette partecipazioni non qualificate non sia conseguito l'effetto di localizzare i redditi nello Stato o territorio a fiscalità privilegiata. Vanno inoltre indicati i proventi relativi a contratti stipulati con associanti non residenti le cui remunerazioni sono deducibili dal reddito dell'associante.

Ai fini della individuazione delle partecipazioni qualificate e della determinazione delle plusvalenze e delle minusvalenze si rinvia a quanto illustrato nella Sezione III.



Vedere in APPENDICE la voce "Paesi e territori aventi un regime fiscale privilegiato".

MODALITÀ DI COMPILAZIONE DELLA SEZIONE IV

I rigi da **RT37** a **RT42** devono essere utilizzati per il calcolo del reddito imponibile relativo alle plusvalenze derivanti dalla cessione di partecipazioni qualificate in società o enti, residenti o localizzati in Stati o territori elencati nella cosiddetta "black list" ovvero, con riferimento alle predette società ed enti, derivanti dalla cessione di partecipazioni non qualificate non negoziate nei mercati regolamentati, i cui corrispettivi sono stati percepiti nel corso del 2011.

Nel **rigo RT37**, indicare il totale dei corrispettivi delle cessioni di partecipazioni.

La casella di **colonna 1** del **rigo RT38** va barrata nel caso in cui un soggetto abbia provveduto alla rideterminazione del costo delle partecipazioni ai sensi dell'art. 5 della legge n. 448 del 2001 e dell'art. 2 del D.L. n. 282 del 2002 e successive modificazioni.

Nel **rigo RT38**, **colonna 2** indicare l'importo complessivo del costo fiscalmente riconosciuto delle partecipazioni e dei diritti, determinato secondo le istruzioni fornite con riferimento alla disciplina introdotta dal D.Lgs. n. 461 del 1997, tenendo conto anche delle disposizioni di carattere transitorio qualora il contribuente se ne sia avvalso ovvero del costo rideterminato.



Si ricorda che nel caso di rideterminazione del valore d'acquisto di partecipazioni in società non quotate, qualificate e non qualificate effettuate con perizia giurata di stima ai sensi dell'art. 5 della L. 28 dicembre 2001 n. 448 e dell'art. 2 del D.L. n. 282 del 2002 e successive modificazioni, l'assunzione del valore "rideterminato" – in luogo del costo del valore d'acquisto – non consente il realizzo di minusvalenze. Inoltre, in occasione di cessioni delle partecipazioni rivalutate, il confronto tra il corrispettivo di vendita e il valore di perizia non può dar luogo a minusvalenze fiscalmente rilevanti. Ciò vale anche nell'ipotesi di rideterminazione parziale del costo della partecipazione.

Nel **rigo RT39**, **colonna 2**, indicare l'importo delle plusvalenze che si ottiene per differenza tra l'importo del **rigo RT37** e quello del **rigo RT38**, **colonna 2**. Se il risultato è negativo riportare tale importo nella **colonna 1** ed indicare zero nella **colonna 2**. La minusvalenza potrà essere portata in diminuzione delle eventuali plusvalenze della medesima categoria realizzate nei periodi d'imposta successivi ma non oltre il quarto, e deve essere riportata nel **rigo RT44**. Tali minusvalenze non possono essere portate in diminuzione delle plusvalenze indicate nelle Sezioni I, II e III del presente quadro.

Nel **rigo RT40**, possono essere riportate le minusvalenze indicate nel **rigo RT43** del quadro RT del Modello UNICO 2011 Persone fisiche, da portare in compensazione con le plusvalenze derivanti da partecipazioni della presente sezione.

Nel **rigo RT41**, indicare la differenza tra l'importo del **rigo RT39**, **colonna 2** e quello del **rigo RT40**. Tale importo costituisce l'ammontare imponibile ai fini dell'IRPEF, da riportare nel quadro RN, nel **rigo RN1**, **colonna 5**.

Nel **rigo RT42**, indicare l'imposta sostitutiva pagata nella misura del 12,50 per cento, anche mediante un intermediario (imposta sostitutiva a credito) ai sensi dell'art. 5, comma 4, del D.Lgs. n. 461 del 1997, con riferimento a plusvalenze relative a partecipazioni di natura qualificata e non qualificata.

Minusvalenze non compensate nell'anno

Nel **rigo RT43**, colonne da 1 a 4, indicare, suddivise per ciascun periodo d'imposta, le eventuali quote residue delle minusvalenze risultanti dalle dichiarazioni relative ai periodi d'imposta 2007 2008 2009 e 2010 e nella **colonna 5** le minusvalenze delle Sezioni III-A e III-B derivanti dalla presente dichiarazione.

Nel **rigo RT44**, nelle colonne da 1 a 4, indicare, l'eventuale quota residua delle minusvalenze risultante dalla dichiarazione relativa ai periodi d'imposta 2007 2008 2009 e 2010 e nella **colonna 5** le minusvalenze della Sezione IV derivanti dalla presente dichiarazione.

Riepilogo importi a credito

Nel **rigo RT45**, indicare:

- a **colonna 1**, l'ammontare dell'eccedenza d'imposta sostitutiva risultante dalla precedente dichiarazione e riportata nel **rigo RX5**, **colonna 4**, del quadro RX del Modello UNICO 2011;
- a **colonna 2**, la parte dell'eccedenza compensata ai sensi del D.Lgs. n. 241 del 1997, utilizzando il modello F24;
- a **colonna 3**, l'eventuale credito residuo da riportare nel **rigo RX5** del quadro RX, costituito dal risultato della seguente operazione:

$$RT45 \text{ col. 1} - RT45 \text{ col. 2} - RT17$$

Nel **rigo RT46**, indicare l'ammontare complessivo dell'imposta sostitutiva versata con riferimento a plusvalenze relative a partecipazioni di natura qualificata, costituito dalla somma degli importi indicati nei rigi RT27, RT35 e RT42. Tale importo deve essere riportato nel **rigo RN32**, **colonna 4**, del quadro RN.

Rideterminazione del valore delle partecipazioni di cui all'art. 67, comma 1, lett. c) e c-bis) del TUIR ai sensi dell'art. 2 del D.L. n. 282/2002 e successive modificazioni

Nei **rigi RT47** e **RT48** devono essere indicate le partecipazioni relative alla rideterminazione del valore delle partecipazioni, quote o diritti non negoziate nei mercati regolamentati, posseduti alla data del 1° luglio 2011 per le quali il valore di acquisto è stato rideterminato entro il 30 giugno 2012 ai sensi dell'art. 2 del decreto legge 24 dicembre 2002, n. 282.

Il versamento dell'imposta sostitutiva deve essere effettuato entro il 30 giugno 2012 in un'unica soluzione oppure può essere rateizzato fino ad un massimo di tre rate annuali di pari importo, a decorrere dalla medesima data. Sull'importo delle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi nella misura del 3 per cento annuo da versare contestualmente a ciascuna rata.

I soggetti che si avvalgono della rideterminazione delle partecipazioni possedute alla data del 1° luglio 2011 possono scomputare dall'imposta sostitutiva dovuta l'imposta eventualmente già versata in occasione di precedenti procedure di rideterminazione effettuate con riferimento alle medesime partecipazioni, sempreché non abbiano già presentato istanza di rimborso. In caso di versamento rateale la rata deve essere determinata scomputando dall'imposta dovuta quanto già versato e dividendo il risultato per il numero delle rate.

Nel caso di versamento cumulativo dell'imposta sostitutiva con riferimento a più partecipazioni, quote o diritti deve essere distintamente indicato il valore della singola partecipazione, quota o diritto, con la corrispondente imposta sostitutiva dovuta su ciascuno di essi. A tal fine, qualora necessario, possono essere utilizzati più modelli RT. In particolare, indicare:

- nella **colonna 1**, il valore rivalutato risultante dalla perizia giurata di stima;
- nella **colonna 2**, l'aliquota del 4% per le partecipazioni qualificate, ovvero del 2% per le partecipazioni non qualificate;
- nella **colonna 3**, l'imposta sostitutiva dovuta;
- nella **colonna 4**, l'imposta eventualmente già versata in occasione di precedenti procedure di riterminazione effettuate con riferimento ai medesimi beni che può essere scomputata dall'imposta sostitutiva dovuta relativa alla nuova rideterminazione;
- nella **colonna 5**, l'imposta da versare pari all'importo della differenza tra l'imposta di colonna 3 e quella di colonna 4; qualora il risultato sia negativo il campo non va compilato;
- nella **colonna 6**, deve essere barrata la casella se l'importo dell'imposta sostitutiva da versare di colonna 5 è stato rateizzato;
- nella **colonna 7**, deve essere barrata la casella se l'importo dell'imposta sostitutiva da versare di colonna 5 indicata nella colonna 3 è parte di un versamento cumulativo.

Affrancamento del costo o del valore di acquisto dei titoli, quote, diritti, valute estere, metalli preziosi allo stato grezzo o monetato, strumenti finanziari, rapporti e crediti alla data del 31 dicembre 2011

L'art. 2, commi da 29 a 32, del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, prevede una serie di norme di carattere opzionale volte a consentire l'affrancamento dei valori degli strumenti finanziari risultanti al 31 dicembre 2011, mediante versamento di un'imposta sostitutiva del 12,50 per cento sui redditi maturati fino alla medesima data. In particolare è previsto che, agli effetti della determinazione delle plusvalenze e minusvalenze di cui alle lett. da c-bis) a c-quinquies) dell'art. 67, comma 1, del TUIR, realizzate a partire dal 1° gennaio 2012, in luogo del costo o valore di acquisto o del valore determinato secondo quanto disposto dall'art. 14, commi 6 e seguenti, del d.lgs. n. 461 del 1997, possa essere assunto il valore dei titoli, quote, diritti, valute estere, metalli preziosi allo stato grezzo o monetario, strumenti finanziari, rapporti e crediti, alla data del 31 dicembre 2011. Ai sensi del comma 1-quater dell'art. 67 del TUIR, fra le plusvalenze e i redditi di cui alle lett. c-ter), c-quater) e c-quinquies) si comprendono anche quelli realizzati mediante rimborso o chiusura delle attività finanziarie o dei rapporti ivi indicati, sottoscritti all'emissione o comunque acquistati da terzi per effetto di cessione a titolo oneroso.

Il contribuente può esercitare l'opzione per l'affrancamento del costo o del valore dei titoli, quote, diritti, valute estere, metalli preziosi allo stato grezzo o monetato, strumenti finanziari, rapporti e crediti posseduti alla data del 31 dicembre 2011, in sede di dichiarazione dei redditi relativi al periodo d'imposta 2011. L'esercizio dell'opzione esplica effetti nei confronti di tutte le attività finanziarie detenute in regime dichiarativo; pertanto, non è ammesso l'affrancamento parziale. Ai fini dell'esercizio dell'opzione, le attività possedute alla data del 31 dicembre 2011 non devono essere necessariamente ancora possedute alla data di presentazione della dichiarazione dei redditi.

L'opzione per l'affrancamento si estende anche ai redditi di capitale relativi alle quote o azioni di organismi di investimento collettivo del risparmio, con sede in Italia, diversi dai fondi immobiliari, ovvero con sede in Lussemburgo già autorizzati al collocamento nel territorio dello Stato (c.d. fondi lussemburghesi storici), nonché di organismi di investimento in valori mobiliari situati negli Stati membri dell'Unione europea e negli Stati aderenti all'Accordo sullo Spazio economico europeo (SEE) inclusi nella lista di cui al decreto emanato ai sensi dell'art. 168-bis, comma 1, del TUIR, conformi alla direttiva 2009/65/CE ovvero non conformi alla medesima direttiva ed assoggettati a forme di vigilanza nei Paesi esteri nei quali sono istituiti possedute dal contribuente alla data del 31 dicembre 2011. L'opzione può essere esercitata solo con riferimento alle quote o azioni dei predetti organismi di investimento non incluse in un rapporto di custodia, amministrazione o altro stabile rapporto. In tal caso, i redditi di capitale derivanti dalla partecipazione ai predetti organismi di investimento collettivo sono assoggettati ad imposta sostitutiva delle imposte sui redditi con la stessa aliquota della ritenuta a titolo d'imposta, ossia nella misura del 12,50 per cento. L'imposta sostitutiva del 12,50 per cento dovuta sui suddetti redditi di capitale nonché quella eventualmente dovuta sui redditi diversi di natura finanziaria è corrisposta nei modi e nei termini previsti per il versamento a saldo delle imposte dovute in base alla presente dichiarazione. Il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 13 dicembre 2011 (di seguito "Decreto") ha stabilito le modalità di applicazione delle sopra citate disposizioni.

A tal fine, nel **rigo RT49** indicare:

- in **colonna 1**, il valore dei titoli, quote, diritti, valute estere, metalli preziosi allo stato grezzo o monetato, strumenti finanziari, rapporti e crediti alla data del 31 dicembre 2011 qualora dall'operazione di affrancamento risulti una plusvalenza. Ai fini dell'esercizio dell'opzione, deve essere assunto il valore previsto dai commi 6 e 7 dell'art. 1 del Decreto. Per le attività finanziarie espresse in valuta estera si tiene conto dell'ultimo cambio rilevato alla data del 31 dicembre 2011;
- in **colonna 2**, l'importo complessivo del costo fiscalmente riconosciuto dei titoli, quote, diritti, valute estere, metalli preziosi, strumenti finanziari, rapporti e crediti. Per i metalli preziosi, in mancanza della documentazione attestante il costo di acquisto, indicare il 75 per cento dell'importo del relativo corrispettivo indicato nella colonna 1. In caso di partecipazione ad organismi di investimento collettivo, indicare il costo di acquisto delle quote o azioni dei predetti organismi, aumentato degli eventuali redditi di capitale maturati alla data del 31 dicembre 2011. Si ricorda che nel caso in cui il contribuente si sia avvalso della possibilità di rideterminare il valore di partecipazioni non qualificate prevista dall'art. 5 della legge n. 448 del 2001 e dall'art. 2 del D.L. n. 282 del 2002 e successive modificazioni, può essere indicato il costo rideterminato;
- in **colonna 3**, la plusvalenza costituita dalla differenza tra l'importo indicato nella colonna 1 e l'importo della colonna 2;

- in **colonna 4**, l'importo di colonna 3 eventualmente compensato con le minusvalenze indicate nei rigli RT9 e RT20 del quadro RT del Modello UNICO 2011, che non sono state già compensate con le plusvalenze delle Sezioni I e II, nonché con le eventuali minusvalenze derivanti dalla Sezione II e con quelle derivanti dall'esercizio dell'opzione evidenziate nel rigo RT50, colonna 3, di tale Sezione del quadro RT del presente modello;
- in **colonna 5**, indicare l'imposta sostitutiva pari al 12,50 per cento dell'importo di colonna 4.

Nel **rigo RT50** indicare:

- in **colonna 1**, il valore dei titoli, quote, diritti, valute estere, metalli preziosi allo stato grezzo o monetato, strumenti finanziari, rapporti e crediti alla data del 31 dicembre 2011 qualora dall'operazione di affrancamento risulti una minusvalenza. Ai fini dell'esercizio dell'opzione, deve essere assunto il valore previsto dai commi 6 e 7 dell'art. 1 del Decreto. Per le attività finanziarie espresse in valuta estera si tiene conto dell'ultimo cambio rilevato alla data del 31 dicembre 2011;
- in **colonna 2**, l'importo complessivo del costo fiscalmente riconosciuto dei titoli, quote, diritti, valute estere, metalli preziosi, strumenti finanziari, rapporti e crediti. In caso di partecipazione ad organismi di investimento collettivo, indicare il costo di sottoscrizione o acquisto delle quote o azioni dei predetti organismi, aumentato degli eventuali redditi di capitale maturati alla data del 31 dicembre 2011;
- in **colonna 3**, la minusvalenza costituita dalla differenza tra l'importo indicato nella colonna 1 e l'importo della colonna 2. La suddetta minusvalenza, non utilizzata in compensazione, deve essere riportata nel rigo RT20, colonna 5, della Sezione II del presente quadro.

Nel **rigo RT51** indicare:

- in **colonna 1**, il valore delle quote o azioni degli organismi di investimento collettivo del risparmio alla data del 31 dicembre 2011 rilevato dai prospetti periodici dell'organismo d'investimento come stabilito dall'art. 5 del Decreto. Per le quote o azioni espresse in valuta estera si tiene conto dell'ultimo cambio rilevato alla data del 31 dicembre 2011;
- in **colonna 2**, l'importo complessivo del costo medio ponderato di sottoscrizione o acquisto delle quote o azioni degli organismi di investimento. Il costo delle quote o azioni è rilevato dai prospetti periodici dell'organismo;
- in **colonna 4**, il reddito di capitale costituito dalla differenza tra l'importo indicato nella colonna 1 e l'importo della colonna 2;
- in **colonna 5**, l'imposta sostitutiva pari al 12,50 per cento dell'importo di colonna 4.

PARTE II: ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DEI PROSPETTI VARI

1. QUADRO RR – Contributi previdenziali

GENERALITÀ

Il presente quadro deve essere compilato dai soggetti iscritti alle gestioni dei contributi e delle prestazioni previdenziali degli artigiani e degli esercenti attività commerciali, nonché dai liberi professionisti iscritti alla gestione separata di cui all'art. 2, comma 26, L. 8 agosto 1995, n. 335 per la determinazione dei contributi previdenziali dovuti all'Inps. Inoltre, deve essere compilato dai soggetti iscritti alla Cassa italiana di assistenza e di previdenza dei geometri liberi professionisti (CIPAG) per la determinazione dei relativi contributi.

SEZIONE I - Contributi previdenziali dovuti da artigiani e commercianti

La presente sezione deve essere compilata, ai sensi dell'art. 10 del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241, dai titolari di imprese artigiane e commerciali e dai soci titolari di una propria posizione assicurativa tenuti al versamento dei contributi previdenziali, sia per se stessi, sia per le altre persone che prestano la propria attività lavorativa nell'impresa (familiari collaboratori).

Sono esonerati dalla compilazione della sezione i soggetti che non hanno ancora ricevuto comunicazione dell'avvenuta iscrizione con conseguente attribuzione del "codice azienda".

La base imponibile per il calcolo dei contributi previdenziali è costituita, per ogni singolo soggetto iscritto alla gestione assicurativa, dalla totalità dei redditi d'impresa posseduti per l'anno 2011. Per i soci delle S.r.l. iscritti alla gestione esercenti attività commerciali o alla gestione degli artigiani la base imponibile è costituita, altresì, dalla parte del reddito d'impresa della S.r.l. corrispondente alla quota di partecipazione agli utili ancorché non distribuiti ai soci. Nel caso in cui il titolare dell'impresa familiare abbia adottato il "Regime dei contribuenti minimi" il reddito prodotto nell'ambito di tale regime concorre alla determinazione della base imponibile per il calcolo dei contributi previdenziali ed assistenziali. Per l'anno 2011:

- il reddito minimo annuo da prendere in considerazione ai fini del calcolo del contributo è di euro 14.552,00 (reddito minimale);
- il massimale di reddito annuo entro il quale sono dovuti i contributi è di euro 71.737,00 (reddito imponibile massimo).

Il minimale ed il massimale devono essere rapportati a mesi in caso di attività che non copre l'intero anno, sia per la Gestione degli Artigiani che per quella dei Commercianti.

Per coloro che svolgono l'attività di affittacamere nonché per i produttori di assicurazione di terzo e quarto gruppo non opera il minimale ma solamente il massimale.

Per i lavoratori privi di anzianità contributiva alla data del 31 dicembre 1995, iscritti a decorrere dal 1° gennaio 1996, il minimale deve essere rapportato ai mesi, mentre il massimale, stabilito in euro 93.622,00 non può essere rapportato ai mesi di attività.

Qualora nel corso dell'anno si verifichi un trasferimento dalla gestione commercianti alla gestione artigiani o viceversa, oppure, pur permanendo l'obbligo di versamento nella stessa gestione, venga attribuito dall'INPS un nuovo codice azienda a seguito di trasferimento dell'attività in altra provincia, devono essere compilati due distinti quadri, ognuno riferito alla singola gestione o al singolo codice azienda.

Per la determinazione dei contributi dovuti devono essere applicate le seguenti aliquote:

- per la Gestione Artigiani:
 - 20,00 per cento sul reddito minimale e sui redditi compresi tra euro 14.552,00 ed euro 43.042,00;
 - 21,00 per cento per i redditi superiori ad euro 43.042,00 fino al massimale di euro 71.737,00 o fino al massimale di euro 93.622,00 per i lavoratori privi di anzianità contributiva alla data del 31 dicembre 1995;

- per la Gestione Commercianti:
 - 20,09 per cento sul reddito minimale e sui redditi compresi tra euro 14.552,00 ed euro 43.042,00;
 - 21,09 per cento per i redditi superiori ad euro 43.042,00 fino al massimale di euro 71.737,00 o fino al massimale di euro 93.622,00 non per i lavoratori privi di anzianità contributiva alla data del 31 dicembre 1995.

Si ricorda che coloro che svolgono l'attività di affittacamere nonché i produttori di assicurazione di terzo e quarto gruppo sono iscritti alla gestione commercianti.

COME SI COMPILA LA SEZIONE I

Ai fini della compilazione della sezione, il titolare dell'impresa dovrà determinare i dati relativi a ciascun soggetto iscritto alla gestione assicurativa indicando, per ognuno di essi, oltre all'imponibile e ai contributi, anche le eccedenze, i debiti e i crediti.

Nel caso emerga un credito, deve altresì indicare la parte che intende chiedere a rimborso e quella che vuole utilizzare in compensazione. Nel **rigo RR1** riportare il codice azienda attribuito dall'Inps (otto caratteri numerici e due alfabetici).

La casella "Attività particolari" (colonna 2) deve essere compilata con le seguenti modalità:

- indicare il codice **1** nel caso in cui il contribuente svolga l'attività di affittacamere;
- indicare il codice **2** qualora il contribuente svolga l'attività di produttore di assicurazione di terzo e quarto gruppo.

Il rigo RR1 **colonna 3** è riservato ai soci lavoratori di s.r.l. per l'esposizione della parte del reddito d'impresa dichiarato dalla s.r.l. ai fini fiscali e attribuita al socio in ragione della quota di partecipazione agli utili.

Il titolare dell'impresa deve esporre prima i dati relativi alla propria posizione e, successivamente, i dati relativi ai collaboratori e pertanto l'importo indicato nella colonna 3 del rigo RR2 è comprensivo dell'importo indicato in questa colonna.

I **righe RR2 e RR3** sono riservati all'indicazione dei dati contributivi del titolare dell'impresa e dei collaboratori.

Ciascun rigo è predisposto per l'indicazione di tre gruppi di dati:

1. le **colonne da 1 a 9** sono riservate all'indicazione dei dati relativi alla singola posizione contributiva;
2. le **colonne da 10 a 21** sono riservate all'indicazione dei dati relativi ai contributi sul reddito minimale;
3. le **colonne da 22 a 34** sono riservate all'indicazione dei dati relativi ai contributi sul reddito che eccede il minimale.

Coloro che svolgono attività di affittacamere nonché i produttori di assicurazione di terzo e quarto gruppo non devono indicare alcun dato nelle colonne da 10 a 21 in quanto sono tenuti ad indicare il reddito effettivamente percepito, non adeguato al minimale e, pertanto, devono compilare solamente le colonne da 1 a 9 e da 22 a 34.

Per la compilazione delle singole colonne del rigo procedere nel seguente modo:

- a **colonna 1**, indicare il codice fiscale del titolare o dei componenti il nucleo aziendale;
 - a **colonna 2** indicare il codice Inps di 17 caratteri relativo all'anno 2011 che individua la posizione contributiva del singolo soggetto e utilizzato nel modello F24 per i versamenti eccedenti il minimale;
 - a **colonna 3**, il totale dei redditi d'impresa al netto delle eventuali perdite portate a nuovo, posseduti per l'anno 2010, aumentato della quota di partecipazione agli utili per i soci di s.r.l. (di cui al rigo RR1, colonna 3) e della quota derivante nell'ambito del regime dei contribuenti minimi. Qualora l'importo da indicare è negativo (perdita di impresa), l'importo indicato deve essere preceduto dal segno meno;
 - nelle **colonne 4 e 5**, indicare rispettivamente l'inizio e la fine del periodo per il quale sono dovuti i contributi relativi al 2010 (ad es. per l'intero anno, da 01 a 12; in caso di decorrenza dell'iscrizione dal mese di maggio, da 05 a 12, ecc.);
 - a **colonna 6**, barrare la casella se trattasi di lavoratore privo di anzianità contributiva alla data del 31 dicembre 1995, iscritto a decorrere dal 1° gennaio 1996;
 - a **colonna 7**, indicare uno dei codici sottoelencati relativi alle eventuali agevolazioni contributive (riduzioni) riconosciute dall'INPS:
 - A** art. 59, comma 15, L. 449/97. Riduzione del 50% dei contributi IVS dovuti dai pensionati ultrasessantacinquenni;
 - B** art. 1, c. 2, L. 233/90. Riduzione di tre punti dell'aliquota contributiva IVS per i collaboratori di età non superiore a 21 anni (ad es. l'aliquota del 20,00 si riduce al 17,00 per gli artigiani e dal 20,09 al 17,09 per i commercianti); si precisa che la riduzione è applicabile fino a tutto il mese in cui il collaboratore interessato compie i 21 anni;
 - nelle **colonne 8 e 9**, indicare rispettivamente l'inizio e la fine del periodo per il quale spetta la riduzione (ad es. per l'intero anno, da 01 a 12);
 - a **colonna 10**, indicare il reddito minimale. Qualora il reddito d'impresa sia di importo inferiore al minimale (ad esclusione di quello derivante dall'attività di affittacamere o di produttore di assicurazione di terzo e quarto gruppo che deve essere indicato nella colonna 22), in tale colonna va indicato l'importo corrispondente al predetto minimale.
- Nel caso di attività svolta per parte dell'anno, il reddito minimale deve essere rapportato ai mesi di attività;
- a **colonna 11**, indicare i contributi IVS dovuti sul reddito minimale, calcolati, applicando al reddito indicato nella colonna 10, le aliquote stabilite per la gestione di appartenenza (artigiani o commercianti) al netto di eventuali riduzioni indicate a colonna 7. Nel caso siano stati compilati più righe per il singolo soggetto, nella determinazione del contributo dovuto si deve tenere conto delle diverse riduzioni indicate nei singoli righe;
 - a **colonna 12**, indicare il contributo per le prestazioni di maternità fissato nella misura di euro 0,62 mensili;
 - a **colonna 13**, indicare gli importi relativi alle quote associative o ad eventuali oneri accessori;
 - a **colonna 14**, indicare il totale dei contributi versati sul reddito minimale, comprensivo anche delle somme corrisposte per contributi di maternità, quote associative ed oneri accessori (colonne 12 e 13), sommando anche i contributi con scadenze successive all'atto della presentazione della dichiarazione modello UNICO PF 2012;
 - a **colonna 15**, indicare l'ammontare complessivo dei contributi previdenziali dovuti sul reddito minimale compensati senza l'utilizzo del Mod. F24, con crediti non risultanti dalla precedente dichiarazione, ma riconosciuti dall'INPS su richiesta dell'assicurato;
 - a **colonna 16**, riportare, per ciascun soggetto, il credito emergente dalla singola posizione contributiva riferito al reddito minimale dell'anno precedente, indicato nella colonna 21 del rigo riferito al medesimo soggetto, presente nel quadro RR del modello UNICO PF 2011;
 - a **colonna 17**, indicare la parte del credito già esposto a colonna 16 e compensato nel modello F24.

Al fine di determinare il contributo a debito o a credito sul reddito minimale, effettuare la seguente operazione:

$$\text{col. 11} + \text{col. 12} + \text{col. 13} - \text{col. 14} - \text{col. 15} - \text{col. 16} + \text{col. 17}$$

- se il risultato di tale operazione è uguale o maggiore di zero, indicare il corrispondente importo nella **colonna 18**;
- se, invece, è inferiore a zero, indicare il corrispondente importo in valore assoluto (senza l'indicazione del segno meno) nella **colonna 19**;
- alle **colonne 20 e 21**, indicare, rispettivamente, la quota di credito di colonna 19 che si intende chiedere a rimborso e quella da utilizzare in compensazione. Si precisa che il credito di colonna 21 deve essere utilizzato in compensazione esclusivamente nel mod. F24;
- a **colonna 22**, indicare il reddito eccedente il minimale fino al massimale di euro 71.737,00.

Nel caso di attività svolta per parte dell'anno, il reddito massimale deve essere rapportato ai mesi di attività. Per i lavoratori privi di anzianità contributiva alla data del 31 dicembre 1995 (casella di colonna 6 barrata), il massimale è di euro 93,622,00 e non deve essere rapportato ai mesi di attività. Coloro che svolgono attività di affittacamere o di produttori di assicurazione di terzo e quarto gruppo (casella del rigo RR1, colonna 2 compilata) devono indicare il reddito effettivamente percepito e non il reddito eccedente il minimale, fermo restando il massimale di reddito imponibile;

- a **colonna 23**, indicare i contributi IVS dovuti sul reddito eccedente il minimale, calcolati applicando al reddito indicato nella colonna 22, le aliquote per scaglioni di imponibile stabilite per la gestione di appartenenza (artigiani o commercianti) al netto di eventuali riduzioni indicate a colonna 7. Nel caso siano stati compilati più rigi per il singolo soggetto, nella determinazione del contributo dovuto si deve tenere conto delle diverse riduzioni indicate nei singoli rigi;
- a **colonna 24**, coloro che svolgono attività di affittacamere o di produttori di assicurazione di terzo e quarto gruppo devono indicare il contributo per le prestazioni di maternità;
- a **colonna 25**, indicare il totale dei contributi versati sul reddito che eccede il minimale. Coloro che svolgono attività di affittacamere o di produttori di assicurazione di terzo e quarto gruppo, devono indicare in tale campo anche l'importo versato per il contributo di maternità;
- a **colonna 26** indicare i contributi sul reddito eccedente il minimale i cui termini di versamento non sono ancora scaduti all'atto di presentazione del modello UNICO PF 2012;
- a **colonna 27**, indicare l'ammontare complessivo dei contributi previdenziali dovuti sul reddito eccedente il minimale e compensati senza l'utilizzo del Mod. F24, con crediti non risultanti dalla precedente dichiarazione, ma riconosciuti dall'INPS su richiesta dell'assicurato;
- a **colonna 28**, riportare, per ciascun soggetto, il credito emergente dalla singola posizione contributiva riferito al reddito eccedente il minimale dell'anno precedente, indicato nella col. 34 del rigo riferito al medesimo soggetto, presente nel quadro RR del mod. UNICO PF 2011;
- a **colonna 29**, indicare la parte del credito già esposto a colonna 28 e compensato nel modello F24.

Al fine di determinare il contributo a debito o a credito sul reddito eccedente il minimale, effettuare la seguente operazione:

$$\text{col. 23} + \text{col. 24} - \text{col. 25} - \text{col. 26} - \text{col. 27} - \text{col. 28} + \text{col. 29}$$

- se il risultato di tale operazione è uguale o maggiore di zero, indicare il corrispondente importo nella **colonna 30**;
- se, invece, è inferiore a zero, indicare il corrispondente importo in valore assoluto (senza l'indicazione del segno meno) nella **colonna 31**;
- a **colonna 32** indicare l'eccedenza di versamento a saldo, ossia l'importo eventualmente versato in eccedenza rispetto alla somma dovuta in riferimento alla singola posizione contributiva.

La somma degli importi delle colonne 31 e 32 deve essere ripartita tra le colonne 33 e/o 34 e pertanto riportare:

- a **colonna 33** il credito di cui si chiede a rimborso;
- a **colonna 34** il credito da utilizzare in compensazione con il mod. F24. Si ricorda che per quanto concerne il rimborso dei contributi previdenziali a credito dovrà essere presentata anche specifica istanza all'INPS. Si precisa che il credito di colonna 34 deve essere utilizzato in compensazione esclusivamente nel mod. F24.

Qualora i **rigi RR2 e RR3** non fossero sufficienti per indicare tutti i collaboratori, il contribuente dovrà utilizzare un ulteriore modulo.

Il **rigo RR4** è riservato alla indicazione del totale dei crediti. In particolare:

- a **colonna 1** riportare la somma degli importi indicati alle colonne **19 e 31** di tutti i rigi compilati;
- a **colonna 2** riportare la somma degli importi indicati alla colonna **32** di tutti i rigi compilati;
- a **colonna 3** riportare la somma degli importi indicati alle colonne **20 e 33** di tutti i rigi compilati;
- a **colonna 4** riportare la somma degli importi indicati alle colonne **21 e 34** di tutti i rigi compilati.

Qualora il contribuente abbia utilizzato più moduli del quadro RR, deve compilare il rigo RR4 solo nel primo di essi.

Qualora nel corso dell'anno si verifichi un trasferimento dalla gestione commercianti alla gestione artigiani o viceversa, oppure, pur permanendo l'obbligo di versamento nella stessa gestione, venga attribuito dall'INPS un nuovo codice azienda a seguito di trasferimento dell'attività in altra provincia, e quindi si compilano quadri RR distinti, ognuno riferito alla singola gestione o codice azienda, il rigo RR4 deve essere compilato una sola volta nel primo modulo e comprendere i dati delle due gestioni o dei vari codici azienda.

Per le modalità di calcolo degli acconti, vedere in APPENDICE, la voce "INPS - Modalità di calcolo degli acconti".

SEZIONE II - Contributi previdenziali dovuti dai liberi professionisti iscritti alla Gestione separata dell'Inps

La presente sezione deve essere compilata dai lavoratori autonomi che svolgono attività di cui all'art. 53, comma 1, del TUIR, tenuti al versamento dei contributi previdenziali alla Gestione separata ex art. 2, comma 26, della L. 8 agosto 1995, n. 335.

Si precisa, al riguardo, che non sono tenuti all'iscrizione alla gestione separata istituita presso l'Inps e, quindi, alla compilazione del presente quadro, i professionisti già assicurati ad altre casse professionali, relativamente ai redditi assoggettati a contribuzione presso le casse stesse, e coloro che, pur producendo redditi di lavoro autonomo, siano assoggettati, per l'attività professionale, ad altre forme assicurative (ad esempio, ostetriche iscritte alla gestione dei commercianti, lavoratori dello spettacolo iscritti all'Enpals, ecc.).

La base imponibile è rappresentata dal reddito di lavoro autonomo dichiarato ai fini Irpef, relativo all'anno cui la contribuzione si riferisce. Per l'anno 2011 il contributo, entro il massimale di euro 93,622,00 deve essere calcolato applicando all'imponibile le seguenti aliquote:

- 17% per i professionisti già iscritti a una gestione previdenziale obbligatoria o titolari di pensione diretta o non diretta (indiretta, di reversibilità);
- 26,72% per i professionisti privi di un'altra tutela previdenziale obbligatoria.

Nei **rigi da RR5 a RR7** devono essere riportati i seguenti dati:

- a **colonna 1**, il reddito imponibile sul quale è stato calcolato il contributo, eventualmente ridotto entro il limite del massimale e dell'eventuale quota che ha concorso al massimale derivante da altri redditi già assoggettati a contribuzione nella gestione separata. Gli ammi-

nistratori locali di cui all'art. 1 del D.M. 25 maggio 2001 devono indicare il reddito imponibile al netto dell'importo di euro 14.552,00, per il quale l'amministrazione di appartenenza è tenuta al versamento della quota forfetaria. Per i mandati di durata inferiori all'anno la somma di euro 14.552,00, deve essere rapportata a mese;

- nelle **colonne 2 e 3**, il periodo in cui è stato conseguito il reddito nella forma "dal mese" e "al mese";
- a **colonna 4**, indicare il codice corrispondente all'aliquota applicata; in particolare:

A aliquota del 17%;

B aliquota del 26,72%;

- la compilazione della **colonna 5**, è riservata agli amministratori locali di cui all'art. 1 del D.M. 25 maggio 2001. In tale colonna riportare il numero di mesi di durata del mandato (indicare 12 per l'intero anno);
- a **colonna 6**, il contributo dovuto: moltiplicare il reddito imponibile di colonna 1 per l'aliquota di colonna 4;
- a **colonna 7**, l'acconto versato;

La casella di **colonna 8** del rigo RR5 deve essere barrata nel caso in cui il massimale sia raggiunto per la contemporanea presenza di più redditi (collaborazione, attività professionale o altro) assoggettati alla gestione separata.

Qualora si modifichi in corso d'anno la misura dell'aliquota contributiva da applicare (ad esempio dal 26,72% al 17%) per l'inizio, ad esempio, di un concomitante rapporto di lavoro subordinato a decorrere dal mese di maggio, devono essere compilati sia il rigo RR5 sia il rigo RR6. Proseguendo nell'esempio, nel rigo RR5 sarà indicato il reddito imponibile del primo periodo dell'anno nel quale non vi era altro rapporto di lavoro, nella misura di 4/12 del reddito annuo, il periodo di riferimento, da 01 a 04, e il codice B.

Nel rigo RR6 saranno riportati l'imponibile relativo alla restante parte dell'anno, nella misura di 8/12 del reddito annuo, il periodo di riferimento, da 05 a 12, e il codice A. Nel caso in cui il reddito conseguito sia superiore a 93.622,00 euro, ai fini della determinazione delle due diverse basi imponibili, detta somma sarà rapportata a mese e moltiplicata per i mesi di ciascun periodo. Nell'esempio, il reddito da indicare nei rigi RR5 e RR6 sarà pari, rispettivamente, a euro 31.207,00 e ad euro 62.415,00. Si evidenzia che in caso di attività che non si protrae per l'intero anno i contributi sono comunque dovuti entro il predetto massimale di euro 93.622,00.

Nel **rigo RR8** riportare il totale dei contributi dovuti e degli acconti versati indicati rispettivamente nelle colonne 6 e 7.

Nel **rigo RR9** riportare il credito da utilizzare in compensazione risultante dalla precedente dichiarazione. Tale dato è desumibile dal rigo RR12, colonna 4 del quadro RR del modello UNICO 2010 PF.

Nel **rigo RR10** riportare la parte del credito già indicato al rigo RR9 compensata con il Mod. F24.

Al fine di determinare i contributi a debito o a credito, effettuare la seguente operazione: $RR8 \text{ col. } 6 - RR8 \text{ col. } 7 - RR9 + RR10$

- se il risultato di tale operazione è uguale o maggiore di zero, indicare il corrispondente importo nel **rigo RR11**;
- se invece, risulta inferiore a zero, indicare il corrispondente importo in valore assoluto (senza l'indicazione del segno meno) nella **colonna 1 del rigo RR12**.

Nella **colonna 2**, indicare l'eccedenza di versamento a saldo ossia l'importo eventualmente versato in eccedenza rispetto alla somma dovuta a saldo per la presente dichiarazione.

La somma degli importi delle colonne 1 e 2 deve essere ripartita tra le colonne 3 e/o 4 e pertanto riportare:

- a **colonna 3** il credito di cui si chiede a rimborso;
- a **colonna 4** il credito da utilizzare in compensazione con il mod. F24.

Si ricorda che per quanto concerne il rimborso dei contributi previdenziali a credito dovrà essere presentata anche specifica istanza all'INPS.

Qualora i rigi previsti nella sezione II del quadro RR non fossero sufficienti per indicare tutti i periodi con diversa aliquota, il contribuente dovrà utilizzare un secondo modulo, compilando i rigi da RR8 a RR12 solo nel primo quadro.

Per le modalità di calcolo degli acconti, vedere in APPENDICE, la voce "INPS - Modalità di calcolo degli acconti".

SEZIONE III - Contributi previdenziali dovuti dai soggetti iscritti alla Cassa italiana geometri (CIPAG)

Questa sezione va compilata dai geometri che esercitano in forma individuale la professione, ovvero che esercitano in forma associata o siano titolari di partecipazioni in società di capitali che esercitano l'attività ingegneristica che abbiano compilato il modello SI relativo alla quota di volume di affari di competenza del geometra.

Questa sezione deve essere compilata per determinare l'ammontare dei contributi previdenziali dovuti alla Cassa.

La base imponibile per il calcolo dei contributi previdenziali è costituita dal reddito professionale netto prodotto nell'anno 2011 ed imponibile ai fini IRPEF per il calcolo del contributo soggettivo e dal volume annuale d'affari ai fini IVA per il calcolo del contributo integrativo dovuto. Per l'anno 2011:

- il contributo soggettivo obbligatorio a carico di ogni iscritto alla Cassa dovuto è nella misura dell' 11,5 per cento del reddito professionale netto ai fini IRPEF sino ad euro 142.450,00 e del 3,5 per cento per il reddito eccedente, al netto del contributo minimo calcolato e fornito dalla Cassa;
- il contributo integrativo dovuto è nella misura del 4% del volume annuale d'affari ai fini dell'IVA depurato del 4% al netto del contributo da detrarre fornito dalla Cassa. È comunque dovuto il contributo minimo 2012 calcolato e fornito dalla Cassa.

È previsto inoltre un contributo di maternità dovuto da tutti gli iscritti nella stessa misura, pari per il 2012 ad euro 17,00. Il contributo di maternità non è dovuto da coloro che risultano già cancellati nell'anno precedente a quello di dichiarazione.

Il contributo soggettivo obbligatorio è dovuto anche dai pensionati che godono di pensione a carico della Cassa e che proseguono nell'esercizio della professione e in tale ipotesi il contributo minimo obbligatorio è ridotto alla metà a partire dal primo gennaio dell'anno successivo alla data di decorrenza della pensione e sarà determinato dalla Cassa.

Per i geometri che iniziano la professione e che si iscrivono per la prima volta alla Cassa, i contributi soggettivo e minimo sono ridotti ad un quarto per i primi due anni di iscrizione ed alla metà per i successivi tre anni. Tale beneficio è riconosciuto fino al 31 dicembre dell'anno di compimento del trentesimo anno di età. Non sono invece tenuti al contributo integrativo minimo.

Nelle ipotesi di iscrizione o cancellazione nel corso dell'anno la contribuzione è proporzionalmente ridotta in relazione alle mensilità di effettiva iscrizione. Qualora nel corso del medesimo anno vi siano più periodi di iscrizione, la contribuzione è ininterrottamente dovuta.

Si riporta di seguito una tabella nella quale si riportano le aliquote del contributo soggettivo e del contributo integrativo, in relazione alle varie posizioni giuridiche che l'associato può ricoprire.

	CONTRIBUTO SOGGETTIVO		CONTRIBUTO INTEGRATIVO		
	Percentuali 2012		Minimo 2012	Percentuali 2012	Minimo 2012
Pos. Giur.	fino a 142.450	oltre 142.450			
IO	11,5%	3,5%	2250	3,8462%	900
P	11,5%	3,5%	(2250/2) = 1125	3,8462%	900
N1	2,875%	0,875%	(2250/4) = 562,5	3,8462%	0
N2	5,75%	1,75%	(2250/2) = 1125	3,8462%	0

Nel **rigo RR13** indicare la matricola del libero professionista.

Nel **rigo RR14** devono essere indicate le informazioni utili per il calcolo del contributo soggettivo.

In particolare, indicare nel:

- **campo 1** la posizione giuridica ricoperta dal singolo associato: IO (iscritto obbligatorio) P (pensionato) N1 (nuovi iscritti di età inferiore ai 30 anni che si trovano nel primo biennio di attività) N2 (nuovi iscritti di età inferiore ai 30 anni che si trovano nei successivi tre anni dopo il primo biennio);
- **campo 2** il numero dei mesi per i quali si è ricoperta la posizione giuridica di cui al campo 1;
- nei **campi da 3 a 8** le coppie di posizioni giuridiche e mesi qualora il soggetto iscritto alla Cassa abbia ricoperto nello stesso anno più posizioni giuridiche;
- nel **campo 9** la base imponibile sul quale calcolare il contributo soggettivo derivante dal quadro RE per il reddito professionale (rigo RE21 o RE23), quadro RH per i redditi da partecipazione (rigo RH15), quadro CM per i contribuenti minimi (rigo CM6) e quadro RL per gli utili di società o prestazioni occasionali (rigo RL1 e RL15);
- nel **campo 10** il contributo soggettivo dovuto deve essere calcolato in base alle aliquote previste in relazione alla posizione giuridica e ai mesi relativi;
- nel **campo 11** il contributo soggettivo da detrarre comunicato dalla cassa;
- nel **campo 12** il contributo soggettivo minimo da versare;
- nel **campo 13** il contributo soggettivo a debito che eccede il minimo dato dal seguente risultato: campo 10 – campo 11 – campo 12;
- nel **campo 14** il contributo di maternità da versare.

Nel **rigo RR15** devono essere indicate le informazioni utili per il calcolo del contributo integrativo.

In particolare, indicare nel:

- **campo 1** la posizione giuridica ricoperta dal singolo associato: IO (iscritto obbligatorio) P (pensionato) N1 (nuovi iscritti di età inferiore ai 30 anni che si trovano nel primo biennio di attività) N2 (nuovi iscritti di età inferiore ai 30 anni che si trovano nei successivi tre anni dopo il primo biennio);
- **campo 2** il numero dei mesi per i quali è ricoperta la posizione giuridica di cui al campo 1;
- **campi da 3 a 8** le coppie di posizioni giuridiche e mesi qualora il soggetto iscritto alla Cassa abbia ricoperto nello stesso anno più posizioni giuridiche;
- **campo 9** il volume d'affari annuo corrispondente al quadro VE, rigo VE40 della dichiarazione IVA. Per i professionisti che esercitano in forma associata in questa colonna va indicata la quota di volume di affari proporzionale alla quota di partecipazione all'associazione professionale. I contribuenti soggetti al regime speciali dei minimi dovranno indicare il valore risultante dal quadro CM, rigo CM2;
- **campo 10** il riaddebito delle spese comuni eventualmente sostenute per la gestione dello studio professionale condiviso con altri iscritti;
- **campo 11** l'importo sul quale calcolare il contributo integrativo dato dalla differenza tra la colonna 9 e la colonna 10;
- **campo 12**, in assenza della compilazione del quadro CM, il contributo integrativo dovuto è dato dall'applicazione dell'aliquota del 4% al volume di affari depurato del 4%; in pratica il valore da indicare è dato dal risultato della seguente operazione: campo 11 x 3,8462%; in presenza della compilazione del quadro CM, il valore da indicare è dato dal risultato della seguente operazione: campo 11 x 4%;
- **campo 13** il contributo integrativo da detrarre dal contributo dovuto; questo valore è uguale al contributo integrativo minimo già versato nell'anno 2011;
- **campo 14** il contributo a debito dovuto dato dalla differenza tra campo 12 e campo 13;
- **campo 15** il contributo integrativo minimo per l'anno 2012; tale valore sarà portato in detrazione nella dichiarazione dei redditi per l'anno d'imposta 2012 (UNICO PF 2013).

2. MODULO RW – Investimenti all'estero e/o trasferimenti da, per e sull'estero

Il presente modulo deve essere compilato dai contribuenti fiscalmente residenti in Italia per indicare gli investimenti all'estero e le attività estere di natura finanziaria detenuti alla data del 31 dicembre 2011, nonché l'ammontare dei trasferimenti effettuati nel corso dell'anno di importo complessivo superiore a euro 10.000. Si ricorda che gli obblighi di dichiarazione non sussistono, invece, per le attività affidate in gestione o in amministrazione alle banche, alle SIM, alle società fiduciarie, alla società Poste italiane e agli altri intermediari professionali a condizione che i redditi siano riscossi attraverso l'intervento di un intermediario residente.

Il modulo RW non deve, inoltre, essere compilato:

- a) dalle persone fisiche che prestano lavoro all'estero per lo Stato italiano, per una sua suddivisione politica o amministrativa o per un suo ente locale e le persone fisiche che lavorano all'estero presso organizzazioni internazionali cui aderisce l'Italia la cui residenza fiscale in Italia sia determinata, in deroga agli ordinari criteri previsti dal Testo Unico delle imposte sui redditi, in base ad accordi internazionali ratificati. Tale esonero si applica limitatamente al periodo di tempo in cui l'attività lavorativa è svolta all'estero;

b) dai contribuenti residenti in Italia che prestano la propria attività lavorativa in via continuativa all'estero in zone di frontiera ed in altri Paesi limitrofi con riferimento agli investimenti e alle attività estere di natura finanziaria detenute nel Paese in cui svolgono la propria attività lavorativa.

GLI INVESTIMENTI

Gli **investimenti** sono i beni patrimoniali collocati all'estero indipendentemente dalla effettiva produzione in Italia di redditi di fonte estera imponibili nel periodo d'imposta.



Queste attività vanno sempre indicate nella Sezione II del presente modulo in quando potenzialmente produttive di redditi di fonte estera imponibili in Italia.

A titolo esemplificativo, devono essere indicati nel modulo RW gli immobili situati all'estero o i diritti reali immobiliari o quote di essi (ad esempio, comproprietà o multiproprietà), gli oggetti preziosi e le opere d'arte che si trovano fuori del territorio dello Stato (compresi quelli custoditi in cassette di sicurezza), le imbarcazioni o le navi da diporto o altri beni mobili detenuti e/o iscritti nei pubblici registri esteri, nonché quelli che pur non essendo iscritti nei predetti registri avrebbero i requisiti per essere iscritti in Italia.

Devono essere indicati anche gli immobili ubicati in Italia posseduti per il tramite di un soggetto interposto residente all'estero.

Se le attività e gli investimenti sono detenuti all'estero in comunione, ciascuno dei soggetti interessati deve indicare la quota di propria competenza qualora l'esercizio dei diritti relativi all'intero bene richiede un analogo atto di disposizione da parte degli altri cointestatori. In caso di disponibilità piena delle attività finanziarie o patrimoniali cointestate, il modulo RW deve essere compilato da ogni intestatario con riferimento all'intero valore delle attività (e non limitatamente alla quota parte di propria competenza).

Qualora sul bene sussistano più diritti reali, ad esempio, nuda proprietà e usufrutto, sono tenuti all'effettuazione di tale adempimento sia il titolare del diritto di usufrutto sia il titolare della nuda proprietà in quanto in entrambi i casi sussiste la possibilità di generare redditi di fonte estera.

LE ATTIVITÀ ESTERE DI NATURA FINANZIARIA

Le **attività estere di natura finanziaria** sono quelle attività da cui derivano redditi di capitale o redditi diversi di natura finanziaria di fonte estera.



Queste attività vanno sempre indicate nella Sezione II del presente modulo in quando potenzialmente produttive di redditi di fonte estera imponibili in Italia.

A titolo esemplificativo, devono essere indicate nel modulo RW:

- attività i cui redditi sono corrisposti da soggetti non residenti, tra cui, le partecipazioni al capitale o al patrimonio di soggetti non residenti, le obbligazioni estere e i titoli similari, i titoli pubblici italiani e i titoli equiparati emessi all'estero, i titoli non rappresentativi di merce e i certificati di massa emessi da non residenti (comprese le quote di OICR esteri), le valute estere, depositi e conti correnti bancari costituiti all'estero indipendentemente dalle modalità di alimentazione (ad esempio, accrediti di stipendi, di pensione o di compensi);
- contratti di natura finanziaria stipulati con controparti non residenti, ad esempio finanziamenti, riporti, pronti contro termine e prestito titoli;
- contratti derivati e altri rapporti finanziari stipulati al di fuori del territorio dello Stato;
- metalli preziosi detenuti all'estero;
- diritti all'acquisto o alla sottoscrizione di azioni estere o strumenti finanziari assimilati;
- forme di previdenza complementare organizzate o gestite da società ed enti di diritto estero, escluse quelle obbligatorie per legge;
- le polizze di assicurazione sulla vita e di capitalizzazione sempreché il contratto non sia concluso per il tramite di un intermediario finanziario italiano al quale sia conferito l'incarico di regolare tutti i flussi connessi con l'investimento, con il disinvestimento ed il pagamento dei relativi proventi;
- le attività finanziarie italiane detenute all'estero anche se in cassette di sicurezza quali ad esempio i titoli pubblici ed equiparati emessi in Italia o le quote di una Srl italiana.



Sono tenuti agli obblighi di monitoraggio non solo i titolari delle attività detenute all'estero, ma anche coloro che ne hanno la disponibilità o la possibilità di movimentazione.

VALORIZZAZIONE DEGLI INVESTIMENTI E DELLE ATTIVITÀ DI NATURA FINANZIARIA

Con riferimento alla consistenza delle attività e degli investimenti da indicare nella Sezione II, si precisa che il contribuente deve riportare il costo risultante dall'atto di acquisto o dai contratti (il cosiddetto "costo storico") maggiorato degli eventuali oneri accessori quali, ad esempio, le spese notarili e gli oneri di intermediazione, ad esclusione degli interessi passivi.

Qualora il "costo storico" non sia documentabile si deve riportare il valore del bene risultante da un'apposita perizia di stima.

SCUDO FISCALE

Per le attività finanziarie e patrimoniali oggetto di operazioni di rimpatrio fisico o giuridico l'esonero dal modulo RW è definitivo a condizione che le medesime attività siano rispettivamente detenute in Italia o oggetto di deposito custodia, amministrazione o gestione presso un intermediario residente.

I TRASFERIMENTI

L'obbligo di compilazione del modulo RW riguarda anche i **trasferimenti** che nel corso del periodo d'imposta hanno interessato gli investimenti e le attività, sempreché l'ammontare complessivo dei movimenti effettuati nel corso del medesimo periodo, calcolato tenendo conto anche dei disinvestimenti, sia stato superiore a euro 10.000.

I movimenti possono riguardare i trasferimenti:

- dall'estero verso l'Italia;
- dall'Italia verso l'estero;
- tra due stati esteri o nell'ambito del medesimo stato estero (in tal caso si parla di trasferimenti "sull'estero").

Quest'obbligo, da adempiere mediante la compilazione della **Sezione III** del presente modulo, sussiste anche se al termine del 2010 i soggetti interessati non detengono più investimenti o attività all'estero, in quanto a tale data è intervenuto il disinvestimento o l'estinzione dei rapporti finanziari, e qualunque sia la modalità con cui sono stati effettuati i trasferimenti (attraverso intermediari residenti, attraverso intermediari non residenti o in forma diretta tramite trasporto al seguito).



I trasferimenti che hanno interessato gli investimenti e le attività di natura finanziaria indicati nella sezione II, vanno sempre indicati nella Sezione III anche se i movimenti sono avvenuti tramite intermediario italiano.

Poiché sono esonerati dalla compilazione della Sezione III i movimenti che nel corso dell'anno non hanno superato complessivamente l'importo di euro 10.000, occorre specificare che in caso di investimenti e disinvestimenti il flusso va considerato in valore assoluto. Pertanto, con riferimento ad un contribuente che detiene un conto corrente estero sul quale ha effettuato un disinvestimento pari a 6.000 euro ed un investimento di 5.000 euro, non c'è esonero e l'ammontare complessivo dei movimenti da dichiarare nella sezione è pari a 11.000 euro.

Non devono essere indicati i pagamenti effettuati in Italia per l'acquisto di beni all'estero mancando in tal caso una movimentazione di denaro verso l'estero.

In entrambi i casi l'acquirente dovrà indicare nella Sezione II del presente modulo la consistenza dell'investimento effettuato.

Con riferimento ai trasferimenti si ricorda che:

- non devono essere indicati gli acconti versati per acquisti o investimenti non ancora concretizzati nel periodo d'imposta;
- devono essere segnalati anche i trasferimenti a proprio beneficio effettuati da altri soggetti;
- non deve essere dichiarato l'incremento degli investimenti esteri per effetto della corresponsione dei relativi frutti degli investimenti (interessi, dividendi, canoni di locazione di un immobile sito all'estero).

In alcuni casi anche i trasferimenti transfrontalieri effettuati per cause diverse dagli investimenti esteri e dalle attività estere di natura finanziaria (ad esempio per spese correnti, per motivi di studio o di salute), devono essere indicati nella **Sezione I** del modulo RW sempreché l'ammontare complessivo di tali trasferimenti sia superiore, nel periodo d'imposta, a 10.000 euro.

Tale obbligo tuttavia sussiste soltanto per i trasferimenti dall'estero verso l'Italia e dall'Italia verso l'estero di denaro o titoli effettuati senza il tramite di banche o i intermediari italiani. Sono esclusi da tale ambito anche i trasferimenti effettuati in forma diretta mediante trasporto al seguito.

MODALITÀ DICHIARATIVE

Considerato che il modulo RW riguarda la rilevazione su base annua dei trasferimenti di denaro, certificati in serie o di massa o titoli, il modulo deve essere presentato con riferimento all'intero anno solare. Per gli importi in valuta estera il contribuente deve indicare il controvalore in euro utilizzando il cambio indicato nel provvedimento del Direttore dell'Agenzia.

Se il contribuente è obbligato alla presentazione del modello UNICO 2012 Persone fisiche, il presente modulo deve essere presentato unitamente a detto modello.

Nei casi di esonero dalla dichiarazione dei redditi o qualora il contribuente abbia utilizzato il mod. 730/2012, il modulo RW deve essere presentato con le modalità e nei termini previsti per la dichiarazione dei redditi unitamente al frontespizio del modello UNICO 2012 Persone fisiche debitamente compilato (in tal caso il modulo RW costituisce un "quadro aggiuntivo" al modello 730).

SEZIONE I - Trasferimenti da o verso l'estero di denaro, certificati in serie o di massa o titoli attraverso non residenti, per cause diverse dagli investimenti esteri e dalle attività estere di natura finanziaria

La **Sezione I** riguarda i trasferimenti da e verso l'estero relativi ad operazioni correnti ossia per cause diverse dagli investimenti ed attività estere di natura finanziaria, effettuati attraverso non residenti senza il tramite di intermediari residenti se l'ammontare complessivo di tali trasferimenti nel corso del periodo d'imposta sia stato superiore ad euro 10.000,00.

Per ciascuna delle operazioni di trasferimento, indicare i seguenti dati:

- nelle **colonne 1 e 2**, le generalità complete (cognome e nome, se si tratta di persone fisiche; denominazione, se si tratta di soggetti diversi dalle persone fisiche) del soggetto non residente attraverso il quale è stata effettuata l'operazione;
- nella **colonna 3**, il codice dello Stato estero di residenza del soggetto non residente rilevato dalla tabella "Elenco Paesi e Territori esteri" posta in APPENDICE al FASCICOLO 1;
- nella **colonna 4**, la tipologia dell'operazione, indicando il codice:
 - 1 se l'operazione ha comportato un trasferimento dall'estero verso l'Italia;
 - 2 se l'operazione ha comportato un trasferimento dall'Italia verso l'estero;
- nella **colonna 5**, il codice dello Stato estero, rilevato dalla tabella "Elenco Paesi e Territori esteri" posta in APPENDICE al FASCICOLO 1;
- nella **colonna 6**, il mezzo di pagamento impiegato per l'effettuazione dell'operazione indicando il codice:
 - 1 se denaro;
 - 2 se altro mezzo;
- nella **colonna 7**, il codice della causale dell'operazione (**99**), rilevato dalla "Tabella codici investimenti all'estero e attività estera di natura finanziaria" posta in APPENDICE;
- nella **colonna 8**, la data dell'operazione;
- nella **colonna 9**, l'importo dell'operazione. Se le operazioni sono state effettuate in valuta estera, il controvalore in euro degli importi da indicare, è determinato, per il 2011, sulla base dei valori di cambio riportati nel provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate, in corso di approvazione.

SEZIONE II - Investimenti all'estero ovvero attività estere di natura finanziaria al 31/12/2011

Nella **Sezione II** indicare per ciascuna tipologia di investimento estero e di attività estera di natura finanziaria, distintamente per ciascuno Stato estero, le consistenze dei predetti investimenti ed attività detenuti all'estero al termine del periodo di imposta. In particolare indicare:

- nella **colonna 1**, il codice dello Stato estero, rilevato dalla tabella "Elenco Paesi e Territori esteri" posta in APPENDICE al FASCICOLO 1;
- nella **colonna 2**, il codice della causale dell'operazione, rilevato dalla "Tabella codici investimenti all'estero e attività estera di natura finanziaria" posta in APPENDICE;
- nella **colonna 3**, l'importo degli investimenti ed attività suddetti. Se le operazioni sono state effettuate in valuta estera, il controvalore in euro degli importi da indicare, è determinato, per il 2011, sulla base dei valori di cambio riportati nel provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate, in corso di approvazione;
- nella **colonna 4**, barrare la casella nel caso in cui i redditi relativi alle attività finanziarie verranno percepiti in un successivo periodo d'imposta ovvero se le predette attività sono infruttifere.

SEZIONE III - Trasferimenti da, verso e sull'estero che hanno interessato gli investimenti all'estero ovvero le attività estere di natura finanziaria nel corso del 2011

Nella **Sezione III** vanno indicati i flussi dei trasferimenti dall'estero verso l'Italia, dall'Italia verso l'estero e dall'estero sull'estero di denaro o titoli, effettuati attraverso intermediari residenti, attraverso non residenti ovvero in forma diretta, che nel corso dell'anno hanno interessato investimenti esteri ed attività estere di natura finanziaria indicati nella Sezione II. Si ricorda che le Sezioni II e III sono strettamente collegate tra loro. Infatti, la Sezione III va compilata solo con riferimento ai flussi relativi agli investimenti relativi alla Sezione II, salvo il caso del disinvestimento. In quest'ultima ipotesi, deve essere in ogni caso compilata la Sezione III anche se al termine del periodo d'imposta non si detiene più l'investimento o l'attività estera in quanto ceduti, estinti ovvero di valore inferiore al limite dei 10.000 euro. In particolare, indicare:

- nella **colonna 1**, il codice dello Stato estero, rilevato dalla tabella "Elenco Paesi e Territori esteri" posta in APPENDICE al FASCICOLO 1;
- nella **colonna 2**, la tipologia dell'operazione indicando il codice:
 - 1 per i trasferimenti dall'estero verso l'Italia;
 - 2 per i trasferimenti dall'Italia verso l'estero;
 - 3 per i trasferimenti dall'estero sull'estero;
- nella **colonna 3**, il codice dell'operazione, rilevato dalla "Tabella codici investimenti all'estero e attività estera di natura finanziaria" posta in APPENDICE;
- nella **colonna 4**, gli estremi di identificazione della banca;
- nella **colonna 5**, il codice identificativo internazionale BIC/SWIFT
- nella **colonna 6**, il numero di conto corrente utilizzato;
- nella **colonna 7**, la data in cui è intervenuta l'operazione;
- nella **colonna 8**, l'importo dell'operazione. Se le operazioni sono state effettuate in valuta estera deve essere indicato il controvalore in euro. Per le operazioni individuate nella colonna 2 con i codici 1 e 2 (trasferimenti da e verso l'Italia), nella colonna 4 devono essere indicati gli estremi dell'intermediario italiano.

Nel caso in cui per una stessa operazione di trasferimento intervengano più intermediari deve essere indicato soltanto il numero di conto relativo all'intermediario che per primo è intervenuto nell'operazione di trasferimento verso l'estero e per ultimo nell'operazione di trasferimento verso l'Italia.

Per le operazioni individuate nella colonna 2 con il codice 3 (trasferimenti estero su estero), è necessario indicare gli estremi del conto di destinazione.

Se il contribuente ha posto in essere una pluralità di operazioni dello stesso tipo, comportanti il trasferimento dall'estero verso l'Italia, dall'Italia verso l'estero e dall'estero sull'estero mediante l'utilizzo di uno o più conti correnti, in luogo della indicazione delle singole operazioni di trasferimento, il contribuente può limitarsi ad indicare, con riferimento a ciascun conto interessato, l'ammontare complessivo dei trasferimenti effettuati dall'estero (codice 1), dall'Italia (codice 2) e sull'estero (codice 3), indicandone l'importo nella colonna 8 e il codice operazione nella colonna 3.



Per ulteriori informazioni sugli obblighi di monitoraggio fiscale si rinvia alla circolare n. 45/E del 13 settembre 2010 reperibile sul sito www.agenziaentrate.it.

Nel caso in cui non fosse sufficiente un unico modulo per l'indicazione dei dati richiesti, si dovranno utilizzare altri moduli avendo cura di numerare distintamente ciascuno di essi, riportando la numerazione progressiva nella apposita casella posta nella prima pagina del modulo.

3. QUADRO AC - Comunicazione dell'amministratore di condominio

Il quadro AC deve essere utilizzato dagli amministratori di condominio negli edifici, in carica al 31 dicembre 2011, per effettuare i seguenti adempimenti:

- 1) comunicazione dei dati identificativi del condominio oggetto di interventi di recupero del patrimonio edilizio realizzati sulle parti comuni condominiali.

Il decreto legge n. 70 del 13 maggio 2011, entrato in vigore il 14 maggio 2011, ha eliminato l'obbligo di inviare tramite raccomandata la comunicazione di inizio lavori al Centro Operativo di Pescara, al fine di fruire della detrazione d'imposta del 36% delle spese sostenute per l'esecuzione degli interventi di ristrutturazione edilizia. In luogo della comunicazione di inizio lavori, il contribuente deve indicare nella dichiarazione dei redditi:

- i dati catastali identificativi dell'immobile;
- gli altri dati richiesti ai fini del controllo della detrazione.

In relazione gli interventi sulle parti comuni condominiali iniziati a partire dal 14 maggio 2011, per i quali nell'anno 2011 sono state sostenute spese che danno diritto alla detrazione del 36 per cento, l'amministratore di condominio indica nel quadro AC i dati catastali identificativi del condominio sul quale sono stati effettuati i lavori;

2) comunicazione annuale all'Anagrafe Tributaria dell'importo complessivo dei beni e servizi acquistati dal condominio nell'anno solare e dei dati identificativi dei relativi fornitori (art. 7, comma 8-bis, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 605). Tale obbligo sussiste anche se la carica di amministratore è stata conferita nell'ambito di un condominio con non più di quattro condomini.

Tra i fornitori del condominio sono da ricomprendere anche gli altri condomini, super condomini, consorzi o enti di pari natura, ai quali il condominio amministrato abbia corrisposto nell'anno somme superiori a euro 258,23 annui a qualsiasi titolo.

Non devono essere comunicati i dati relativi:

- alle forniture di acqua, energia elettrica e gas;
- agli acquisti di beni e servizi effettuati nell'anno solare, che risultano, al lordo dell'IVA gravante sull'acquisto, non superiori complessivamente a euro 258,23 per singolo fornitore;
- alle forniture di servizi che hanno comportato da parte del condominio il pagamento di somme soggette alle ritenute alla fonte. I predetti importi e le ritenute operate sugli stessi devono essere esposti nella dichiarazione dei sostituti d'imposta che il condominio è obbligato a presentare per l'anno 2011.

Qualora sia necessario compilare più quadri in relazione ad uno stesso condominio i dati identificativi del condominio devono essere riportati su tutti i quadri.

In presenza di più condomini amministrati devono essere compilati distinti quadri per ciascun condominio.

In ogni caso, tutti i quadri compilati, sia che attengano a uno o più condomini, devono essere numerati, utilizzando il campo "Mod. N.", con un'unica numerazione progressiva.

Nei casi in cui l'amministratore di condominio sia esonerato dalla presentazione della propria dichiarazione dei redditi o nel caso di presentazione del Mod. 730/2012, il quadro AC deve essere presentato unitamente al frontespizio del Mod. UNICO 2012 con le modalità e i termini previsti per la presentazione di quest'ultimo modello.

SEZIONE I - Dati identificativi del condominio

Nel rigo AC1 devono essere indicati, relativamente a ciascun condominio:

- nel **campo 1**, il codice fiscale;
- nel **campo 2**, l'eventuale denominazione;
- nei **campi da 3 a 5**, l'indirizzo completo (il comune, la sigla della provincia, la via e il numero civico).

SEZIONE II - Dati catastali del condominio (interventi di recupero del patrimonio edilizio)

In questa sezione vanno indicati i dati catastali identificativi del condominio oggetto di interventi sulle parti comuni condominiali, con riferimento agli interventi di recupero del patrimonio edilizio per i quali è stato eliminato l'obbligo della comunicazione al Centro operativo di Pescara (decreto legge n. 70 del 13 maggio 2011, entrato in vigore il 14 maggio 2011).

Se l'immobile non è ancora stato censito al momento di presentazione della dichiarazione devono essere riportati gli estremi della domanda di accatastamento.

Rigo AC2 - Dati catastali del condominio

Colonna 1 (Codice Comune): indicare il codice catastale del comune dove è situato il condominio. Il codice Comune può essere a seconda dei casi di quattro o cinque caratteri come indicato nel documento catastale.

Colonna 2 (Terreni/Urbano): indicare: 'T' se l'immobile è censito nel catasto terreni; 'U' se l'immobile è censito nel catasto edilizio urbano.

Colonna 3 (Intero/Porzione): indicare: 'I' se si tratta di immobile intero (particella o unità immobiliare); 'P' se si tratta di porzione di immobile.

Colonna 4 (Sezione Urbana/Comune Catastale): riportare le lettere o i numeri indicati nel documento catastale, se presenti. Per gli immobili siti nelle zone in cui vige il sistema tavolare indicare il codice "Comune catastale".

Colonna 5 (Foglio): riportare il numero di foglio indicato nel documento catastale.

Colonna 6 (Particella): riportare il numero di particella, indicato nel documento catastale, che può essere composto da due parti, rispettivamente di cinque e quattro cifre, separato da una barra spaziatrice. Se la particella è composta da una sola serie di cifre, quest'ultima va riportata nella parte a sinistra della barra spaziatrice.

Colonna 7 (Subalterno): riportare, se presente, il numero di subalterno indicato nel documento catastale.

Rigo AC3 - Domanda di accatastamento

Colonna 1 (Data): indicare la data di presentazione della domanda di accatastamento.

Colonna 2 (Numero): indicare il numero della domanda di accatastamento.

Colonna 3 (Provincia Ufficio Agenzia Territorio): indicare la sigla della Provincia in cui è situato l'Ufficio Provinciale dell'Agenzia del Territorio presso il quale è stata presentata la domanda.

SEZIONE III - Dati relativi ai fornitori e agli acquisti di beni e servizi

Nella presente sezione devono essere indicati, per ciascun fornitore, i dati identificativi e l'ammontare complessivo degli acquisti di beni e servizi effettuati dal condominio nell'anno solare.

La comunicazione, indipendentemente dal criterio di contabilizzazione seguito dal condominio, deve far riferimento agli acquisti di beni e servizi effettuati nell'anno solare. Ai fini della determinazione del momento di effettuazione degli acquisti si applicano le disposizioni dell'art. 6 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633. Pertanto, in via generale, le cessioni dei beni si intendono effettuate al momento della stipulazione del contratto, se riguardano beni immobili, e al momento della consegna o spedizione, nel caso di beni mobili. Le prestazioni di servizi si considerano effettuate all'atto del pagamento del corrispettivo; qualora, tuttavia, sia stata emessa fattura anteriormente al pagamento del corrispettivo o quest'ultimo sia stato pagato parzialmente, l'operazione si considera effettuata rispettivamente alla data di emissione della fattura o a quella del pagamento parziale, relativamente all'importo fatturato o pagato.

In particolare, nei righi da **AC4** a **AC8**, devono essere indicati:

- nel **campo 1**, il codice fiscale, o la partita Iva, del fornitore;
- nel **campo 2**, il cognome, se il fornitore è persona fisica, ovvero la denominazione o ragione sociale, se soggetto diverso da persona fisica;
- nei **campi da 3 a 7**, che devono essere compilati esclusivamente se il fornitore è persona fisica, rispettivamente, il nome e gli altri dati anagrafici (sesso, data, comune e provincia di nascita);

- nei **campi da 8 a 10**, rispettivamente, il comune, la provincia, la via e il numero civico del domicilio fiscale del fornitore;
- nel **campo 11**, se il fornitore è un soggetto non residente deve essere indicato lo Stato estero di residenza (vedere nel FASCICOLO 1 in APPENDICE la tabella "Elenco dei Paesi e Territori esteri");
- nel **campo 12**, deve essere indicato l'ammontare complessivo degli acquisti di beni e servizi effettuati dal condominio nell'anno solare.

PARTE III: PERSONE FISICHE NON RESIDENTI

GUIDA ALLA COMPILAZIONE DEL MODELLO UNICO 2012

Queste istruzioni sono dedicate alle persone fisiche non residenti che sono comunque tenute a presentare la dichiarazione dei redditi per l'anno 2011 in Italia.

Le notizie e le indicazioni fornite che interessano questi soggetti si riferiscono alle tipologie di reddito più frequenti esposte nel FASCICOLO 1. Per quanto non trattato in questa parte invece valgono in generale, le istruzioni fornite per i contribuenti residenti e contenute nel FASCICOLO 1. Leggetele attentamente, potrebbero evitarvi errori e perdite di tempo.

In ottemperanza con quanto sancito dall'art. 14 della Legge 212 del 2000 (c.d. Statuto del contribuente) al contribuente residente all'estero sono assicurate le informazioni fiscali attraverso:

- i siti *Internet* del Ministero dell'Economia e delle Finanze (www.finanze.gov.it) e dell'Agenzia delle Entrate (www.agenziaentrate.gov.it);
- gli sportelli self-service situati presso alcuni consolati (Bruxelles, Toronto, Parigi, Francoforte, New York, Buenos Aires);
- le pubblicazioni, le guide e le istruzioni disponibili non solo su cartaceo ma anche sul sito Internet dell'Agenzia delle Entrate in formato PDF.

LA DICHIARAZIONE DEI NON RESIDENTI

Secondo la legge italiana, chiunque possiede redditi prodotti in Italia, anche se residente all'estero, è tenuto a dichiararli all'amministrazione finanziaria, salvo i casi di esonero previsti espressamente. I non residenti, dovranno utilizzare il Modello UNICO 2012 nella stessa versione disponibile per i soggetti residenti in Italia. Dovranno presentare la dichiarazione UNICO 2012, qualificandosi come non residenti, le persone fisiche che nel 2011 erano residenti all'estero e che nello stesso anno hanno posseduto redditi di fonte italiana imponibili in Italia.

1. La prima cosa da fare

La prima cosa che dovete fare è controllare se siete tenuti o meno a fare la dichiarazione. Nel capitolo 3 sono indicati alcuni casi particolari in cui i non residenti, proprio a causa di tale condizione, sono esonerati da quest'obbligo. Per i casi di esonero previsti, invece, in via generale, si tratti di persone residenti o non residenti, si dovrà fare riferimento al FASCICOLO 1, capitolo 4, della PARTE I "Chi è esonerato dalla presentazione della dichiarazione". Anche nel caso in cui non siete tenuti, potete presentare la dichiarazione dei redditi per far valere eventuali oneri sostenuti o detrazioni non attribuite oppure per chiedere il rimborso di eccedenze di imposta derivanti dalla dichiarazione presentata nel 2011 o da acconti versati nello stesso anno.

2. Il secondo passo: residente o non residente

Una volta verificato che avete l'obbligo di presentare la dichiarazione (oppure che siete interessati a farlo) dovete controllare se avete la possibilità o meno di qualificarvi come soggetti "non residenti". A questo scopo dovrete prima di tutto stabilire se nel 2011 potevate essere considerati NON RESIDENTI in Italia ai fini delle imposte dirette.

'**Domicilio**' è il luogo in cui le persone hanno stabilito la sede principale dei loro affari e interessi, anche morali e familiari.

Per essere considerati "non residenti", dovete esservi trovati nel 2011 nelle seguenti condizioni:

- non dovete essere stati iscritti nell'anagrafe delle persone residenti in Italia per più della metà dell'anno (e cioè per 183 giorni negli anni normali, 184 in quelli bisestili);
- non dovete avere avuto il domicilio in Italia per più di metà dell'anno;
- non dovete aver avuto dimora abituale in Italia per più della metà dell'anno.

Se manca anche una sola di queste condizioni siete considerati residenti.

Siete inoltre considerati residenti, ai sensi della legislazione italiana, salvo prova contraria, se siete cittadini italiani cancellati dalle anagrafi della popolazione residente ed emigrati in Stati o territori aventi un regime fiscale privilegiato individuati con decreto del Ministro delle Finanze 4 maggio 1999, elencati in una tabella posta in APPENDICE.

Quindi, se avete trasferito la vostra residenza in uno dei Paesi indicati in tale elenco, nel caso in cui siate effettivamente ivi residenti, dovete essere pronti a fornire la prova del reale trasferimento all'estero.

Per fornire questa prova potrete utilizzare qualsiasi mezzo di natura documentale o dimostrativa, ad esempio la sussistenza della dimora abituale nel Paese fiscalmente privilegiato, sia personale che dell'eventuale nucleo familiare, l'iscrizione ed effettiva frequenza dei figli presso istituti scolastici o di formazione del Paese estero, lo svolgimento di un rapporto lavorativo a carattere continuativo, stipulato nello stesso Paese estero, ovvero l'esercizio di una qualunque attività economica con carattere di stabilità, ecc. (per maggiori chiarimenti può essere utile consultare sui siti Internet dell'Amministrazione Finanziaria già citati le circolari n. 304 del 2 dicembre 1997 e 140 del 24 giugno 1999).

Sono attualmente in vigore convenzioni bilaterali tra l'Italia ed altri Stati per evitare le doppie imposizioni sui redditi; in tali accordi è in genere previsto che ciascuno Stato individui i propri residenti fiscali in base alle proprie leggi.

Nei casi in cui entrambi gli Stati considerino la persona come loro residente si ricorre ad accordi fra le Amministrazioni fiscali dei due Paesi. In Appendice, sono elencate tutte le convenzioni contro le doppie imposizioni sottoscritte dallo Stato italiano con altri Stati e tuttora in vigore (i testi delle convenzioni sono reperibili anche nel sito Internet del Ministero dell'Economia e delle Finanze, all'indirizzo www.finanze.gov.it nella sezione "Fiscalità internazionale").

3. Redditi da non dichiarare

Oltre ai casi di esonero dalla presentazione della dichiarazione riportati nel FASCICOLO 1, capitolo 4, della PARTE I "Chi è esonerato dalla presentazione della dichiarazione", non sono in ogni caso da dichiarare, e, quindi, il loro possesso da parte di non residenti non implica in alcun modo un obbligo di dichiarazione verso l'amministrazione fiscale italiana:

- redditi di capitale per i quali, nei confronti di non residenti, è prevista l'esenzione o l'applicazione di una ritenuta alla fonte a titolo d'imposta o l'imposta sostitutiva secondo quanto stabilito dalla normativa nazionale o dalle convenzioni per evitare le doppie imposizioni (ad es. dividendi e interessi);
- i compensi per l'utilizzazione di opere dell'ingegno, di brevetti industriali e di marchi d'impresa nonché processi, formule e informazioni relativi ad esperienze acquisite nel campo industriale, commerciale e scientifico sottoposti in Italia a ritenuta alla fonte a titolo d'imposta ai sensi della normativa nazionale o delle convenzioni per evitare le doppie imposizioni.

4. Rimborsi di imposta in base a convenzioni internazionali

Se avete diritto a un rimborso di imposta in base alle norme di una convenzione internazionale, dovete chiederlo presentando un'apposita domanda all'Agenzia delle Entrate – Centro Operativo di Pescara, via Rio Sparto, 21 - 65129 Pescara.

Domanda di rimborso

Nel caso in cui avete subito in Italia una ritenuta superiore a quanto previsto dalla convenzione per evitare le doppie imposizioni vigente tra l'Italia ed il Paese di residenza, potete chiedere il rimborso delle imposte pagate in eccedenza.

Il termine di decadenza per la presentazione della domanda di rimborso è di 48 mesi decorrenti dal momento in cui è stata effettuata la ritenuta, direttamente da amministrazioni dello Stato o da altro sostituto.

L'istanza può essere presentata oltre che dal soggetto possessore del reddito (il sostituto) anche dal sostituto che ha effettuato la ritenuta.

Le istanze dovranno essere corredate in ogni caso da una certificazione di residenza rilasciata dalle Autorità fiscali del Paese di residenza, nonché dalla documentazione necessaria per dimostrare il possesso dei requisiti previsti dalla convenzione stessa.

5. La presentazione della dichiarazione

A chi e dove presentare la dichiarazione

I contribuenti non residenti, che hanno la possibilità di presentare la dichiarazione dall'Italia, possono avvalersi delle modalità indicate nel FASCICOLO 1, capitolo 5, della PARTE I "Modalità e termini di presentazione della dichiarazione".

Dichiarazione spedita dall'estero

I contribuenti non residenti che, invece, al momento della presentazione della dichiarazione si trovano all'estero, potranno avvalersi:

- dell'invio entro il 30 settembre 2012 della dichiarazione a mezzo raccomandata o mezzo equivalente secondo le procedure indicate nelle "Istruzioni generali per la dichiarazione";
- della trasmissione telematica entro il 30 settembre 2012 della dichiarazione tramite il canale Fisconline.

Infatti, i cittadini italiani residenti all'estero possono richiedere il loro codice Pin, inoltrando una richiesta via web, collegandosi al sito <http://telematici.agenziaentrate.gov.it>, nella sezione "Se non sei ancora registrato ai servizi".

I soggetti iscritti presso l'Anagrafe Consolare, devono contestualmente inoltrare, anche tramite fax, copia della predetta richiesta al competente Consolato italiano all'estero, allegando la fotocopia di un valido documento di riconoscimento.

I cittadini italiani temporaneamente non residenti e non iscritti presso l'Anagrafe Consolare, per consentire la verifica della propria identità devono recarsi personalmente al Consolato dove esibiranno un valido documento di riconoscimento.

Il Consolato effettuati gli opportuni controlli, provvede a far recapitare la prima parte del codice Pin e la relativa password.

Il contribuente che ha ricevuto tale comunicazione può ottenere le restanti sei cifre accedendo al sito <http://telematici.agenziaentrate.gov.it>.



I contribuenti persone fisiche non residenti che non siano cittadini italiani possono richiedere il codice Pin on-line solo se hanno un domicilio fiscale in Italia presso il quale può esserne recapitata la seconda parte, altrimenti, se presenti sul territorio nazionale, possono rivolgersi ad un Ufficio dell'Agenzia delle Entrate.

6. Come si eseguono i versamenti

Pagamento dall'estero

Oltre alle modalità di pagamento indicate in via generale per tutti i contribuenti nel FASCICOLO 1, capitolo 6, PARTE I "Modalità e termini di versamento", sono previste particolari modalità di pagamento riservate ai soli contribuenti non residenti:

- effettuazione del versamento tramite il servizio telematico Internet. Per poter beneficiare di questa modalità di pagamento è necessario essere titolari di un codice Pin e di un conto corrente presso una delle banche convenzionate con l'Agenzia delle Entrate, il cui elenco aggiornato è disponibile sul sito www.agenziaentrate.gov.it, o presso le Poste Italiane S.p.A.
- per i contribuenti residenti fuori dal territorio nazionale non titolari di conti correnti presso banche in Italia o presso le Poste Italiane S.p.A., effettuazione dei versamenti tramite bonifico, attraverso una banca estera, a favore di una corrispondente banca italiana.

Nel bonifico, nello spazio causale, è necessario evidenziare i seguenti dati:

- il codice fiscale;
- l'anno d'imposta cui si riferisce il versamento;
- la dicitura "capitolo xxxx – articolo yy Bilancio Stato".

A titolo esemplificativo, di seguito si fornisce un elenco dei capitoli e articoli del Bilancio dello Stato di più frequente utilizzo:

- capitolo 1023 – articolo 13 – Irpef saldo
- capitolo 1023 – articolo 14 – Irpef 1° e 2° acconto
- capitolo 1024 – articolo 02 – Ires saldo
- capitolo 1024 – articolo 08 – Ires 1° e 2° acconto
- capitolo 1026 – articolo 06 – Ritenute interessi di capitale (non residenti)
- capitolo 1027 – articolo 00 – Ritenute su utili distribuiti a persone fisiche non residenti o a società con sede legale all'estero
- capitolo 1203 – articolo 01 – Iva scambi interni.

Ad esempio, il campo causale del bonifico per il versamento del saldo Irpef 2011 andrà compilato come segue: "codice fiscale, anno d'imposta 2011, capitolo 1023 – articolo 13 Bilancio Stato".

Non è possibile effettuare i pagamenti tramite assegni.

1. Dati personali

Nel frontespizio i soggetti non residenti devono compilare la parte denominata **"Residente all'estero"**.

Residente all'estero

Scrivere nel settore, per esteso, in quest'ordine:

- il codice fiscale attribuito dallo Stato estero di residenza o, nel caso in cui lo stesso non sia previsto dalla legislazione del Paese di residenza, un analogo codice identificativo (ad esempio codice di Sicurezza sociale, codice identificativo generale, ecc.). Se la legislazione dello Stato di residenza non prevede alcun codice identificativo lasciare la casella in bianco;
- il nome dello Stato estero;
- il codice dello Stato estero nel quale avete la residenza. Potete individuare il codice dello Stato che vi interessa consultando l'elenco nell'APPENDICE al FASCICOLO 1;
- lo Stato federato, la Provincia, la Contea, il Distretto o similari, nel caso in cui lo Stato di residenza sia strutturato secondo suddivisioni geografiche. Nel caso di più suddivisioni territoriali va indicata solo la maggiore (ad esempio se un Paese è suddiviso in Stati federati, a loro volta suddivisi in contee, indicare solo lo Stato federato);
- la località di residenza e il vostro indirizzo completo.

Nazionalità

Barrare le caselle nell'ultimo settore **"Nazionalità"** secondo i seguenti criteri:

- la **casella 1** se possedete la nazionalità dello Stato di residenza, cioè se godete dei diritti di cittadinanza in base alla legge di quel Paese;
- la **casella 2** se possedete la nazionalità italiana.

Barrare tutte e due le caselle se avete la doppia nazionalità.

Non barrare le caselle se non avete né la cittadinanza italiana né quella dello Stato di residenza.

Domicilio fiscale in Italia

Nella sezione **"Residenza anagrafica"** del frontespizio i soggetti non residenti dovranno indicare il loro luogo di domicilio in Italia.

Per i residenti all'estero la legge italiana fissa i criteri per la determinazione di un domicilio fiscale in Italia. In base a tali norme i contribuenti esteri hanno il domicilio fiscale nel comune nel quale il reddito italiano si è prodotto, o, se il reddito si è prodotto in più comuni, nel comune in cui si è prodotto il reddito più elevato.

I cittadini italiani che risiedono all'estero in forza di un rapporto di servizio con la pubblica amministrazione, nonché quelli considerati residenti avendo trasferito formalmente la residenza in Paesi aventi un regime fiscale privilegiato indicati dal D.M. 4 maggio 1999, hanno il domicilio fiscale nel comune di ultima residenza in Italia.

L'indirizzo del domicilio in Italia va indicato solo nel caso in cui possedete un recapito nel comune ove è stato individuato il domicilio fiscale.

Per le specifiche modalità di compilazione delle sezioni relative alla **"Residenza anagrafica"**, al **"Domicilio fiscale"** ed al **"Domicilio per la notificazione degli atti"**, si rinvia alle istruzioni fornite nel FASCICOLO 1, PARTE II, capitolo 3.

Dichiarazione presentata dall'erede

Utilizzare la sezione **"Riservato a chi presenta la dichiarazione per altri"** facendo riferimento alle istruzioni fornite nel FASCICOLO 1, PARTE II, capitolo 3.

Se l'erede che presenta la dichiarazione è residente all'estero:

- nella casella "Comune" relativo alla Residenza anagrafica indicherà lo Stato estero di residenza;
- nella casella "Frazione, via o numero civico" il luogo ove risiede (città, comune, ecc.) e di seguito l'indirizzo.

2. QUADRI RA e RB - Redditi dei terreni e dei fabbricati situati in Italia

QUADRO RB - PRECISAZIONI SULL'ABITAZIONE PRINCIPALE

Ai sensi della normativa italiana i redditi dei terreni e dei fabbricati situati nel territorio italiano sono imponibili in Italia anche nel caso in cui gli stessi siano posseduti da soggetti non residenti.

Tuttavia, nel caso in cui il Paese di residenza sia legato all'Italia da una convenzione per evitare le doppie imposizioni, nella stessa sono in genere previste misure per evitare che su tali redditi si verifichi una doppia imposizione.

I redditi dei terreni e dei fabbricati situati all'estero posseduti da soggetti non residenti non vanno dichiarati.

Il fabbricato che il non residente possiede in Italia non può essere considerato come abitazione principale. Si considera infatti abitazione principale quella nella quale il contribuente dimora abitualmente. Al non residente non spetta quindi la deduzione dal reddito complessivo per l'abitazione principale. Conseguentemente nella **colonna 2** (Utilizzo) del **quadro RB**, non devono essere indicati i **codici 1, 5 e 6**.

Si ricorda altresì che nel caso di più unità immobiliari ad uso abitativo tenute a disposizione dal soggetto non residente non si applica, limitatamente ad una di esse, l'aumento di un terzo della rendita catastale rivalutata.

3. QUADRO RC - Redditi di lavoro dipendente e assimilati

QUALI REDDITI I SOGGETTI NON RESIDENTI DEVONO DICHIARARE IN QUESTO QUADRO

Vanno dichiarati in questo quadro gli stipendi relativi al lavoro dipendente prestato in Italia, le pensioni ed i redditi assimilati di fonte italiana, percepiti da contribuenti residenti all'estero:

- erogati al residente di un Paese estero con il quale non esiste convenzione contro le doppie imposizioni;
- erogati al residente di un Paese estero con il quale esiste convenzione contro le doppie imposizioni in base alla quale tali redditi devono essere assoggettati a tassazione sia in Italia sia nello Stato estero o soltanto in Italia.



In APPENDICE è riportato l'elenco delle convenzioni per evitare le doppie imposizioni stipulate dall'Italia ed attualmente in vigore.

Qui di seguito si indicano le modalità di tassazione che riguardano i redditi percepiti da contribuenti residenti in alcuni Stati esteri. Per il trattamento di redditi percepiti da contribuenti residenti in altri Paesi è necessario consultare le singole convenzioni (i testi delle convenzioni sono reperibili nel sito Internet del Ministero dell'Economia e delle Finanze, all'indirizzo www.finanze.gov.it nella sezione "Fiscaltà internazionale").

BORSE DI STUDIO

Per quanto riguarda le borse di studio è previsto, in genere, dalle convenzioni per evitare le doppie imposizioni, che le somme che sono percepite da studenti ed apprendisti allo scopo di sopperire al loro mantenimento, istruzione e formazione non sono imponibili in Italia qualora sussistano entrambe le seguenti condizioni:

- siano percepite da soggetti non residenti, o che erano non residenti immediatamente prima di giungere nel nostro Paese, che qui soggiornano al solo scopo di compiere gli studi o completare la propria formazione;
- provengano da fonti estere.

STIPENDI

Per quanto riguarda gli stipendi pagati da un datore di lavoro privato per lavoro prestato in Italia, in quasi tutte le convenzioni (ad es. quelle con Argentina, Australia, Belgio, Canada, Francia, Germania, Regno Unito, Spagna, Svizzera e Stati Uniti) è prevista la tassazione esclusiva nel Paese di residenza del percettore quando esistono contemporaneamente le seguenti condizioni:

- il lavoratore residente all'estero presta la sua attività in Italia per meno di 183 giorni;
- le remunerazioni sono pagate da un datore di lavoro residente all'estero;
- l'onere non è sostenuto da una stabile organizzazione o base fissa che il datore di lavoro ha in Italia.

In tali casi gli stipendi non vanno dichiarati allo Stato italiano.

Sono pensioni imponibili comunque in Italia quelle corrisposte dallo Stato italiano, da soggetti residenti nel territorio dello Stato italiano o da stabili organizzazioni nel territorio stesso a soggetti non residenti.

Con alcuni Paesi sono in vigore convenzioni contro le doppie imposizioni sul reddito, in base alle quali le pensioni corrisposte a non residenti sono tassate in modo diverso a seconda che si tratti di pensioni pubbliche o di pensioni private.

PENSIONI

Sono pensioni pubbliche quelle pagate dallo Stato italiano o da una sua suddivisione politica o amministrativa o da un suo ente locale. In linea generale tali pensioni sono imponibili soltanto in Italia.

Sono pensioni private quelle corrisposte da enti, istituti od organismi previdenziali italiani preposti all'erogazione del trattamento pensionistico. In linea generale tali pensioni sono imponibili soltanto nel Paese di residenza del beneficiario.

Più in particolare, in base alle vigenti convenzioni contro le doppie imposizioni, le pensioni erogate da enti pubblici e privati situati in Italia ad un contribuente residente nei seguenti Paesi sono così assoggettate a tassazione:

Argentina - Regno Unito - Spagna - Stati Uniti - Venezuela

Le pensioni pubbliche di fonte italiana sono di norma tassate solo in Italia. Tuttavia le stesse non sono assoggettate a tassazione in Italia se il contribuente ha la nazionalità dello Stato estero in cui risiede.

Le pensioni private percepite da residenti di questi Paesi non sono assoggettate a tassazione in Italia.

Belgio

Le pensioni pubbliche di fonte italiana sono di norma tassate solo in Italia. Tuttavia le stesse non sono assoggettate a tassazione in Italia se il beneficiario, residente in Belgio, ha la nazionalità belga e non quella italiana.

Le pensioni private percepite da residenti in Belgio non sono assoggettate a tassazione in Italia.

Francia

Le pensioni pubbliche di fonte italiana sono di norma tassate solo in Italia. Tuttavia le stesse non sono assoggettate a tassazione in Italia se il contribuente ha la nazionalità francese e non quella italiana.

Le pensioni private italiane sono tassate, secondo una regola generale, solo in Francia. Tuttavia le pensioni che la vigente Convenzione Italia-Francia considera pensioni pagate in base alla legislazione di "sicurezza sociale" sono imponibili in entrambi gli Stati.

Germania

Le pensioni pubbliche di fonte italiana sono di norma tassate solo in Italia. Tuttavia le stesse non sono assoggettate a tassazione in Italia se il contribuente ha la nazionalità dello Stato estero di residenza e non quella italiana.

Le pensioni private percepite da residenti in Germania non sono di regola assoggettate a tassazione in Italia.

Australia

Sia le pensioni pubbliche, sia le pensioni private, non sono assoggettate a tassazione in Italia.

Canada

Le pensioni private di fonte italiana non sono assoggettate a tassazione in Italia se l'ammontare non supera il più elevato dei seguenti importi: 10.000 dollari canadesi o 6.197,48 euro. Se viene superato tale limite le pensioni sono tassabili anche in Italia.

Le pensioni pubbliche sono imponibili esclusivamente in Italia.

Svizzera

Le pensioni private sono tassate soltanto in Svizzera.

Le pensioni pubbliche di fonte italiana sono assoggettate a tassazione solo in Italia se il contribuente ha la nazionalità italiana, quindi le stesse non sono imponibili in Italia se il contribuente residente in Svizzera non ha la nazionalità italiana.

COLLABORAZIONI COORDINATE E CONTINUATIVE

Per quanto riguarda i redditi derivanti da collaborazioni coordinate e continuative, se questi non sono imponibili in Italia sulla base delle disposizioni convenzionali, il sostituto d'imposta italiano può applicare direttamente l'esenzione secondo le normali procedure previste nel caso di agevolazioni convenzionali.

Quando invece il reddito risulta imponibile in Italia l'imposizione avviene secondo le disposizioni della normativa nazionale in materia. Pertanto, il sostituto opera una ritenuta a titolo d'imposta sulla parte imponibile del reddito e questo non dovrà essere indicato in dichiarazione.

SEZIONE I - Redditi imponibili in Italia per i quali la detrazione è rapportata al periodo di lavoro nell'anno CHI DEVE COMPILARE LA SEZIONE I DEL QUADRO RC

Sezione I: in questa sezione dovete dichiarare tutti i redditi di lavoro dipendente, i redditi ad esso assimilati e i redditi di pensione per i quali la detrazione è rapportata al periodo di lavoro nell'anno.

In assenza di convenzioni contro le doppie imposizioni oppure in presenza di convenzioni che prevedono la tassazione solo in Italia od in entrambi i Paesi la normativa italiana prevede che devono compilare la prima sezione del quadro RC:

- i non residenti che hanno prestato attività nel territorio dello Stato.

In questa sezione, indicare, tra gli altri:

- i redditi di lavoro dipendente;
- le retribuzioni corrisposte dai privati agli autisti, giardinieri, collaboratori familiari ed altri addetti alla casa, e le altre retribuzioni sulle quali, in base alla legge, non sono state effettuate ritenute d'acconto;
- i compensi dei lavoratori soci di cooperative di produzione e lavoro, di servizi, agricole e di prima trasformazione dei prodotti agricoli e della piccola pesca, nei limiti dei salari correnti maggiorati del 20 per cento;
- le indennità e i compensi, a carico di terzi, percepiti dai prestatori di lavoro dipendente per incarichi svolti in relazione a tale qualità, ad esclusione di quelli che, per clausola contrattuale, devono essere riversati al datore di lavoro e di quelli che per legge devono essere riversati allo Stato;
- i non residenti, indipendentemente dal luogo in cui è stata svolta l'attività. Questi ultimi devono indicare in questa sezione alcuni compensi e indennità nel caso in cui questi siano stati erogati dallo Stato italiano, da soggetti residenti nel territorio dello Stato o da stabili organizzazioni di soggetti esteri nel territorio italiano, tra cui:
 - redditi di pensione;
 - le somme percepite a titolo di borsa di studio o di assegno, premio o sussidio per fini di studio e di addestramento professionale (tra le quali rientrano le somme corrisposte ai soggetti impegnati in piani di inserimento professionale), se erogate al di fuori di un rapporto di lavoro dipendente e sempre che non sia prevista una specifica esenzione;
 - i compensi percepiti dai soggetti impegnati in lavori socialmente utili in conformità a specifiche disposizioni normative;
 - i trattamenti periodici integrativi di cui al previgente D.Lgs. n. 124 del 1993 corrisposti dai Fondi Pensione nonché l'ammontare imponibile erogato della prestazione maturata dal 1° gennaio 2001 al 31 dicembre 2006 nel caso di riscatto esercitato ai sensi dell'art. 10, comma 1, lett. c) del previgente D.Lgs. 124/93 che non dipenda dal pensionamento dell'iscritto o dalla cessazione del rapporto di lavoro per mobilità o altre cause non riconducibili alla volontà delle parti (riscatto volontario).

SEZIONE II - Redditi imponibili in Italia per i quali la detrazione non è rapportata al periodo di lavoro nell'anno**CHI DEVE COMPILARE LA SEZIONE II DEL QUADRO RC**

I non residenti, indipendentemente dal luogo in cui è stata svolta l'attività, devono indicare in questa sezione i seguenti compensi nel caso in cui questi siano stati erogati dallo Stato italiano, da soggetti residenti nel territorio dello Stato o da stabili organizzazioni di soggetti esteri nel territorio italiano:

- assegni periodici percepiti dal coniuge, ad esclusione di quelli destinati al mantenimento dei figli, in conseguenza di separazione legale, divorzio o annullamento del matrimonio;
- assegni periodici comunque denominati alla cui produzione non concorrono né capitale né lavoro (escluse le rendite perpetue), compresi gli assegni testamentari, quelli alimentari, ecc.;
- i compensi e le indennità corrisposte dalle amministrazioni statali ed enti pubblici territoriali per l'esercizio di pubbliche funzioni;
- i compensi corrisposti ai giudici tributari, ai giudici di pace e agli esperti del tribunale di sorveglianza;
- le indennità e gli assegni vitalizi percepiti per l'attività parlamentare e le indennità percepite per le cariche pubbliche elettive (consiglieri regionali, provinciali, comunali), nonché quelle percepite dai giudici costituzionali;
- rendite vitalizie e rendite a tempo determinato costituite a titolo oneroso.

Le rendite e gli assegni periodici si presumono percepiti, salvo prova contraria, nella misura e alle scadenze risultanti dai relativi titoli.

4. Familiari a carico

A seguito delle disposizioni introdotte all'articolo 1, comma 1324, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e successive modifiche, per i soggetti non residenti le detrazioni per carichi di famiglia spettano per gli anni 2009, 2010 e 2011, a condizione che gli stessi dimostrino, con idonea documentazione individuata con il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze n. 149 del 2 agosto 2007, che le persone alle quali tali detrazioni si riferiscono non possiedano un reddito complessivo superiore a euro 2.840,51, al lordo degli oneri deducibili per i quali è possibile fruire delle deduzioni, compresi i redditi prodotti fuori dal territorio dello Stato, e di non godere, nel paese di residenza, di alcun beneficio fiscale connesso ai carichi familiari.

Per la compilazione del prospetto dei familiari a carico si rinvia alle istruzioni fornite nel FASCICOLO 1, PARTE II, capitolo 4. Conseguentemente, qualora risultino spettanti le detrazioni per carichi di famiglia e nel prospetto dei familiari a carico risulti pertanto compilata anche la colonna relativa alla percentuale, dovranno essere compilati anche uno o più righe nel quadro RN (righe da RN6 a RN9) in relazione alla specifica situazione del contribuente.

5. QUADRO RP - Oneri e spese

Ai sensi della vigente normativa, ai non residenti spettano le detrazioni d'imposta e le deduzioni dal reddito complessivo soltanto per alcuni degli oneri e delle spese indicati nelle istruzioni al quadro RP della Parte III "Guida alla compilazione del Modello UNICO 2012". Non sono, comunque, ammessi gli oneri e le spese sostenute per i familiari.

Gli eredi residenti all'estero non hanno diritto né alla detrazione d'imposta né alla deduzione per le spese sanitarie del defunto, da loro sostenute dopo il decesso.

Si elencano qui di seguito le detrazioni d'imposta e le deduzioni dal reddito complessivo che spettano ai soggetti non residenti.

Oneri detraibili

Danno diritto ad una detrazione del 19% sulle imposte da pagare le seguenti spese:

- gli interessi pagati su alcuni mutui e prestiti con riferimento ad immobili situati in Italia (da **rigo RP7** a **rigo RP11**).
Si ricorda che il diritto alla detrazione per gli interessi passivi, pagati in dipendenza di mutui stipulati per l'acquisto dell'abitazione principale, viene meno a partire dal periodo d'imposta successivo a quello in cui l'immobile non è più utilizzato come abitazione principale. Pertanto, i contribuenti non residenti, che non hanno la dimora principale nell'immobile acquistato, possono fruire della detrazione solo per il periodo d'imposta in cui si è verificato il cambiamento della residenza;
- le somme in denaro date spontaneamente nonché il costo specifico o, in mancanza, il valore normale dei beni ceduti gratuitamente in base ad apposita convenzione a favore della Società di cultura "La Biennale di Venezia" (da **rigo RP17** a **rigo RP19** con **codice 24**);
- le somme pagate per mantenere beni soggetti a regime vincolistico, cioè beni sui quali grava un vincolo artistico (da **rigo RP17** a **rigo RP19** con **codice 25**);
- le somme date spontaneamente agli enti o fondazioni che svolgono attività culturali e artistiche (da **rigo RP17** a **rigo RP19** con **codice 26**);
- le somme date spontaneamente agli enti o fondazioni che operano nello spettacolo (da **rigo RP17** a **rigo RP19** con **codice 27**);

Queste spese danno diritto a detrazione solo se sostenute nell'interesse proprio e non per altri.

Infine, danno diritto a una detrazione del 41% o del 36% (da **rigo RP41** a **rigo RP54**) alcune spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio e ad una detrazione del 55% (da **rigo RP61** a **rigo RP65**) alcuni interventi finalizzati al risparmio energetico degli edifici esistenti.

Oneri deducibili

Danno diritto a deduzione dal reddito complessivo le seguenti spese:

- le somme date spontaneamente a istituti religiosi e Paesi in via di sviluppo (**rigo RP26** con **codice 2**);
- i canoni, livelli e censi che gravano sui redditi degli immobili (**rigo RP26** con **codice 5**);
- le indennità corrisposte al conduttore per la perdita dell'avviamento (**rigo RP26** con **codice 5**);
- le somme restituite al soggetto erogatore se hanno concorso a formare il reddito in anni precedenti (**rigo RP26** con **codice 5**);
- le somme che non avrebbero dovuto concorrere a formare i redditi di lavoro dipendente e assimilati e che invece sono state tassate (**rigo RP26** con **codice 5**);
- il 50% delle imposte arretrate (**rigo RP26** con **codice 5**).

I soci di società semplici hanno diritto di fruire della corrispondente detrazione d'imposta oppure di dedurre dal proprio reddito complessivo alcuni degli oneri sostenuti dalla società, proporzionalmente alla quota di partecipazione agli utili. Tuttavia, i soci residenti all'estero possono fruire soltanto delle detrazioni e delle deduzioni ammesse per i soggetti non residenti, come sopra indicate.

6. QUADRO RN - Calcolo dell'IRPEF

I soggetti non residenti non possono compilare il rigo RN2 che si riferisce alla deduzione per l'abitazione principale.

Nei casi in cui il soggetto non residente possa usufruire delle detrazioni per carichi di famiglia, dovranno essere compilati anche uno o più righe nel quadro RN (righe da RN6 a RN9) in relazione alla specifica situazione del contribuente.

7. QUADRO RV - Addizionale regionale e comunale all'IRPEF

Chi è tenuto al pagamento

Sono obbligati al pagamento dell'addizionale regionale all'IRPEF e, se deliberata dal comune di domicilio fiscale, dell'addizionale comunale all'IRPEF (saldo e acconto), anche i non residenti nel territorio dello Stato se, con riferimento al 2011, risulta dovuta l'IRPEF dopo aver sottratto gli importi di tutte le detrazioni d'imposta spettanti e dei crediti d'imposta per redditi prodotti all'estero che, sempre all'estero, hanno subito il pagamento di imposte a titolo definitivo.

Come si determina

Per le persone fisiche non residenti le addizionali regionale e comunale si calcolano applicando un'aliquota al reddito complessivo determinato ai fini dell'IRPEF, al netto dei soli oneri deducibili riconosciuti ai fini dell'IRPEF stessa (art. 24 del TUIR).

Domicilio fiscale

Le persone fisiche non residenti hanno il domicilio fiscale nel comune in cui hanno prodotto il reddito o, se il reddito è stato prodotto in più comuni, nel comune in cui hanno prodotto il reddito più elevato.

■ Acconto imposte sui redditi derivanti da imprese estere partecipate

Per i termini e le modalità di versamento dell'acconto dell'imposta dovuta sui redditi derivanti da partecipazioni in società estere residenti in Paesi o territori a fiscalità privilegiata (ai sensi dell'art. 167 e 168 del Tuir), assoggettati a tassazione separata nel quadro RM della presente dichiarazione, occorre fare riferimento a quanto previsto per il versamento dell'acconto IRPEF nelle istruzioni alla presente dichiarazione contenuta nella Parte I, capitolo 6 del Fascicolo I.

Si ricorda che l'acconto va tuttavia determinato autonomamente rispetto a quello dovuto per i redditi assoggettati in via ordinaria ad IRPEF.

Per il versamento dell'acconto sono stati istituiti i seguenti codici tributo: primo acconto, cod. 4723, secondo acconto, cod. 4724.

■ Altri redditi di lavoro autonomo

Il comma 2 dell'art. 53 del Tuir elenca gli altri redditi di lavoro autonomo, diversi da quelli derivanti dall'esercizio di un'arte o professione.

Si tratta di:

- redditi derivanti dall'utilizzazione economica, da parte dell'autore o dell'inventore, di opere dell'ingegno, di brevetti industriali e di processi, formule o informazioni relativi ad esperienze acquisite in campo industriale, commerciale o scientifico, ad eccezione del caso in cui non siano conseguiti nell'esercizio di imprese commerciali. Rientrano, quindi, tra i redditi d'autore le collaborazioni rese a giornali, riviste, enciclopedie e simili che hanno per oggetto la cessione di un'opera dell'ingegno tutelata dalle norme sul diritto d'autore;
- redditi derivanti dalla partecipazione agli utili in forza di contratti di associazione in partecipazione o di contratti di cointeressenza agli utili, quando l'apporto è costituito esclusivamente dalla prestazione di lavoro;
- redditi derivanti dalle partecipazioni agli utili spettanti ai promotori e ai soci fondatori di società per azioni, in accomandita per azioni e a responsabilità limitata;
- indennità derivanti dalla cessazione di rapporti di agenzia;
- redditi derivanti dall'attività di levata dei protesti esercitata dai segretari comunali.

■ Calcolo delle plusvalenze

Ai fini del calcolo delle plusvalenze dei terreni suscettibili di utilizzazione edificatoria e delle indennità di esproprio e simili, il costo di acquisto deve essere prima aumentato di tutti gli altri costi inerenti e poi rivalutato sulla base della variazione dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati. Al costo così determinato e rivalutato va poi sommata l'eventuale Invim pagata. Se si tratta di terreni acquistati per effetto di successione o donazione si assume come prezzo di acquisto il valore dichiarato nelle relative denunce ed atti registrati, o in seguito definito e liquidato, aumentato di ogni altro costo inerente, dell'Invim e dell'imposta di successione pagate.

Ai fini della determinazione della plusvalenza in luogo del costo d'acquisto o del valore dei terreni edificabili, dal 2002 è consentito assumere, il valore ad essi attribuito mediante una perizia giurata di stima, previo pagamento di un'imposta sostitutiva del 4%. L'amministrazione finanziaria può prendere visione degli atti di stima giurata e dei dati identificativi dell'estensore richiedendoli al contribuente il quale, pertanto, è tenuto a conservarli.

I costi sostenuti per la relazione giurata di stima, qualora siano stati effettivamente sostenuti e rimasti a carico del contribuente, possono essere portati in aumento del valore iniziale da assumere ai fini del calcolo della plusvalenza in quanto costituiscono costo inerente del bene.

■ Cessione di diritti reali di godimento relativi a partecipazioni

Nel caso di cessione di diritti reali di godimento e, in particolare, del diritto di usufrutto e della nuda proprietà, qualora il cedente rimanga titolare del diritto di voto, ai fini della qualificazione della cessione, deve essere utilizzato il criterio in base al quale costituiscono cessioni di partecipazioni non qualificate quelle che rappresentano una percentuale di partecipazione al capitale o al patrimonio della società partecipata pari o inferiore al 5 o al 25 per cento, a seconda che si tratti o meno di titoli negoziati in mercati regolamentati. La percentuale di capitale sociale rappresentata dalla partecipazione ceduta va calcolata con riferimento alla parte del valore nominale delle partecipazioni corrispondenti al rapporto tra il valore dell'usufrutto o della nuda proprietà e il valore della piena proprietà.

Percentuale ceduta = $\frac{\text{valore nominale azioni} \times \text{valore usufrutto o nuda proprietà}}{\text{valore piena proprietà}}$

Il valore dell'usufrutto e quello della nuda proprietà si determinano secondo i criteri indicati dagli artt. 46 e 48 del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 (testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro).

Viceversa costituiscono cessioni di partecipazioni qualificate quelle che rappresentano una percentuale di partecipazione al capitale o al patrimonio della società partecipata superiore al 5 o al 25 per cento, a seconda che si tratti o meno di titoli negoziati in mercati regolamentati.

■ Imposte ed oneri rimborsati - casi particolari

Se l'onere rimborsato è relativo a spese sanitarie per le quali nella precedente dichiarazione si è optato per la rateizzazione in quattro rate, in questo rigo deve essere riportato l'importo rimborsato diviso quattro. Per le restanti tre rate il contribuente dovrà indicare nel rigo RP6 del quadro RP del Fascicolo I, a partire dalla presente dichiarazione, il totale della spesa rateizzata ridotto dell'importo rimborsato.

Se l'onere rimborsato è relativo a spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio, va riportata la parte della somma rimborsata per la quale negli anni precedenti si è beneficiato della detrazione.

■ Indennità di esproprio

Con tale espressione si fa riferimento alle plusvalenze ed alle altre somme di cui all'art. 11, commi da 5 a 8, della L. 30 dicembre 1991, n. 413, percepite a titolo di indennità di esproprio o ad altro titolo nel corso del procedimento espropriativo e a seguito di occupazione acquisitiva, compresi gli interessi su tali somme e la rivalutazione.

Per la nozione di occupazione acquisitiva deve farsi riferimento all'espropriazione di fatto che si verifica quando la pubblica autorità, occupando illegittimamente un suolo privato e destinandolo irreversibilmente a realizzazioni di interesse pubblico, crea i presupposti per la emanazione di un provvedimento giudiziario che riconosce al privato una somma a titolo di risarcimento per la privazione del suolo stesso.

In forza delle citate disposizioni, le indennità e le altre somme devono essere dichiarate a condizione che siano state corrisposte relativamente ad aree destinate alla realizzazione di opere pubbliche o di infrastrutture urbane all'interno di zone omogenee di tipo A, B, C e D di cui al D.M. 2 aprile 1968, definite dagli strumenti urbanistici, e di interventi di edilizia residenziale pubblica ed economica e popolare di cui alla L. 18 aprile 1962, n. 167, e successive modificazioni.

Non vanno assoggettate a ritenuta e, pertanto, non vanno dichiarate le indennità percepite in relazione all'esproprio di aree diverse da quelle indicate (quali quelle di tipo E ed F) indipendentemente dall'uso cui sono destinate.

Va precisato che le somme percepite a titolo di indennità di esproprio o ad altro titolo nell'ambito del procedimento espropriativo, nonché quelle comunque riscosse a titolo di risarcimento del danno a seguito di acquisizione coattiva conseguente a occupazioni d'urgenza divenute illegittime, come avanti individuate, compresa la rivalutazione, danno luogo a plusvalenze ai sensi dell'art. 11, comma 5, della L. 30 dicembre 1991, n. 413, e vanno, pertanto, determinate secondo i criteri di cui all'art. 68, comma 2, ultimi due periodi, del Tuir. Vedere in questa APPENDICE la voce "Calcolo delle plusvalenze".

Invece le somme percepite a titolo di indennità di occupazione, diverse da quelle prima considerate, nonché gli interessi comunque dovuti sulle somme da cui derivano le anzidette plusvalenze, danno luogo, ai sensi dell'art. 11, comma 6, della citata L. n. 413 del 1991, a redditi diversi di cui all'art. 67 del Tuir e vanno pertanto assunti a tassazione per il loro intero ammontare.

Non danno luogo a plusvalenza le somme corrisposte a titolo di indennità di servitù in quanto nei casi di specie il contribuente conserva la proprietà del cespite. Conseguentemente, in questi casi non si applica la ritenuta di cui all'art. 11, comma 7, della citata L. n. 413 del 1991. Non devono, altresì, essere assoggettate a tassazione quali indennità di esproprio le somme relative ad indennità di esproprio di fabbricati ed annesse pertinenze, né le indennità aggiuntive spettanti ai sensi dell'art. 17, comma 2, della L. n. 865 del 1971, ai coloni, mezzadri, fittavoli ed altri coltivatori diretti del terreno espropriato.

Per ulteriori informazioni sulle indennità in questione si rinvia ai chiarimenti forniti dall'Amministrazione finanziaria con la circolare n. 194/E del 24 luglio 1998.

Con decorrenza dal 30 giugno 2003 le norme in materia di esproprio sono contenute nel Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità, approvato con il D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327 come modificato dal D.Lgs. 27 dicembre 2002, n. 302.

■ INPS - Modalità di calcolo degli acconti

1. Contributi previdenziali dovuti da artigiani e commercianti

Con riferimento ai contributi previdenziali dovuti per l'anno 2012, il contribuente è tenuto al versamento di due acconti di pari importo, da effettuare alle medesime scadenze previste per gli acconti IRPEF relativi allo stesso anno d'imposta.

Per l'individuazione dell'importo complessivo degli acconti dovuti è necessario determinare il reddito eccedente il minimale, con riferimento al reddito d'impresa dell'anno 2011, utilizzando i minimali e massimali previsti per l'anno 2012.

Sul reddito eccedente il minimale così determinato devono essere infine applicate le aliquote previste per l'anno 2012, tenendo conto di eventuali agevolazioni spettanti per lo stesso anno.

2. Contributi previdenziali dovuti dai liberi professionisti iscritti alla gestione separata

Con riferimento ai contributi previdenziali dovuti per l'anno 2012, i soggetti iscritti alla gestione separata sono tenuti al versamento di due acconti di pari importo, da effettuare alle medesime scadenze previste per gli acconti IRPEF relativi allo stesso anno d'imposta.

L'ammontare complessivo degli acconti dovuti è determinato applicando le aliquote previste per l'anno 2012 sull'80% del reddito di lavoro autonomo relativo all'anno 2011, tenendo conto del massimale stabilito per il 2012.

■ Lottizzazione

Questa voce interessa, in particolare, i soggetti tenuti a dichiarare le plusvalenze di cui all'art. 67, comma 1, lett. a), del TUIR.

Al riguardo si sottolinea che la nozione tecnica di lottizzazione è desumibile dall'art. 8 della legge 6 agosto 1967, n. 765, che ha sostituito i primi due commi dell'art. 28 della legge urbanistica 17 agosto 1942, n. 1150, e dalla circolare n. 3210 del 28 ottobre 1967 con la quale il Ministero dei Lavori Pubblici, in sede di istruzioni alle disposizioni di cui alla citata legge n. 765 del 1967, ha precisato che costituisce lottizzazione non il mero frazionamento dei terreni, ma qualsiasi utilizzazione del suolo che, indipendentemente dal frazionamento fondiario e dal numero dei proprietari preveda la realizzazione contemporanea o successiva di una pluralità di edifici a scopo residenziale, turistico o industriale e, conseguentemente, comporti la predisposizione delle opere di urbanizzazione occorrenti per le necessità primarie e secondarie dell'insediamento.

Assume rilievo, ai fini della normativa in esame, ogni operazione obiettivamente considerata di lottizzazione o di esecuzione d'opere per l'edificabilità di terreni, anche se realizzata al di fuori o in contrasto con i vincoli urbanistici.

A tal fine si richiama l'art. 18 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, che definisce lottizzazione qualsiasi trasformazione urbanistica o edilizia dei terreni anche quando tale trasformazione venga predisposta attraverso il frazionamento e la vendita, o atti equivalenti, del terreno in lotti che, per le loro caratteristiche quali la dimensione in relazione alla natura del terreno e alla sua destinazione secondo gli strumenti urbanistici, il numero, l'ubicazione o la eventuale previsione di opere di urbanizzazione ed in rapporto ad elementi riferiti agli acquirenti, denuncino in modo non equivoco la destinazione a scopo edificatorio.

■ Paesi e territori aventi un regime fiscale privilegiato

Secondo quanto previsto dalle disposizioni introdotte dalla recente riforma tributaria, gli utili provenienti da società residenti in Paesi e territori a regime fiscale privilegiato concorrono integralmente alla formazione del reddito imponibile, contrariamente alla generalità dei casi in cui gli utili concorrono solo per il 40 per cento.

Tuttavia, anche qualora la società emittente sia residente in uno dei predetti Stati o territori gli utili concorrono alla formazione del reddito per il 40 per cento se, tramite l'esercizio dell'interpello, sia stato dimostrato il rispetto delle condizioni di cui alla lettera c), comma 1, dell'articolo 87 del TUIR, vale a dire che dalle partecipazioni non sia stato conseguito, sin dall'inizio del periodo di possesso, l'effetto di localizzare i redditi in Stati o territori in cui sono sottoposti a regimi fiscali privilegiati.

Attenzione: *Gli utili provenienti da soggetti non residenti non concorrono alla formazione del reddito se sono già stati imputati al socio residente in Italia sulla base della normativa antielusiva sulle Società estere controllate (cosiddette CFC).*

Il decreto ministeriale del 21 novembre 2001 (cd. "black list") individua i seguenti Stati o territori aventi un regime fiscale privilegiato:

Alderney (Isole del Canale), Andorra, Anguilla, Antille Olandesi, Aruba, Bahamas, Barbados, Barbuda, Belize, Bermuda, Brunei, Filippine, Gibilterra, Gibuti (ex Afar e Issas), Grenada, Guatemala, Guernsey (Isole del Canale), Herm (Isole del Canale), Hong Kong, Isola di Man, Isole Cayman, Isole Cook, Isole Marshall, Isole Turks e Caicos, Isole Vergini britanniche, Isole Vergini statunitensi, Jersey (Isole del Canale), Kiribati (ex Isole Gilbert), Libano, Liberia, Liechtenstein, Macao, Maldive, Malesia, Montserrat, Nauru, Niue, Nuova Caledonia, Oman, Polinesia francese, Saint Kitts e Nevis, Salomone, Samoa, Saint Lucia, Saint Vincent e Grenadine, Sant'Elena, Sark (Isole del Canale), Seychelles, Singapore, Tonga, Tuvalu (ex Isole Ellice), Vanuatu.

Il predetto decreto considera, inoltre, inclusi tra i Paesi e i territori aventi un regime fiscale privilegiato, limitatamente ad alcune attività i seguenti Stati:

- 1) Bahrein, con esclusione delle società che svolgono attività di esplorazione, estrazione e raffinazione nel settore petrolifero;
- 2) Emirati Arabi Uniti, con esclusione delle società operanti nei settori petrolifero e petrolchimico assoggettate ad imposta;
- 3) Principato di Monaco, con esclusione delle società che realizzano almeno il 25% del fatturato fuori dal Principato.

Sono infine considerati appartenenti alla predetta "black list" anche i seguenti Stati e territori, limitatamente ai soggetti e alle attività per ciascuno di essi indicate:

- 1) Angola, con riferimento alle società petrolifere che hanno ottenuto l'esenzione dall'Oil Income Tax, alle società che godono di esenzioni o riduzioni d'imposta in settori fondamentali dell'economia angolana e per gli investimenti previsti dal Foreign Investment Code;
- 2) Antigua, con riferimento alle international business companies, esercenti le loro attività al di fuori del territorio di Antigua, quali quelle di cui all'International Business Corporation Act, n. 28 del 1982 e successive modifiche e integrazioni, nonché con riferimento alle società che producono prodotti autorizzati, quali quelli di cui alla locale legge n. 18 del 1975 e successive modifiche e integrazioni;
- 4) Costa Rica, con riferimento alle società i cui proventi affluiscono da fonti estere, nonché con riferimento alle società esercenti attività ad alta tecnologia;
- 5) Dominica, con riferimento alle international companies esercenti l'attività all'estero;
- 6) Ecuador, con riferimento alle società operanti nelle Free Trade Zones che beneficiano dell'esenzione dalle imposte sui redditi;
- 7) Giamaica, con riferimento alle società di produzione per l'esportazione che usufruiscono dei benefici fiscali dell'Export Industry Encourage Act e alle società localizzate nei territori individuati dal Jamaica Export Free Zone Act;
- 8) Kenia, con riferimento alle società insediate nelle Export Processing Zones;
- 9) Lussemburgo, con riferimento alle società holding di cui alla locale legge del 31 luglio 1929;
- 11) Mauritius, con riferimento alle società "certificate" che si occupano di servizi all'export, espansione industriale, gestione turistica, costruzioni industriali e cliniche e che sono soggette a Corporate Tax in misura ridotta, alle Off-shore Companies e alle International Companies;
- 12) Portorico, con riferimento alle società esercenti attività bancarie ed alle società previste dal Puerto Rico Tax Incentives Act del 1988 o dal Puerto Rico Tourist Development Act del 1993;
- 13) Panama, con riferimento alle società i cui proventi affluiscono da fonti estere, secondo la legislazione di Panama, alle società situate nella Colon Free Zone e alle società operanti nelle Export Processing Zones;
- 14) Svizzera, con riferimento alle società non soggette alle imposte cantonali e municipali, quali le società holding, ausiliarie e "di domicilio";
- 15) Uruguay, con riferimento alle società esercenti attività bancarie e alle holding che esercitano esclusivamente attività off-shore.

■ Perdite d'impresa e di lavoro autonomo

Il comma 27, dell'art. 36 del D.L. 223/06, ha modificato l'art. 8 del Tuir prevedendo, anche per i lavoratori autonomi e le imprese minori, come già avveniva per i soggetti in contabilità ordinaria, la possibilità di dedurre le perdite unicamente dai redditi della stessa categoria di quella che le ha generate. Tali disposizioni si rendono applicabili ai redditi ed alle perdite realizzati dal periodo di imposta in corso alla data del 4 luglio 2006 e fino al 31 dicembre 2007.

In base all'art. 8, comma 1, del Tuir, come modificato dall'art. 1, comma 29, della legge finanziaria 2008, il reddito complessivo si determina som-

mando i redditi di ogni categoria e sottraendo le perdite derivanti dall'esercizio di imprese commerciali di cui all'art. 66 e quelle derivanti dall'esercizio di arti e professioni. Ai sensi del comma 3 dell'art. 8, le perdite derivanti dall'esercizio di attività commerciali nonché quelle derivanti da partecipazioni in società in nome collettivo e in accomandita semplice, in contabilità ordinaria, e da partecipazioni in società trasparenti ex art. 116 del Tuir possono essere compensate in ciascun periodo d'imposta con i redditi derivanti dalle predette attività e/o partecipazioni (sia in contabilità ordinaria che semplificata) e limitatamente all'importo che trova capienza in essi. L'eccedenza può essere portata in diminuzione dei redditi derivanti dalle predette attività e/o partecipazioni negli esercizi successivi ma non oltre il quinto.

La descritta compensazione delle perdite d'impresa in contabilità ordinaria con i redditi d'impresa conseguiti dallo stesso soggetto si effettua, nel quadro RF o RG o CM, e/o RH, e/o RD, in cui è stato conseguito un reddito d'impresa positivo.

Si fa presente che la compensazione con il reddito di impresa conseguito nel periodo di imposta dovrà essere effettuata preliminarmente con le perdite d'impresa in contabilità ordinaria conseguite nel medesimo periodo di imposta e, per la parte non compensata, con l'eventuale eccedenza di perdite in contabilità ordinaria non compensate nei precedenti periodi d'imposta.

Le perdite d'impresa in contabilità ordinaria (comprese le eccedenze dei periodi d'imposta precedenti) non compensate nei quadri RF o RG, e/o RH e/o RD dovranno essere riportate nel "Prospetto delle perdite d'impresa in contabilità ordinaria non compensate nell'anno", contenuto nel quadro RS, secondo le istruzioni ivi previste.

Le perdite generatesi nell'ambito del regime dei contribuenti minimi (quadro CM) non dovranno essere riportate nel quadro RS, in quanto il riporto delle stesse è previsto nell'ambito del medesimo quadro.

In merito alle perdite realizzate nei primi tre periodi d'imposta, vedi la successiva voce.

■ Perdite riportabili senza limiti di tempo

Ai sensi dell'art. 84, comma 2, del Tuir, le perdite d'impresa in contabilità ordinaria realizzate nei primi tre periodi di imposta dalla data di costituzione possono essere computate in diminuzione del reddito d'impresa dei periodi d'imposta successivi senza alcun limite di tempo a condizione che si riferiscano ad una nuova attività produttiva. La medesima regola si applica alle perdite derivanti dal regime dei contribuenti minimi nonché a quelle derivanti dall'attività d'impresa e in contabilità semplificata o di lavoro autonomo se prodotte negli 2006 e/o 2007.

■ Plusvalenze e redditi diversi di natura finanziaria dei soggetti non residenti

Per i soggetti non residenti costituiscono plusvalenze e redditi diversi di natura finanziaria quelli derivanti dalla cessione a titolo oneroso di partecipazioni in società residenti (presunzione assoluta di territorialità - art. 23 del TUIR).

Per i titoli diversi da quelli rappresentativi di una partecipazione in società residenti, ai fini di individuarne il regime impositivo, occorre verificare se gli stessi si trovino o meno nel territorio dello Stato.

La presunzione assoluta di territorialità non opera per le plusvalenze derivanti dalla cessione a titolo oneroso di partecipazioni non qualificate di cui alla lett. c-bis), comma 1, dell'art. 67 del TUIR, in società italiane se le stesse sono negoziate nei mercati regolamentati. Pertanto, tali plusvalenze non si considerano prodotte nel territorio dello Stato, anche se le partecipazioni sono detenute in Italia. Detta non imponibilità riguarda anche le cessioni di diritti o titoli attraverso cui possono essere acquisite le predette partecipazioni, a condizione che siano anch'essi negoziati in mercati regolamentati. Non sono imponibili per carenza del presupposto territoriale neanche le plusvalenze di cui alla lettera c-ter) dell'art. 67 del TUIR derivanti dalla cessione a titolo oneroso ovvero dal rimborso di titoli non rappresentativi di merci e di certificati di massa negoziati nei mercati regolamentati, nonché dalla cessione o dal prelievo di valute estere rinvenienti da depositi e conti correnti.

L'esclusione riguarda altresì i redditi di cui alle lettere c-quater) e c-quinques) del medesimo articolo derivanti da contratti conclusi, anche attraverso l'intervento di intermediari, in mercati regolamentati.

L'irrelevanza delle predette operazioni riguarda sia le plusvalenze ed i differenziali positivi sia le minusvalenze ed i differenziali negativi che, pertanto, non possono più essere computati in diminuzione dalle plusvalenze derivanti da altre operazioni imponibili. Si ricorda inoltre che, ai sensi dell'art. 5, comma 5, del D.Lgs. n. 461 del 1997, non rilevano le plusvalenze e le minusvalenze di cui alle lettere da c-bis) a c-quinques) del com-

ma 1 dell'art. 67 del TUIR realizzate da enti ed organismi internazionali costituiti in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia, da investitori istituzionali esteri ancorché privi di soggettività tributaria, costituiti in Paesi che consentono un adeguato scambio di informazioni nonché da soggetti che risiedono in detti Paesi: si tratta degli Stati elencati nella cosiddetta "white list" di cui al decreto ministeriale 4 settembre 1996 e successive modifiche o integrazioni (decreti ministeriali del 25 marzo 1998, del 16 dicembre 1998, del 17 giugno 1999, del 20 dicembre 1999, del 5 ottobre 2000 e del 14 dicembre 2000). In ogni caso, qualora più favorevoli al contribuente, possono trovare applicazione le disposizioni in materia, contenute nelle vigenti convenzioni contro le doppie imposizioni.

■ **Proventi derivanti da depositi a garanzia di finanziamenti**
L'art. 7, commi da 1 a 4, del D.L. n. 323 del 1996, convertito in legge n. 425 del 1996, ha introdotto l'obbligo di un prelievo pari al 20 per cento dei proventi derivanti da depositi di denaro, di valori mobiliari e di altri titoli diversi dalle azioni e dai titoli similari effettuati da taluni soggetti a garanzia di finanziamenti concessi ad imprese residenti. Qualora il deposito sia effettuato presso soggetti non residenti e non vi sia l'intervento di un soggetto obbligato ad effettuare il prelievo alla fonte, il soggetto depositante è tenuto alla dichiarazione dei proventi ed al versamento del 20 per cento degli importi maturati nel periodo d'imposta. Detto obbligo non sussiste nel caso in cui il contribuente acquisisca dal depositario non residente, entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi, una certificazione - nella forma ritenuta giuridicamente autentica nel Paese di residenza del depositario stesso - attestante che il deposito non è finalizzato, direttamente o indirettamente, alla concessione di finanziamenti a imprese residenti, ivi comprese le stabili organizzazioni in Italia di soggetti non residenti. Tale documentazione deve essere conservata entro i termini previsti dall'art. 43 del D.P.R. del 29 settembre 1973, n. 600 ed esibita o trasmessa su richiesta dell'Agenzia delle Entrate.

■ Redditi di capitale di fonte estera soggetti ad imposizione sostitutiva

Con questa denominazione viene fatto riferimento ad una serie di redditi di capitale per i quali il legislatore ha disposto, in linea generale, l'esclusione dal concorso alla formazione del reddito complessivo soggetto all'Irpef in quanto trattasi di redditi che, se conseguiti in Italia per il tramite di un soggetto al quale viene attribuita la veste di sostituto d'imposta, sarebbero stati assoggettati ad una ritenuta alla fonte a titolo d'imposta.

Tali redditi vengono assoggettati ad un'imposizione sostitutiva nella misura della ritenuta o in taluni casi specificatamente individuati dell'imposta sostitutiva applicata in Italia sui redditi della stessa natura (art. 18 del TUIR). Solitamente per tali categorie di redditi è prevista la facoltà per il contribuente di optare per la tassazione ordinaria.

Fra i redditi di fonte estera si devono quindi ricomprendere le seguenti tipologie:

- A) gli interessi, premi ed altri frutti delle obbligazioni e degli altri titoli di cui all'art. 31 del D.P.R. n. 601 del 1973 e degli altri titoli con regime fiscale equiparato, emessi all'estero a decorrere dal 10 settembre 1992, nonché gli interessi, premi ed altri frutti delle obbligazioni medesime e di quelle emesse da non residenti, che vengono riconosciuti, sia in modo esplicito che implicito, nel corrispettivo di acquisto dei titoli stessi da soggetti non residenti. Per tali categorie di redditi non è prevista l'opzione per la tassazione ordinaria;
- B) i proventi, compresa la differenza tra il valore di riscatto o di cessione delle quote o azioni ed il valore di sottoscrizione o acquisto, derivanti dalla partecipazione ad organismi di investimento collettivo in valori mobiliari di diritto estero, situati negli Stati membri della UE, conformi alle direttive comunitarie, percepiti da persone fisiche senza applicazione della ritenuta a titolo d'imposta nella misura del 12,50 per cento;
- C) i proventi derivanti dalle operazioni di finanziamento in valori mobiliari di cui all'art. 7 del D.L. 8 gennaio 1996, n. 6, convertito dalla legge 6 marzo 1996, n. 110, corrisposti da soggetti non residenti, compresi i proventi derivanti da mutuo di titoli garantito divenuti esigibili a partire da 1° luglio 1998;
- D) i proventi derivanti da operazioni di riporto, pronti contro termine su titoli e valute, divenuti esigibili a partire dal 1° luglio 1998, sempreché corrisposti da soggetti non residenti;
- E) i proventi compresi nei capitali corrisposti in dipendenza di contratti di assicurazione sulla vita e di capitalizzazione ed i proventi relativi ai rendimenti delle rendite vitalizie aventi funzione previdenziale derivanti da contratti assicurativi stipulati con imprese di assicurazione non residenti, come previsto dall'art. 44, comma 1, lettere g-quater) e g-quinques) del TUIR;

- F i proventi derivanti da depositi di denaro, di valori mobiliari e di altri titoli diversi dalle azioni e titoli similari, costituiti presso soggetti non residenti, a garanzia di finanziamenti concessi a imprese residenti, qualora i proventi stessi non siano stati percepiti per il tramite di intermediari;
- G gli interessi e gli altri proventi derivanti da depositi e conti correnti bancari costituiti all'estero;
- H gli utili di fonte estera derivanti da partecipazioni non qualificate di cui alla lettera c-bis) dell'art. 67 del Tuir assoggettati a ritenuta a titolo d'imposta del 12,5 per cento. La predetta ritenuta, a titolo definitivo, viene applicata anche ai proventi di fonte estera derivanti da contratti di associazione in partecipazione e cointeressenza, con un apporto diverso da opere e servizi. Per tale categoria di redditi non è possibile esercitare l'opzione per la tassazione ordinaria;
- I altri redditi di capitale di fonte estera che non concorrono a formare il reddito complessivo del contribuente.

■ Utili e proventi equiparati prodotti all'estero

Per utili e proventi equiparati prodotti all'estero e percepiti da residenti in Italia si intendono quelli distribuiti o comunque provenienti da società o enti residenti all'estero.

L'importo da inserire è quello degli utili e proventi equiparati se relativo a partecipazioni qualificate al lordo delle eventuali ritenute operate all'estero a titolo definitivo e in Italia a titolo d'acconto. Tale importo è desumibile nei punti da 28 a 34 della certificazione relativa agli utili ed agli altri proventi equiparati corrisposti nell'anno 2010.

Premesso che sugli utili e proventi equiparati di fonte estera spetta un credito d'imposta per le imposte pagate all'estero; è utile precisare che:

- tale credito d'imposta consiste nella detrazione dalle imposte dovute in Italia e risultanti dalla dichiarazione dei redditi, delle imposte pagate all'estero in via definitiva sui redditi ivi prodotti;
- la detrazione spetta nei limiti in cui i redditi prodotti all'estero concorrono a formare il reddito complessivo dichiarato;
- la detrazione spetta in proporzione alla parte imponibile del dividendo;
- la detrazione spetta fino a concorrenza della quota dell'imposta italiana corrispondente al rapporto fra i redditi prodotti all'estero e il reddito complessivo dichiarato;
- la detrazione va richiesta, a pena di decadenza, nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta in cui le imposte estere sono state pagate a titolo definitivo. Pertanto, se un reddito prodotto all'estero ha concorso a formare il reddito complessivo in un anno, ma detto reddito è stato tassato all'estero in via definitiva l'anno successivo, il credito d'imposta spetta nell'anno successivo. In tal caso, tuttavia, è necessario calcolare il limite di spettanza, rappresentato dalle imposte italiane corrispondenti al reddito estero, sulla base degli elementi di reddito del precedente esercizio in cui il reddito ha concorso a formare il reddito complessivo.

Si precisa che la determinazione del credito d'imposta per gli utili pagati all'estero deve essere effettuata sulla base dei dati indicati nella sezione I del quadro CR, ovvero nel quadro CE del FASCICOLO 3, qualora siano stati prodotti all'estero anche redditi d'impresa.

In presenza di convenzioni contro le doppie imposizioni stipulate dall'Italia, qualora il prelievo sia stato effettuato nell'altro Stato contraente in misura eccedente l'aliquota prevista dal Trattato, la maggiore imposta subito (vale a dire la differenza tra il prelievo effettivamente subito e l'aliquota convenzionale) non può essere recuperata attraverso il credito d'imposta determinabile compilando il quadro CR sezione I, bensì mediante un'istanza di rimborso da presentare alle Autorità fiscali estere con le modalità e nei termini stabiliti dalla relativa legislazione.

In tali casi il contribuente può usufruire, presentando la dichiarazione dei redditi, esclusivamente del credito d'imposta sulla base delle aliquote convenzionali riportate nella "Tabella aliquota convenzionale massima applicabile sui dividendi esteri".

La documentazione relativa alle imposte pagate all'estero in via definitiva va conservata a cura del contribuente ed esibita a richiesta degli uffici finanziari.

La certificazione degli utili può validamente sostituire la predetta documentazione qualora in essa sia riportata non solo l'imposta effettivamente subito in via definitiva, ma anche l'aliquota di tassazione nella misura convenzionale.

■ Versamenti

I versamenti relativi all'imposta sostitutiva sulle plusvalenze dichiarate nel quadro RT, ai proventi derivanti da depositi a garanzia, all'imposta sostitutiva sui redditi di capitale, nonché all'acconto sui redditi sottoposti a tassazione separata e non soggetti a ritenuta alla fonte, devono essere effettuati con le stesse modalità e negli stessi termini previsti per i versamenti a saldo delle imposte sui redditi.

1. Proventi derivanti da depositi a garanzia

Il pagamento del 20 per cento dovuto sui proventi derivanti da depositi a garanzia di finanziamenti non percepiti per il tramite di banche e di altri intermediari finanziari deve essere effettuato dal contribuente utilizzando il codice tributo "1245 - proventi derivanti da depositi a garanzia di finanziamenti - art. 7, commi 1 e 2, D.L. n. 323/1996".

2. Redditi di capitale corrisposti da soggetti non residenti a soggetti residenti nei cui confronti si applica la ritenuta a titolo d'imposta

L'art. 18 del TUIR dispone il versamento di un'imposta sostitutiva con la stessa aliquota delle ritenute a titolo d'imposta. Detta imposta sostitutiva deve essere versata utilizzando il codice tributo "1242 - imposta sostitutiva sui redditi di fonte estera".

3. Interessi, premi ed altri frutti delle obbligazioni e titoli similari

Per gli interessi, i premi ed altri frutti delle obbligazioni e titoli similari, pubblici e privati, non assoggettati all'imposta sostitutiva di cui al D.Lgs. 1° aprile 1996, n. 239, l'obbligo deve essere assolto mediante versamento utilizzando il codice tributo "1239 - imposta sostitutiva su interessi, premi ed altri frutti delle obbligazioni e titoli similari di cui all'art. 4, comma 2, del D.Lgs. 239/96".

4. Imposta sostitutiva sulla rivalutazione del TFR

L'art. 11, comma 4, del D.Lgs. 47 del 2000 ha introdotto un'imposta sostitutiva sulla rivalutazione del TFR. Tale imposta deve essere versata utilizzando il codice tributo "1714 - Imposta sostitutiva sui redditi derivanti dalle rivalutazioni del trattamento di fine rapporto versata dal soggetto percettore in dichiarazione - art. 11, commi 3 e 4, del D.Lgs. 47 del 2000".

5. Versamento di acconto del 20 per cento sui redditi soggetti a tassazione separata

Il pagamento deve essere effettuato dal contribuente utilizzando il codice tributo "4200 - Acconto delle imposte dovute sui redditi soggetti a tassazione separata - art. 1, comma 3, del D.L. 31 dicembre 1996, n. 669".

6. Imposta sostitutiva sulle plusvalenze dichiarate nel quadro RT

Ai fini del pagamento dell'imposta sostitutiva delle plusvalenze dichiarate nella sezione II del quadro RT deve essere utilizzato il codice tributo 1100, per le plusvalenze di cui all'art. 67, comma 1, lett. da c-bis) a c-quinquies) del TUIR.

TABELLA ALIQUOTA CONVENZIONALE MASSIMA APPLICABILE SUI DIVIDENDI ESTERI

PAESI	ALIQUOTA MASSIMA	PAESI	ALIQUOTA MASSIMA
Albania, Bosnia Erzegovina, Bulgaria, Cina, Etiopia, Jugoslavia, Malaysia, Polonia, Romania, Federazione Russa, Serbia Montenegro, Singapore, Slovenia, Tanzania, Ungheria, Uzbekistan, Venezuela	10%	Malta	0-15% ⁽¹⁾
Algeria, Argentina, Arzebaijan, Australia, Austria, Bangladesh, Belgio, Bielorussia, Brasile, Cipro, Corea del Sud, Croazia, Danimarca, Ecuador, Estonia, Filippine, Finlandia, Francia, Germania, Giappone, Indonesia, Irlanda, Israele, Kazakistan, Kirghisistan, Lituania, Lussemburgo, Macedonia, Marocco, Messico, Mozambico, Norvegia, Nuova Zelanda, Paesi Bassi, Portogallo, Regno Unito, Repubblica Ceca, Senegal, Slovacchia, Spagna, Sri Lanka, Sud Africa, Svezia, Svizzera, Tagikistan, Turkmenistan, Tunisia, Turchia, Ucraina, Uganda, Vietnam, Zambia	15%	Mauritius	15-40% ⁽²⁾
		Georgia, Siria, Arabia Saudita	5-10% ⁽³⁾
		Armenia	5-10% ⁽²⁾
		Oman	5-10% ⁽³⁾
		Ghana, Lettonia	5-15% ⁽³⁾
		Islanda, Libano	5-15% ⁽¹⁰⁾
		Bielorussia, Slovenia	5-15% ⁽¹¹⁾
		Thailandia	15-20% ⁽¹²⁾
Costa d'Avorio	15-18% ⁽¹⁾	Qatar e Stati Uniti	5-15% ⁽¹³⁾
Emirati Arabi, Moldova	5-15% ⁽²⁾	India, Pakistan	25%
Grecia	15-35% ⁽³⁾	Trinidad e Tobago	20%

Attenzione Per ulteriori informazioni sugli accordi vigenti in materia di convenzioni contro le doppie imposizioni si veda il sito www.finanze.it (tra le aree tematiche presenti sulla home page selezionare "Fiscaltà internazionale" e quindi "Convenzioni e accordi").

- ⁽¹⁾ Il 18 per cento dell'ammontare lordo dei dividendi quando gli stessi sono pagati da una società residente nella Repubblica ivoriana che sia esonerata dall'imposta pagata sugli utili o non corrisponda detta imposta con aliquota normale e il 15 per cento dell'ammontare lordo dei dividendi in tutti gli altri casi.
- ⁽²⁾ Il 5 per cento dell'ammontare lordo dei dividendi se l'effettivo beneficiario possiede, direttamente o indirettamente, almeno il 25 per cento del capitale della società che paga i dividendi e il 15 per cento dell'ammontare lordo dei dividendi in tutti gli altri casi.
- ⁽³⁾ Il 35 per cento se gli utili della società residente in Grecia, in base alla legislazione di tale Paese, sono imponibili soltanto a carico degli azionisti e il 15 per cento in tutti gli altri casi.
- ⁽⁴⁾ Il 15 per cento dell'ammontare lordo dei dividendi se gli stessi sono pagati con profitti od utili prodotti negli anni per i quali la società beneficia di agevolazioni fiscali, non è prevista imposizione in tutti gli altri casi.
- ⁽⁵⁾ Il 40 per cento del l'ammontare lordo dei dividendi pagati da una società residente nelle Mauritius ad un residente italiano se, in base alla legislazione di tale Paese, gli stessi sono ammessi in deduzione nella determinazione degli utili imponibili della società e il 15 per cento dell'ammontare lordo dei dividendi in tutti gli altri casi.
- ⁽⁶⁾ Il 5 per cento se l'effettivo beneficiario è una società che possiede almeno il 25 per cento del capitale della società che paga i dividendi.
- ⁽⁷⁾ Il 5 per cento se il beneficiario effettivo è una società che ha posseduto almeno il 10 per cento del capitale della società che paga i dividendi (questa quota deve essere di almeno 100.000 dollari USA o del suo equivalente in altra valuta) nel corso di un periodo di almeno 12 mesi precedenti la data in cui i dividendi sono stati dichiarati.
- ⁽⁸⁾ Il 5 per cento se l'effettivo beneficiario è una società (non di persone) che detiene direttamente almeno il 15 per cento del capitale della società che distribuisce i dividendi.
- ⁽⁹⁾ Il 5 per cento se l'effettivo beneficiario è una società (diversa da una società di persone) che ha detenuto almeno il 10 per cento del capitale della società che paga o distribuisce i dividendi.
- ⁽¹⁰⁾ Il 5 per cento se l'effettivo beneficiario è una società (diversa da una società di persone) che ha posseduto direttamente o indirettamente almeno il 10 per cento del capitale della società che paga i dividendi per un periodo di almeno 12 mesi anteriormente alla data in cui sono stati dichiarati i dividendi.
- ⁽¹¹⁾ Il 5 per cento dell'ammontare lordo dei dividendi se l'effettivo beneficiario possiede direttamente almeno il 25 per cento del capitale della società che paga i dividendi e il 15 per cento dell'ammontare lordo dei dividendi in tutti gli altri casi.
- ⁽¹²⁾ Il 15 per cento se il beneficiario del dividendo è una società residente in Thailandia che possiede almeno il 25 per cento delle azioni con potere di voto della società che paga i dividendi.
- ⁽¹³⁾ Il 5 per cento se l'effettivo beneficiario è una società (diversa da una società di persone) che ha posseduto direttamente o indirettamente almeno il 25 per cento del capitale della società che paga i dividendi per un periodo di almeno 12 mesi anteriormente alla data in cui sono stati dichiarati i dividendi.

TABELLA CODICI INVESTIMENTI ALL'ESTERO E ATTIVITÀ ESTERE DI NATURA FINANZIARIA

CONTI CORRENTI E DEPOSITI ESTERI.....1.	CONTRATTI DI NATURA FINANZIARIA STIPULATI CON CONTROPARTI NON RESIDENTI.....7	FORME DI PREVIDENZA GESTITE DA SOGGETTI ESTERI12
PARTECIPAZIONI AL CAPITALE O AL PATRIMONIO DI SOGGETTI NON RESIDENTI.....2	POLIZZE DI ASSICURAZIONE SULLA VITA E DI CAPITALIZZAZIONE8	ALTRI STRUMENTI FINANZIARI ANCHE DI NATURA NON PARTECIPATIVA.....13
OBBLIGAZIONI ESTERE E TITOLI SIMILARI.....3	CONTRATTI DERIVATI E ALTRI RAPPORTI FINANZIARI CONCLUSI AL DI FUORI DEL TERRITORIO DELLO STATO...9	ALTRE ATTIVITÀ ESTERE DI NATURA FINANZIARIA.....14
TITOLI NON RAPPRESENTATIVI DI MERCE E CERTIFICATI DI MASSA EMESSI DA NON RESIDENTI.....4	METALLI PREZIOSI ALLO STATO GREZZO O MONETATO DETENUTI ALL'ESTERO10	BENI IMMOBILI.....15
VALUTE ESTERE DA DEPOSITI E CONTI CORRENTI.....5	ATTI DI DISPOSIZIONE PATRIMONIALE A FAVORE DI TRUST, FONDAZIONI O ORGANIZZAZIONI SIMILARI11	BENI MOBILI REGISTRATI (es. yacht e auto di lusso).....16
TITOLI PUBBLICI ITALIANI EMESSI ALL'ESTERO.....6		OPERE D'ARTE E GIOIELLI17
		ALTRI BENI PATRIMONIALI18
		ALTRE OPERAZIONI..... 99

**ELENCO DEI PAESI INDICATI NEL D.M. DEL 4 MAGGIO 1999 (G.U. n. 107 del 10/5/1999)
- PAESI A FISCALITÀ PRIVILEGIATA PER L'APPLICAZIONE DELL'ART. 2, 2BIS DEL TUIR**

Alderney	Emirati Arabi Uniti	Libano	San Marino
Andorra	Ecuador	Liberia	Sark
Anguilla	Filippine	Liechtenstein	Seicelle
Antigua e Barbuda	Gibilterra	Macao	Singapore
Antille Olandesi	Gibuti	Malaysia	Saint Kitts e Nevis
Aruba	Grenada	Maldive	Saint Lucia
Bahama	Guernsey	Maurizio	Saint Vincent e Grenadine
Bahrein	Hong Kong	Montserrat	Svizzera
Barbados	Isola di Man	Nauru	Taiwan
Belize	Isole Cayman	Niue	Tonga
Bermuda	Isole Cook	Oman	Turks e Caicos
Brunei	Isole Marshall	Panama	Tuvalu
Costa Rica	Isole Vergini Britanniche	Polinesia Francese	Uruguay
Dominica	Jersey	Monaco	Vanuatu
			Samoa

CONVENZIONI CONTRO LE DOPPIE IMPOSIZIONI STIPULATE DALL'ITALIA ED ATTUALMENTE IN VIGORE

PAESE	FIRMA	RATIFICA	IN VIGORE DAL
Albania	Tirana - 12.12.94	L. 21.5.98, n. 175 (G.U. so n. 107/L, 6.6.98)	21.12.99 (G.U. n. 151, 30.6.2000)
Algeria	Algeri - 30.02.91	L. 14.12.94, n. 711 (G.U. n. 170, 27.12.94)	30.06.95 (G.U. n. 166, 18.7.95)
Arabia Saudita	Riad - 13.01.2007	L. 22.10.2009, n. 159	01.12.09
Argentina	Roma - 15.11.79	L. 27.4.82, n. 282 (G.U. so n. 144, 27.5.82)	15.12.83 (G.U. n. 49, 18.2.84)
Armenia	Roma - 14.06.2002	L. 25.10.2007, n. 190 (G.U. n. 286, 06.12.2008)	05.05.2008
Australia	Camberra - 14.12.82	L. 27.5.85, n. 292 (G.U. so n. 145, 21.6.85)	5.11.85 (G.U. n. 275, 22.11.85)
Austria	Vienna - 29.6.81	L. 18.10.84, n. 762 (G.U. so n. 311, 12.11.84)	6.4.85 (G.U. n. 50, 27.2.85)
+ Prot. Aggiuntivo	Roma - 17.4.87	L. 16.10.89, n. 365 (G.U. so n. 261, 8.11.89)	1.5.90 (G.U. n. 50, 1.3.90)
Azerbaijan	Baku 21.07.2011	L. 3.2.2011, n. 6	13.8.2011
Bangladesh	Roma - 20.3.1990	L. 5.7.1995, n. 301 (G.U. so n. 91, 25.7.95)	7.7.96 (G.U. n. 177, 30.7.96)
Belgio	Roma - 29.4.83	L. 3.4.89, n. 148 (G.U. so n. 97, 27.4.89)	29.7.89 (G.U. n. 183, 7.8.89)
Bielorussia	Minsk - 11.08.05	L. 29.05.2009, n. 74	30.11.2009
Brasile	Roma - 3.10.78	L. 29.11.80, n. 844 (G.U. so n. 342., 15.12.80)	24.4.81 (G.U. n. 127, 11.5.81)
Bulgaria	Sofia - 21.9.88	L. 29.11.90, n. 389 (G.U. so n. 297, 21.12.90)	10.6.91 (G.U. n. 205, 2.9.91)
Canada	Ottawa - 3.6.2002	L. 24.3.2011	25.11.2011
Cina	Pechino - 31.10.86	L. 31.10.89, n. 376 (G.U. so n. 274, 23.11.89)	13.12.90 (G.U. n. 277, 27.11.90)
Cipro	Nicosia - 24.4.74	L. 10.7.82, n. 564 (G.U. n. 224, 16.8.82)	9.6.83 (G.U. n. 248, 9.9.83)
Corea del Sud	Seul - 10.1.89	L. 10.2.92, n. 199 (G.U. so n. 53, 4.3.92)	14.7.92 (G.U. n. 183, 5.8.92)
Costa d'Avorio	Abidjan - 30.7.82	L. 27.5.85, n. 293 (G.U. so n. 145, 21.6.85)	15.5.87 (G.U. n. 96, 27.4.87)
Croazia	Roma - 20.10.1999	L. 20.05.2009, n. 75	15.12.2010
Danimarca	Copenaghen - 26.2.80	L. 7.8.82, n. 745 (G.U. so n. 284, 14.10.82)	25.3.83 (G.U. n. 137, 20.5.83)
+ Prot. di modifica	Copenaghen - 25.11.88	L. 7.1.92, n. 29 (G.U. so n. 21, 27.1.92)	28.7.92 (G.U. n. 236, 7.10.92)
	Copenaghen - 5.5.99	L. 11.7.2002, n. 170 (G.U. so n. 184/L, 7.8.2002)	27.01.2003 (G.U. n. 49, 28.02.2003)
Ecuador	Quito - 23.5.84	L. 31.10.89, n. 377 (G.U. so n. 274, 23.11.89)	1.2.90 (G.U. n. 31, 7.2.90)
Egitto	Roma - 7.5.79	L. 25.5.81, n. 387 (G.U. so n. 202, 24.7.81)	28.04.82 (G.U. n. 177, 30.6.82)
Emirati Arabi Uniti	Abudabi 22.1.1995	L. 28.8.1997, n. 309 (G.U. so n. 218, 18.9.97)	5.11.97 (G.U. n. 269, 18.11.97)
Estonia	Tallin - 20.3.97	L. 19.10.99, n. 427 (G.U. so n. 201/L, 18.11.99)	22.2.2000 (G.U. n. 102, 4.5.2000)
Etiopia	Roma - 8.4.97	L. 19.08.2003, n. 242 (G.U. n. 171, 25.07.2003)	09.08.2005
Federazione Russa	Roma - 9.4.96	L. 9.10.97, n. 370 (G.U. so n. 254, 30.10.97)	30.11.98 (G.U. n. 24, 30.1.99)
Filippine	Roma - 5.12.80	L. 28.8.89, n. 312 (G.U. so n. 207, 5.9.89)	15.6.90 (G.U. n. 233, 5.10.90)
Finlandia	Helsinki - 12.6.81	L. 25.1.83, n. 38 (G.U. so n. 48, 18.2.83)	23.10.83 (G.U. n. 290, 21.10.83)
Francia	Venezia - 5.10.89	L. 7.1.92, n. 20 (G.U. so n. 18, 23.1.92)	1.5.92 (G.U. n. 110, 13.5.92)
Georgia	Roma - 31.10.00	L. 11.7.2003, n. 205 (G.U. n. 181, 6.8.03, so n. 127)	19.2.04 (G.U. n. 108, 19.2.04)
Germania	Bonn - 18.10.89	L. 24.11.92, n. 459 (G.U. so n. 280, 27.11.92)	26.12.92 (G.U. n. 293, 14.12.92)
Ghana	Accra - 19.02.2004	L. 06.02.2006, n. 48	05.07.2006
Giappone	Tokio - 20.3.69	L. 18.12.72, n. 855 (G.U. n. 76, 8.1.73)	17.3.73 (G.U. n. 97, 13.4.73)
+ Prot. di modifica	Roma - 14.2.80	L. 25.5.81, n. 413 (G.U. n. 211, 3.8.81)	28.1.82 (G.U. n. 66, 9.3.82)
Giordania	Amman - 16.03.2004	L. 23.10.2009, n. 160	10.05.2010
Grecia	Atene - 3.9.87	L. 30.12.89, n. 445 (G.U. so n. 17, 22.1.90)	20.9.91 (G.U. n. 244, 17.10.91)
India	New Delhi - 19.02.93	L. 14.7.95, n. 319 (G.U. so n. 95, 1.8.95)	23.11.95 (G.U. n. 282, 2.12.95)
Indonesia	Giacarta - 18.02.90	L. 14.12.94 (G.U. so n. 170, 27.12.94)	2.09.95 (G.U. n. 234, 6.10.95)
Irlanda	Dublino - 11.6.71	L. 9.10.74, n. 583 (G.U. n. 310, 28.11.74)	14.2.75 (G.U. n. 56, 27.2.75)
Islanda	Roma - 10.09.2002	L. 04.08.2008, n. 138 (G.U. n. 206, 03.09.2008)	14.10.2008
Israele	Roma - 8.9.95	L. 9.10.97, n. 371 (G.U. so n. 224, 30.10.97)	6.8.98 (G.U. n. 205, 3.9.98)
Jugoslavia ⁽¹⁾	Belgrado - 24.2.82	L. 18.12.84, n. 974 (G.U. so n. 24, 29.1.85)	3.7.85 (G.U. n. 144, 20.6.85)
Kazakhstan	Roma - 22.9.94	L. 12.3.96, n. 174 (G.U. so 30.3.96, n. 57)	26.2.97 (G.U. n. 26, 3.97, n. 71)
Kuwait	Roma - 17.12.87	L. 7.1.92, n. 53 (G.U. so 4.2.92, n. 28)	11.1.93 (G.U. n. 3, 2.93, n. 27)
+ Prot. di modifica	Kuwait City - 17.3.98	L. 28.10.99, n. 413 (G.U. n. 12.11.99)	13.11.99
Lettonia	Riga - 21.05.1997	L. 18.03.2008, n. 73	16.04.2008
Lituania	Vilnius - 4.4.96	L. 9.2.99, n. 31 (G.U. so 23.2.99, n. 44)	3.6.99 (G.U. n. 23, 6.99, n. 145)
Lussemburgo	Lussemburgo - 3.6.81	L. 14.8.82, n. 747 (G.U. so 14.10.82, n. 284)	4.2.83 (G.U. n. 19, 3.83, n. 77)
Macedonia	Roma - 20.12.1996	L. 19.10.99, n. 428 (G.U. so 18.12.99, n. 271)	8.6.2000
Malaysia	Kuala Lumpur - 28.1.84	L. 14.10.85, n. 607 (G.U. so 7.11.85, n. 262)	18.4.86 (G.U. n. 13, 5.86, n. 109)
Malta	La Valletta - 16.7.81	L. 2.5.83, n. 304 (G.U. so 27.6.83, n. 174)	8.5.85 (G.U. n. 24, 5.85, n. 121)
Marocco	Rabat - 7.6.72	L. 5.8.81, n. 504 (G.U. so 11.9.81, n. 250)	10.3.83 (G.U. n. 21, 4.83, n. 109)
Mauritius	Port Louis - 9.3.90	L. 14.12.94, n. 712 (G.U. so 27.12.94, n. 170)	28.4.95 (G.U. n. 17, 5.95, n. 113)
Messico	Roma - 8.7.91	L. 14.12.94, n. 710 (G.U. so 27.12.94, n. 170)	12.3.95 (G.U. n. 28, 2.95, n. 49)
Moldova	Roma - 3.7.2002	L. 23.4.2003, n. 110	14.7.2011
Mozambico	Maputo - 14.12.98	L. 23.4.03 n. 110 (G.U. n. 116, 21.5.03, so n. 80/L)	6.8.04 (G.U. n. 2, 9.04, n. 206)
Norvegia	Roma - 17.6.85	L. 2.3.87, n. 108 (G.U. so 25.3.87, n. 70)	25.5.87 (G.U. n. 1, 7.87, n. 151)
Nuova Zelanda	Roma - 6.12.79	L. 10.7.82, n. 566 (G.U. n. 16.8.82, n. 224)	23.3.83 (G.U. n. 28, 5.83, n. 145)
Oman	Mascale - 6.5.98	L. 11.3.02, n. 50 (G.U. n. 8, 4.02, n. 82)	22.10.02 (G.U. n. 5, 6.03, n. 128)
Paesi Bassi	L'Aja - 8.5.90	L. 26.7.93, n. 305 (G.U. so 19.8.93, n. 194)	3.10.93 (G.U. n. 25, 9.93, n. 226)
Pakistan	Roma - 22.6.84	L. 28.8.89, n. 313 (G.U. so 5.9.89, n. 207)	27.2.92 (G.U. n. 16, 5.92, n. 113)
Polonia	Roma - 21.6.85	L. 21.2.89, n. 97 (G.U. so 20.3.89, n. 66)	26.9.89 (G.U. n. 6, 10.89, n. 234)
Portogallo	Roma - 14.5.80	L. 10.7.82, n. 562 (G.U. so 16.8.82, n. 224)	15.1.83 (G.U. n. 7, 2.83, n. 36)
Qatar	Roma - 15.10.2002	L. 2.7.2010, n. 118	7.2.2011
Regno Unito	Pallanza - 21.10.88	L. 5.11.90, n. 329 (G.U. so 15.11.90, n. 267)	31.12.90 (G.U. n. 24, 1.91, n. 20)
Repubblica Ceca	Praga - 5.5.81	L. 2.5.83, n. 303 (G.U. so n. 174, 27.6.83)	26.6.84 (G.U. n. 194, 16.7.84)
Repubblica Slovacca	Praga - 5.5.81	L. 2.5.83, n. 303 (G.U. so n. 174, 27.6.83)	26.6.84 (G.U. n. 194, 16.7.84)
Romania	Bucarest - 14.1.77	L. 18.10.78, n. 680 (G.U. so 8.11.78, n. 312)	6.2.79 (G.U. n. 5, 3.79, n. 63)
Senegal	Roma - 20.7.98	L. 20.12.00, n. 417 (G.U. so 19.1.01, n. 11/L)	24.10.01 (G.U. n. 14, 12.01, n. 290)
Singapore	Singapore - 29.1.77	L. 26.7.78, n. 575 (G.U. so 27.9.78, n. 270)	12.1.79 (G.U. n. 17, 2.79, n. 48)
Siria	Damasco - 23.1.2000	L. 28.4.04, n. 130	15.01.2007
Slovenia	Lubiana - 11.09.2001	L. 29.05.2009, n. 76	12.01.2010
Spagna	Roma - 8.9.77	L. 29.9.80, n. 663 (G.U. so 23.10.80, n. 292)	24.11.80 (G.U. n. 17, 1.81, n. 16)
Sri Lanka	Colombo - 28.3.84	L. 28.8.89, n. 314 (G.U. so 5.9.89, n. 207)	9.5.91 (G.U. n. 23, 5.91, n. 119)
Stati Uniti	Roma - 17.4.84	L. 11.12.85, n. 763 (G.U. so 27.12.85, n. 303)	30.12.85 (G.U. n. 8, 2.86, n. 32)
Sud Africa	Roma - 16.11.95	L. 15.12.98, n. 473 (G.U. n. 12.1.99, n. 8)	2.3.99 (G.U. n. 8, 4.99, n. 81)
Svezia	Roma - 6.3.80	L. 4.6.82, n. 439 (G.U. so 15.7.82, n. 193)	5.7.83 (G.U. n. 2, 9.83, n. 241)
Svizzera	Roma - 9.3.76	L. 23.12.78, n. 943 (G.U. n. 12.2.79, n. 42)	27.3.79 (G.U. n. 24, 4.79, n. 113)
Tanzania	Dar Es Salam - 7.3.73	L. 7.10.81, n. 667 (G.U. n. 25.11.81, n. 324)	6.5.83 (G.U. n. 14, 4.84, n. 105)
Thailandia	Bangkok - 22.12.77	L. 2.4.80, n. 202 (G.U. n. 31, 5.80, n. 148)	31.5.80 (G.U. n. 8, 7.80, n. 185)
Trinidad e Tobago	Port of Spain - 26.3.71	L. 20.3.73, n. 167 (G.U. n. 7.5.73, n. 116)	19.4.74 (G.U. n. 4, 6.74, n. 144)
Tunisia	Tunisi - 16.5.79	L. 25.5.81, n. 388 (G.U. so 24.7.81, n. 202)	17.9.81 (G.U. n. 22, 10.81, n. 291)
Turchia	Ankara - 27.7.90	L. 7.6.93, n. 195 (G.U. so 18.6.93, n. 141)	1.12.93 (G.U. n. 2, 11.93, n. 257)
Ucraina	Kiev - 26.2.97	L. 11.7.02, n. 169 (G.U. n. 7.8.02, n. 184 so n. 164/L)	25.02.03 (G.U. n. 25, 3.03, n. 70)
Uganda	Kampala - 06.10.2000	L. 10.02.2005, n. 18	18.11.2005
Ungheria	Budapest - 16.5.77	L. 23.7.80, n. 509 (G.U. so 3.9.80, n. 241)	1.12.80 (G.U. n. 19, 1.81, n. 17)
Unione Sovietica ⁽¹⁾	Roma - 26.2.85	L. 19.7.88, n. 311 (G.U. so 4.8.88, n. 182)	30.7.89 (G.U. n. 21, 9.89, n. 221)
Uzbekistan	Roma 21.11.00	L. 10.1.04, n. 22 (G.U. n. 26, 2.2.04, so n. 19/L)	26.5.04 (G.U. n. 22, 7.04, n. 170)
Venezuela	Roma - 5.6.90	L. 10.2.92, n. 200 (G.U. so 4.3.92, n. 53)	14.9.93 (G.U. n. 15, 10.93, n. 243)
Vietnam	Hanoi - 26.11.96	L. 15.12.98, n. 474 (G.U. so 12.1.98, n. 8)	22.2.99 (G.U. n. 17, 3.99, n. 63)
Zambia	Lusaka - 27.10.72	L. 27.4.82, n. 286 (G.U. n. 27.5.82, n. 144)	30.3.90 (G.U. n. 19, 4.90, n. 91)

(1) I paesi successori delle Federazioni disciolte applicano la Convenzione salvo la stipula e l'entrata in vigore di una propria convenzione. La convenzione stipulata con l'Unione Sovietica si applica attualmente ai seguenti paesi: Azerbaijan, Moldavia, Kirghistan, Tagikistan e Turkmenistan. La convenzione stipulata con la Jugoslavia si applica attualmente ai seguenti paesi: Bosnia Herzegovina, Serbia e Montenegro.